



DA RESIDENTI A CITTADINI

IL DIRITTO DI CITTADINANZA ALLA PROVA DELLE SECONDE GENERAZIONI

a cura di *Monia Giovannetti e Veronica Nicotra*

Direzione: **Paolo Testa**

A cura di: **Monia Giovannetti e Veronica Nicotra**

Il presente documento è stato redatto da un gruppo di lavoro costituito da:

Alessandra Caldarozzi, Monia Giovannetti, Lorenza Malucelli, Nicolò Marchesini, Veronica Nicotra, Rosalba Picerno e Nazzarena Zorzella di Cittalia Fondazione Studi e Ricerche dell’Anci.

ISBN: 978-88-6306-032-4

Progetto grafico, illustrazione ed impaginazione:
Giuliana Polimeni


Finito di stampare nel mese di giugno 2012
da **Tipografia Grasso Antonino sas**, Roma

DA RESIDENTI A CITTADINI

IL DIRITTO DI CITTADINANZA ALLA PROVA DELLE SECONDE GENERAZIONI

a cura di Monia Giovannetti e Veronica Nicotra

INDICE



PRESENTAZIONE

di **Graziano Delrio**

p. 9

Introduzione

di **Veronica Nicotra**

p. 13

1. La presenza dei minori e dei giovani stranieri in Italia: una realtà in rapida trasformazione

di **Monia Giovannetti e Lorenza Malucelli**

p. 21

1.1. Dai minori stranieri alle «seconde generazioni»

p. 21

1.2. Evoluzioni e cambiamenti nell'ultimo decennio

p. 29

1.3. Il sistema educativo e scolastico: «avamposto» delle
«seconde generazioni»

p. 43

2. L'acquisizione della cittadinanza italiana: luci ed ombre di una legislazione non inclusiva

di **Nazzarena Zorzella e Rosalba Picerno**

p. 65

2.1. Dal codice civile del 1865 alla legge n. 91 del 1992, le principali
forme di acquisizione della cittadinanza italiana

p. 65

2.2. Le competenze nelle varie ipotesi di acquisto della cittadinanza
italiana

p. 72

2.3. I minori stranieri e l'acquisto della cittadinanza italiana

p. 78

2.4. Proposte di riforma della legge 91/92

p. 82

3. Le acquisizioni di cittadinanza dei giovani stranieri e le proiezioni sul futuro

di Monia Giovannetti, Lorenza Malucelli e Nicolò Marchesini	<i>p.</i>	97
3.1. Le acquisizioni di cittadinanza dei giovani stranieri residenti nei contesti indagati	<i>p.</i>	98
3.2. La cittadinanza alla prova delle seconde generazioni: proiezioni future a livello nazionale	<i>p.</i>	116
3.3. La parola alle seconde generazioni: «voglio la cittadinanza, perché»	<i>p.</i>	131

4. L'opinione degli italiani sull'immigrazione e i diritti di cittadinanza degli stranieri: i risultati di un'indagine campionaria

di Alessandra Caldarozzi	<i>p.</i>	139
4.1. La percezione del fenomeno	<i>p.</i>	140
4.2. La conoscenza diretta degli immigrati	<i>p.</i>	141
4.3. Aperture e chiusure verso l'altro	<i>p.</i>	142
4.4. Quali diritti per gli immigrati	<i>p.</i>	145
4.5. Il riconoscimento della cittadinanza italiana	<i>p.</i>	153

PRESENTAZIONE

L'opinione pubblica italiana si sta confrontando per la prima volta nel merito su un tema centrale per il futuro del nostro Paese: i diritti dei giovani con genitori stranieri. Italiani di fatto, ma non di diritto.

L'urgenza di cercare nuove risposte è cresciuta di pari passo con il radicarsi nel nostro paese di 4,5 milioni di persone originarie di altri paesi, ma soprattutto con la presenza, sempre più numerosa, delle nuove generazioni, figli e figlie dei migranti, che qui nascono o vivono, studiano o lavorano, e che sono tuttavia in una condizione giuridica di svantaggio rispetto ai coetanei italiani. Quasi un milione i minori, di cui circa 665mila nati in Italia, iscritti all'anagrafe come stranieri e inquadrati nel permesso di soggiorno dei genitori.

È consapevolezza di tutti, sindaci e insegnanti, educatori e vicini di casa, quanto la legge 91/92 oggi generi ingiustizia.

Il presidente della Repubblica Giorgio Napolitano è stato molto netto, pochi mesi fa, definendo "una follia" non dare la cittadinanza a questi giovani, che cittadini italiani si sentono, ma non sono.

Un importante contributo nel rompere il tabù e nel dare reputazione al tema è dovuto senz'altro alle proposte di legge di iniziativa popolare sui diritti di cittadinanza della Campagna "L'Italia sono anch'io". Nata da diciannove organizzazioni della società civile, ha dimostrato con la raccolta delle firme come siano gli italiani stessi, Comuni, associazioni, cittadini, a desiderare il cambiamento della legge.

I sindaci sono interrogati necessariamente da questo tema e sono infatti in prima linea.

Come Anci abbiamo visto con favore la campagna e i sindaci stanno accompagnando il cambiamento scrivendo ai 18enni nati in Italia e residenti

nelle nostre città, perché almeno sfruttino la finestra di un anno prevista dalla legge attuale. Una delle due proposte sostenute dalla Campagna non è che la proposta Anci del 2006 sul diritto di voto alle amministrative da parte dei lavoratori, stranieri, sollecitata dalla Convenzione europea sulla partecipazione. Un importante contributo per una maggiore consapevolezza delle trasformazioni in corso è questa ricerca di Cittalia “Da residenti a cittadini. Il diritto di cittadinanza alla prova delle seconde generazioni”.

L'indagine si concentra sui minori con genitori di origine straniera, nati o arrivati in Italia: incrocia i dati relativi alle cittadinanze concesse a oggi, con i dati demografici, e proiettandoli al 2029 stanti le leggi attuali invariate, con conclusioni assolutamente inedite.

Quello che ne esce sarebbe un ulteriore scarto di democrazia, con un aumento esponenziale della presenza di minori esclusi dai diritti di cittadinanza, con la conseguenza di mortificare il desiderio di partecipazione e il senso di appartenenza. Al contrario, l'accoglimento delle riforme nella direzione delle proposte di iniziativa popolare andrebbe a colmare quasi completamente questo gap esclusivo.

Il tema dei minori è il più sensibile e il più scioccante, ma non è il solo su cui occorre, oggi, un ripensamento, tra i tanti che riguardano la vita dei milioni di persone che hanno scelto il nostro Paese.

Le attuali leggi sulla cittadinanza e sulla partecipazione degli stranieri ritraggono infatti un'Italia che assicura gli emigranti italiani fino alle generazioni future, ma non contempla i fenomeni globali delle migrazioni e delle trasformazioni delle città, guardando a chi immigra in Italia con diffidenza. Persino se è un minore che arriva per ricongiungimento familiare.

Nella polarità tra lo *ius sanguinis*, il diritto di sangue, su cui è fondato il nostro diritto, e lo *ius soli*, il diritto di suolo, più consono alle “terre di conquista”, trovo molto più efficace, per guardare al mondo di oggi, una terza via più vicina alla realtà italiana di oggi e a un altro diritto, molto chiaro ai sindaci come ai loro cittadini, ovvero il “diritto alla città”, il diritto di coloro che abitano e vivono la città.

Il legame civile è, nella sua essenza, il nuovo legame che supera il legame di sangue, tribù, territorio. La civiltà, la comunità, la convivenza sono un patto tra diversi, tra Altri, tra famiglie differenti. Tra me e i miei concittadini più forte è l'esserci scelti per un progetto comune, non certo il legame di sangue.

Non un laccio, quindi, un *bonding*, bensì un ponte, un *bridging*.

Di questo patto di comunità sono senz'altro partecipi tutte le brave famiglie di diverse origini che si sono radicate nelle nostre città e i loro figli.

É dunque tempo di una riforma più ampia e meglio pensata ed è questa la visione che i sindaci italiani si aspetterebbero di trovare dentro ad una nuova legge sulla cittadinanza.

Per questo i sindaci continueranno a impegnarsi, per essere al fianco di tutti coloro che contribuiscono positivamente alla vita delle città.

Graziano Delrio

Presidente dell'Associazione Nazionale Comuni Italiani

Introduzione

di Veronica Nicotra

La ricerca e l'indagine pubblicate in questo volume e curate da Cittalia si caratterizzano per la ricostruzione del contesto sociologico e giuridico anche con attente e inedite ricerche sul campo e per la capacità di analisi di carattere prospettico sugli scenari futuri e per l'approfondimento circa gli orientamenti e le aspettative degli italiani.

La pubblicazione affronta un tema cruciale per tutte le società occidentali: quello della presenza degli immigrati di seconda generazione, nati, educati nel Paese nel quale i loro genitori arrivarono con un carico di timore e allo stesso di aspettativa e desiderio di trovare nella nuova Nazione occasioni di crescita e di sviluppo per sé e per i propri figli.

È questo un problema che accomuna tutti i Paesi, oggetto di flussi migratori significativi e durevoli nel tempo, caratterizzati dall'essere legati non a forme di "immigrazione per lavoro e temporanee", ma a forme di "immigrazione permanente o di popolamento", che si struttura e si evolve attraverso ricongiungimenti familiari e il radicamento delle famiglie nel nuovo contesto di vita, sociale e civile.

Uomini, donne, persone che vivono in una duplice dimensione: sentono la cultura e le tradizioni delle famiglie di origine e dei Paesi da cui queste provengono; respirano e praticano la cultura, le abitudini, gli stili di vita del nostro Paese, agendo come parte di una comunità sociale e collettiva, insieme ai propri coetanei nei luoghi della socializzazione, in primo luogo la scuola.

Diventano essenziali dunque i percorsi di integrazione o di inclusione che in ciascuna realtà si pongono in essere ed è anche sul mix complessivo di azioni ed interventi che ciascuna società e ciascun Stato promuovono ed attivano che si misura non solo la capacità di accoglienza o di rigetto di una comunità nazionale, ma anche il modo con cui ciascun Paese e ciascuna cultura concepisce il rapporto con gli altri e con le culture diverse; il riconoscimento dei diritti; il progetto di comunità nazionale che intende costruire.

Il panorama europeo è in questo quadro estremamente diversificato, anche se negli ultimi anni tende ad avvicinarsi.

Le differenze da Paese a Paese dell'Unione sono innanzitutto legate a tradizioni culturali, alla sensibilità politiche diffuse, al grado di maturazione del confronto e del dibattito nell'opinione pubblica e di chi la orienta, alla concreta diffusione del fenomeno in termini quantitativi e qualitativi, alla cultura giuridica e al riconoscimento del valore primario dell'individuo, al modo di concepire la missione nazionale stessa di ciascun Paese verso il resto del mondo.

Così la Germania ha a lungo difeso il principio dello *ius sanguinis*, aprendosi solo negli anni più recenti al riconoscimento anche dello *ius soli* ai nati in territorio tedesco. Diversamente, Inghilterra e Francia hanno sempre valorizzato il principio dello *ius soli* in un quadro di accoglienza generale dei fenomeni migratori. Una accoglienza fondata in Gran Bretagna, e in genere nel mondo anglosassone, nella capacità di riconoscere il valore degli individui e il loro apporto all'economia nazionale, e in Francia nella volontà di estendere a tutti coloro che chiedessero e accettassero di diventare francesi i sacri e immortali principi della Grande Rivoluzione.

Né meno rilevante è stato, nel segnare le differenze europee, il fatto che alcune delle grandi nazioni come Gran Bretagna e Francia, ma anche Portogallo, sono state potenze coloniali. Esse hanno dunque dovuto confrontarsi con il fenomeno della decolonizzazione e con flussi migratori dalle ex colonie particolarmente intensi. Al contrario, altri Paesi come l'Italia, in passato terre di emigrazione e non certo di immigrazione, non hanno mai dovuto misurarsi con questi temi se non a seguito di un benessere appena conquistato e dunque spesso gelosamente difeso.

Infine un cenno merita oggi il fatto che all'interno dell'Unione vi sono molti Paesi che sono terre di emigrazione verso altri territori, mentre alle frontiere dell'Unione preme una massa di potenziali flussi migratori, spinti dall'enorme differenziale di benessere fra le diverse aree di un mondo che il fenomeno della globalizzazione ha reso sempre più piccolo e intercomunicante.

In questo quadro generale, qui appena richiamato, il caso italiano è segnato da contraddittorietà, da ritardi, da positivi casi avanzati che però rappresentano esperienze limitate.

La grande spinta solidaristica e egualitaria che, anche grazie alla visione cattolica di fondo, segna in profondità la coscienza collettiva nazionale. Essa prevale specialmente in alcuni settori, come quello scolastico, che peraltro sono di vitale importanza per l'integrazione delle seconde generazioni.

Occorre però riconoscere che molto e forse troppo è lasciato allo spontaneismo degli operatori. Si registra anche qui, dove pure l'accoglienza regna, un ritardo delle

strutture pubbliche ad affrontare in modo coerente e strategicamente orientato, i problemi complessi che questi fenomeni implicano.

In ogni caso, certamente nello studiare questi temi almeno tre sono i punti di approccio più importanti.

Il primo riguarda la ricostruzione di un coerente quadro sociologico dedicato alle forme di integrazione e di socializzazione più rilevanti per i giovani, e per i giovani immigrati di seconda generazione in particolare.

Tra queste forme, quella maggiormente istituzionalizzata è certamente la scuola, ed infatti proprio alla scuola, vista in diverse sfaccettature e da diverse angolazioni chi studia questi fenomeni dedica sempre molta attenzione.

Questo fa la ricerca di Cittalia, che si avvantaggia, in modo molto positivo e sofisticato, della letteratura sociologica a disposizione, ma fa anche un significativo e originale sforzo di rielaborazione. È importante, infatti, l'attenzione dedicata anche allo studio dei diversi tipi di scuola prevalentemente frequentati dagli immigrati di seconda generazione. Attenzione che spesso si trascura, rischiando di puntare, a finalità di integrazione, più su alcuni settori del sistema educativo che su altri, senza consapevolezza adeguata di quali siano quelli effettivamente scelti e frequentati.

Il dato che emerge è che i giovani di seconda generazione privilegiano gli istituti professionali e tecnici piuttosto che i licei e l'istruzione artistica. Essi dunque seguono un circuito formativo che si colloca, come la ricerca dice, nel polo "basso" dei diversi tipi di istruzione. Questo è un dato importante, che può condurre a importanti riflessioni.

Il secondo aspetto che ogni ricerca di questo tipo deve tenere presente è il quadro normativo del Paese, e le regole che presiedono al riconoscimento o alla concessione della cittadinanza ai figli degli immigrati nati in Italia.

Su questo piano la ricerca di Cittalia è particolarmente pregevole.

Essa infatti non solo ricostruisce il quadro giuridico vigente, articolandone la descrizione secondo linee di analisi normativa e di ricostruzione dei percorsi di concessione della cittadinanza estremamente sofisticati, ma si estende anche a descrivere le proposte di legge attualmente presenti in Parlamento.

In tal modo offre uno spaccato estremamente interessante non solo delle regole in vigore, ma anche dei problemi che esse comportano, dei modi con i quali sono applicate, dei limiti che nella realtà, anche in virtù delle modalità di applicazione, pongono al riconoscimento di cittadinanza a questi giovani.

Non solo: nel ricostruire il quadro vigente la ricerca riesce anche ad illuminarne le contraddizioni e le loro radici profonde, fino a condurre il lettore alla evidente e ferma conclusione che tutta la nostra legislazione, in tutte le diverse e complesse fattispecie che la caratterizzano, è una legislazione "escludente" e "difensiva",

che tende a rendere così difficile il riconoscimento del diritto di cittadinanza per i figli degli immigrati nati in Italia, da farla diventare talvolta una vera e propria corsa a ostacoli.

Con la conseguenza di ingenerare spesso un senso profondo di ingiustizia, che sfocia nel rigetto, quando non nella ribellione, degli interessati. Lo dimostra chiaramente l'ultima parte, dedicata a raccogliere sul campo le opinioni e gli atteggiamenti psicologici dei giovani. Viene da pensare, specie leggendo la parte conclusiva dei racconti delle vicende individuali degli intervistati, che tutto spinga quasi a stimolare i giovani che, pur nati in Italia, sentono di avere pieno diritto alla cittadinanza, alla ricerca di scorciatoie perché l'essere cittadini di un Paese in cui si è nati, ci si è istruiti, si è parte di una comunità civile, in quanto lavoratori e residenti, si condividono i valori, le regole, i doveri, non è un diritto della persona, ma una incerta attribuzione.

La ricerca di Ciattalia non si contenta però di ricostruire il dato normativo vigente. Va oltre, e si estende a valutare anche le proposte di legge in discussione in Parlamento.

Sono proposte diverse, alcune dichiaratamente orientate alla ricerca di forme di riconoscimento più accettabile del diritto di cittadinanza per i nati in Italia, altre, alla ricerca di come superare gli inconvenienti maggiori della legislazione vigente, una orientata invece a mantenere il punto dello *ius sanguinis* ad ogni costo, ma disposta almeno a semplificare alcuni requisiti e alcuni vincoli.

Il quadro che esce da questa analisi dei nuovi progetti normativi presenta però luci ed ombre.

Troppe cautele, troppi vincoli, troppe differenziazioni o condizioni richieste di cui è difficile capire la ragione sostanziale, per poter guardare con ottimismo al dibattito in corso su questi testi. Dibattito che peraltro, essendo ormai imminente la fine della legislatura, ben difficilmente potrà portare all'approvazione di una nuova normativa.

La ricerca di Ciattalia peraltro conferma questa convinzione.

Un pregio ulteriore della ricerca è infatti quello di rendere in qualche modo "dinamico" anche dal punto di vista fattuale il confronto fra la legislazione attuale e le proposte in campo.

Le proiezioni contenute nell'ultima parte della ricerca, elaborate proprio sulla base del confronto fra le due ipotesi normative, quella in vigore, e le più favorevoli fra quelle in campo, dimostrano infatti che anche un nuovo quadro normativo che fosse legato al contesto attuale non condurrebbe fra meno di venti anni a forme di integrazione e riconoscimento dei diritti degli immigrati di seconda generazione adeguato non solo alle loro aspettative ma anche a quelli che dobbiamo chiamare

legittimi riconoscimenti di una parità e di una eguaglianza senza distinzione di razza o di religione che la nostra Costituzione pone come architrave di tutto il quadro costituzionale e che invece la normativa nega o non riconosce nella misura dovuta.

Il terzo aspetto che ogni ricerca di questo genere deve curare, per essere completa ed esaustiva, riguarda la verifica sul campo delle opinioni di coloro che, essendo immigrati di seconda generazione, manifestano.

Anche su questi aspetti la ricerca di Cittalia, pur nella dichiarata limitatezza del suo campione, è tanto interessante quanto esaustiva.

Se si leggono attentamente le opinioni rilevate, si registra un'evidente insofferenza di questi giovani nel dover faticare tanto per vedersi riconosciuto un diritto che essi considerano "naturale" in virtù della nascita e del percorso di scolarizzazione compiuto. Un diritto "naturale" peraltro che molto spesso si vedono negato perché implicati nelle pastoie burocratiche, o nei vincoli predisposti dalla normativa attuale.

Per contro se si leggono le opinioni degli italiani, così come rilevate e elaborate dalla ricerca, si vede agevolmente che esse sono frammentate e divise ma in sostanza ripercorrono esattamente la situazione attuale.

Da un lato ci sono grandi aperture, specie in materia di diritti, in particolare di quello alla salute (ma già meno rispetto all'istruzione e alla scuola). Dall'altro vi sono limiti evidenti alla concessione piena di altri diritti, specie rispetto al diritto al lavoro o a specifiche provvidenze, quali le case popolari. Infine vi sono perduranti incertezze sulle regole da adottare quando dalla proclamazione generica e generosa della parità più dichiarata, si passa a proporre ipotesi concrete di riconoscimento di specifici diritti.

Dunque questa indagine di Cittalia, indagine che nella sua ricchezza contiene molto più di quanto qui si sia detto, sollecita al dibattito e alla richiesta di nuovi approfondimenti. Emerge con evidenza che l'Italia e la sua opinione pubblica si trovano ancora in mezzo al guado e aggiungerei colpevolmente perché il fenomeno presenta caratteristiche tali e rilevanti per il futuro del Paese che va affrontato con decisione, come evidenzia la ricerca nella parte riguardante gli scenari futuri quantificando una crescita inevitabile del fenomeno.

Forse è mancata finora in questo ambito, come in tanti altri non meno strategici per il Paese, una riflessione attenta e matura, non orientata solo a ricercare il consenso elettorale "a breve", ma ad aiutare l'Italia a uscire dalle sue contraddizioni e a governare i fenomeni che la modernità determina, al fine di imboccare una via decisa al riconoscimento dei diritti di chi, nato sul nostro territorio come i suoi coetanei, non potrà comunque a lungo tollerare discriminazioni.

Allo stesso tempo, come la ricerca dimostra, non è ancora divenuta coscienza

collettiva quale sia la portata reale del fenomeno col quale siamo chiamati a confrontarci.

Se fosse chiaro a tutti che ai trends attuali nel 2029 (fra meno di venti anni) i minori stranieri saranno circa due milioni e dunque che un minore ogni cinque minori viventi in Italia sarà di origine straniera e che di questi ben un milione e settecentosettantamila saranno nati in Italia, nessuno potrebbe essere indifferente al fatto che in base alla leggi attuali pochi di essi potrebbe avere la cittadinanza. Che dire dunque? Certamente che questa ricerca è preziosa non solo per i dati che offre e per la ricostruzione, tanto sofisticata quanto chiara e interessante che fa della legislazione vigente, ma anche per i problemi che pone al lettore e allo studioso.

Non solo il benessere e la democrazia del nostro Paese, ma anche la sua cultura, il suo modo di vivere, il modo stesso di essere della nostra società, dipenderanno moltissimo dalle soluzioni che daremo ai problemi tuttora aperti e che questa ricerca mette in pieno luce.

Ogni giorno che passa nell'inerzia collettiva è una colpa in più di cui ci macchiamo verso i nostri figli e verso noi stessi.

Capitolo 1

La presenza dei minori e dei giovani stranieri in Italia: una realtà in rapida trasformazione

di *Monia Giovannetti e Lorenza Malucelli*

1.1. Dai minori stranieri alle «seconde generazioni»

Appunti dal dibattito e dalla ricerca

La crescita esponenziale dei minori stranieri, avvenuta in Italia nel corso dell'ultimo decennio, è tra gli indici più significativi dell'evoluzione del fenomeno migratorio nel nostro paese. In specifico, essa segnala l'avvenuto passaggio dall'«immigrazione per lavoro e temporanea», che comprende i progetti migratori anche provvisori di individui soli, ad un'«immigrazione permanente e di popolamento» basata su insediamenti durevoli¹.

Nonostante l'attenzione della sfera politico-mediatica italiana sia ancora fortemente concentrata sugli arrivi di nuovi immigrati e sul contrasto all'immigrazione irregolare, molte comunità (tra cui quelle marocchina, albanese, cinese e più recentemente quella rumena, per citare solo le più influenti numericamente) hanno raggiunto uno stadio avanzato del ciclo dell'immigrazione, quello appunto della «seconda generazione»². Un fatto di cui l'istituzione nazionale più consapevole è stata sicuramente la scuola che, come vedremo, ha giocato finora il ruolo di un isolato avamposto.

Se le seconde generazioni rappresentano, quindi, un punto di svolta nell'insediamento delle comunità immigrate nel paese ricevente, lo studio di questo «processo di stabilizzazione»³ - che ha già una lunga tradizione in paesi

¹ Cfr. Ambrosini M., "Il futuro in mezzo a noi. Le seconde generazioni scaturite dall'immigrazione nella società italiana dei prossimi anni", in Ambrosini M. e Molina S. (a cura di) *Seconde generazioni. Un'introduzione al futuro dell'immigrazione in Italia*, Torino, Ed. della Fondazione Giovanni Agnelli, 2004, pp. 1-49.

² Andall J., "Italiani o stranieri? La seconda generazione in Italia", in Sciortino G. e Colombo A. (a cura di), *Stranieri in Italia. Un'immigrazione normale*, Bologna, Il Mulino, 2003, p. 281.

³ Portes A. Fernandez-Kelly P. e Haller William J., "L'assimilazione segmentata alla prova dei fatti: la nuova seconda generazione alle soglie dell'età adulta negli Stati Uniti" in Ambrosini M. e Molina S. (a cura di) *Seconde generazioni. Un'introduzione al futuro dell'immigrazione in Italia*, Torino, Ed. della Fondazione Giovanni Agnelli, 2004, pp. 55-103.

quali l'Inghilterra, la Francia, la Germania, ma soprattutto gli Stati Uniti - individua nei processi di inserimento e di integrazione dei «figli della prima generazione di immigrati» un punto di osservazione strategico per misurare la riuscita del processo migratorio e per prevedere le trasformazioni che le comunità immigrate esprimeranno nel lungo periodo.

La posizione delle seconde generazioni è altresì cruciale per la comprensione dei profondi mutamenti in senso multiculturale in atto nelle società avanzate. È con la loro presenza che vengono poste in discussione per la prima volta nella società di accoglienza «i concetti statici»⁴ e *naturalizzati* di identità, di nazionalità e di cittadinanza. Come sostiene ancor più esplicitamente Ambrosini, le seconde generazioni rendono tangibile «la crisi irreversibile di una società idealmente omogenea per lingua, per razza, per religione»⁵. Una metamorfosi che nei paesi dell'Europa meridionale, e in particolar modo in Italia, sta diventando rapidamente più visibile, nei confronti della quale è d'obbligo estendere la presa di coscienza nei diversi settori della società ed accrescere le conoscenze disponibili.

Nel campo degli studi sociali sull'immigrazione è stata realizzata anche in Italia a partire dagli anni '90 un'ormai ragguardevole mole di indagini empiriche che rivolgono la loro attenzione alle seconde generazioni. L'adozione di una «prospettiva generazionale» ha permesso di evidenziare le discontinuità tra gli appartenenti alla prima generazione di immigrati, che nell'esperienza migratoria hanno conosciuto un radicale cambiamento del contesto di vita e di posizione sociale, e i membri delle generazioni successive la cui socializzazione è avvenuta, in tutto o in parte, nel nostro paese.

Gli elementi di discontinuità tra la prima e la seconda generazione, evidenziati nella letteratura internazionale, consistono principalmente in un diverso sistema di aspettative e in «quella specifica ricerca dell'identità» su cui si misurano necessariamente i figli degli immigrati⁶.

Socializzati agli stili di vita e di consumo che condividono con coetanei italiani e spinti dai genitori che ripongono sui figli aspirazioni di promozione sociale, le seconde

⁴ Cfr. Andall, *op.cit.* p. 286.

⁵ Cfr. Ambrosini, *op.cit.* p. 5.

⁶ Demarie M. e Molina S. "Introduzione. Le seconde generazioni. Spunti per il dibattito italiano", in Ambrosini M. e Molina S. (a cura di) *Seconde generazioni. Un'introduzione al futuro dell'immigrazione in Italia*, Torino, Ed. della Fondazione Giovanni Agnelli, 2004, p. XIV.

generazioni segnano la rottura con il modello di «integrazione subordinata»⁷ vissuto dalla prima generazione, che è stato determinante per l'accettazione sociale della prima fase del fenomeno migratorio nella società italiana. La questione che si pone è, quindi, quella dei potenziali esiti derivanti da questa discontinuità generazionale. Come emerge dagli studi sui processi d'integrazione delle «nuove seconde generazioni» negli Stati Uniti, possono conseguirne sia opportunità di mobilità sociale, sia pericoli derivanti dalla dissonanza tra le aspettative individuali e le risorse accessibili; tra una socializzazione culturale riuscita (adesione ai modelli culturali e ai valori della società) ed esclusione socio-economica (nonché, come vedremo, civile e politica).

Ciò che l'osservazione delle seconde generazioni ha fatto emergere è la non linearità delle modalità di integrazione. In altri termini «inserimento economico, adesione culturale e partecipazione socio-politica non sono necessariamente coesistenti e coerenti»⁸. Come è stato osservato dagli autori della teoria dell'assimilazione segmentata⁹, il processo di integrazione può risolversi in termini paradossali. Ne sono esempio i comportamenti oppositivi dei giovani di seconda generazione dei quartieri urbani di molte metropoli americane ed europee (la

⁷ Negli studi sull'immigrazione, con integrazione subordinata o subalterna si intende un processo di incorporazione degli immigrati fondato sul tacito patto che siano gli stranieri ad occupare le posizioni lavorative più sgradite e diffusamente rifiutate dai lavoratori italiani. Come esplicita Ambrosini «in questo schema, gli immigrati "ben integrati", dal punto di vista degli autoctoni, sembrano essere quelli che svolgono lavori umili senza esprimere proteste, rivendicazioni o aspirazioni verso posizioni più qualificate» (Ambrosini, *op.cit.*, 17).

⁸ Demarie M. e Molina S., *op.cit.*, p. XIX.

⁹ Dai primi studi longitudinali sulle nuove seconde generazioni negli Stati Uniti (Portes, A. e Zhou, M., 1993, «The new second generation: segmented assimilation and its variants», in *Annals of the American Academy of Political and Social Science*, n. 530, novembre, pp. 74-96) emersero risultati che contraddicevano la teoria assimilazionista classica che vedeva l'integrazione delle seconde generazioni immigrate come un processo lineare, una volta che avessero acquisito le competenze linguistiche e fossero state socializzate ai valori e ai modelli comportamentali della società ricevente. Ciò che emerse fu definita piuttosto come un'assimilazione verso il basso (*downward assimilation*) a cui erano particolarmente esposte alcune nazionalità come quelle latino-americane e gli africani di colore. Da queste prime ricerche Portes e Zhou formularono la teoria dell'assimilazione segmentata. Un approccio che mette in discussione l'idea che la strategia migliore per l'integrazione e la mobilità sociale dei figli degli immigrati sia quella dell'adesione ai valori, ai modelli, alle aspirazioni dominanti nella società d'accoglienza (cfr. Andall, *op.cit.* 2003). Anzi, i sociologici americani propongono un modello tripartito di adattamento e di «incorporazione»: a) l'acculturazione e l'integrazione nella classe media bianca; b) la povertà e l'assimilazione nell'underclass; c) l'avanzamento economico accompagnato dalla conservazione cosciente dei valori della cultura di origine.

cosiddetta «ribellione della seconda generazione»¹⁰). Comportamenti anomici che non sarebbero «risultanti da estraneità culturale ai modelli sociali prevalenti, ma all'opposto da un successo del percorso di acculturazione che non trova nel contesto socio-economico effettivo le opportunità per realizzarsi (...). Per converso, si considerino i buoni risultati di inserimento economico di popolazioni di origine cinese, ad esempio, cui non corrispondono se non minimali livelli di inserimento sociale»¹¹.

La seconda discontinuità è relativa alla formazione della dimensione identitaria e del proprio sistema di valori, da una posizione in bilico tra la percezione e «il desiderio di essere uguale e quello di essere differente» nei diversi contesti di vita – in famiglia, a scuola, nel gruppo di pari, in strada, ecc.¹². Contesti nei quali i giovani stranieri sono chiamati ad ingaggiare un'estenuante negoziazione tra un'identità *per sé* auto-evidente e le «identificazioni esterne»¹³ critiche, pregiudiziali, stigmatizzanti a cui potenzialmente sono esposti. Da tale dinamica possono derivare crisi a livello individuale ed anche familiare nella forma di «crisi identitarie» e di «conflitti intergenerazionali», oppure produrre a livello sociale e culturale una «reinvenzione o reinterpretazione della cultura d'origine»¹⁴.

Da tali discontinuità discendono specifiche e «generazionali» modalità nei percorsi di adattamento e di integrazione sociale che sono state oggetto anche in Italia di importanti indagini campionarie realizzate nell'ultimo decennio¹⁵ con l'obiettivo di comprendere quali siano i fattori che più di altri favoriscono il buon esito del

¹⁰ Cfr. Piore, M. (1979), *Bits of passage. Migrant labour and industrial societies*, New York, Cambridge University Press; Perlmann, J. e Waldinger, R. (1997), «Second generation decline? Children of immigrants, past and present - A reconsideration», in *International Migration Review*, vol. 31, n. 4, pp. 893-921.

¹¹ Cfr. Demarie M. e Molina S., *op.cit.*, p. XIX.

¹² Cfr. Demarie M e Molina S., *op.cit.*, p. XV.

¹³ Brubacker R. e Cooper F., «Beyond Identity» in *Theory and Society*, 29, 2000, n. 1, pp. 1-47.

¹⁴ Demarie M e Molina S., *op.cit.*, p. XV.

¹⁵ 1999/2000, una survey nelle III classi delle scuole secondarie di I grado di 9 città italiane diretta da L. Queirolo Palmas dell'Università di Genova; 2000/2001 la ricerca nazionale «Appartenenza etnica, processi di socializzazione e modelli formativi» coordinata da L. Ribolzi dell'Università di Genova; 2005/2006 ITAGEN2 prima indagine a livello nazionale nelle scuole secondarie di I grado di 48 province italiane e 10 regioni diretta da G. Dalla Zuanna dell'Università di Padova; 2006/2008 una survey effettuata tra i giovani figli di immigrati inseriti nelle ultime due classi degli istituti superiori delle province di Milano, Padova, Genova e Napoli coordinata da E. Colombo dell'Università degli studi di Milano, *Adolescenti figli di migranti in Italia: valori, identificazioni, consumi, progetti futuri. Ipotesi teoriche a confronto sul percorso di integrazione/esclusione delle nuove seconde generazioni*, per citare solo le più ampie.

processo di inserimento delle seconde generazioni e quali siano gli ostacoli. Coerentemente al fatto che le «seconde generazioni» di immigrati in Italia è attualmente in età scolare (come vedremo successivamente dall'analisi dei dati, si può ragionevolmente affermare che sono composte totalmente da minori), la maggior parte delle ricerche si è svolta nel contesto educativo, mentre un numero per ora ancora esiguo si è focalizzato sugli sbocchi professionali e l'inserimento lavorativo dei giovani stranieri¹⁶. Tale circostanza è condizione necessaria ma non sufficiente a motivare l'attenzione degli scienziati sociali ai percorsi scolastici degli alunni stranieri. Lo spazio educativo è luogo cruciale nel facilitare il processo di integrazione perché gioca un ruolo basilare nella formazione del «capitale umano». Una buona integrazione scolastica delle seconde generazioni, infatti, «è considerata in letteratura una robusta misura dell'integrazione del gruppo nel suo insieme», dato che avrebbe effetti positivi sulle tre dimensioni fondamentali del processo di integrazione: quella economica, culturale e sociale¹⁷.

Proprio dagli studi sull'universo scolastico che rappresenta abbastanza fedelmente, come vedremo dall'analisi dei dati, le situazioni dei minori stranieri in Italia, emergono indicazioni importanti sotto il profilo concettuale e metodologico per il lavoro teorico e politico sulle seconde generazioni. Come sottolinea Queirolo Palmas¹⁸, la scuola è «uno spazio sociale segnato da una profonda eterogeneità e strutturato da crinali di distinzione più complessi rispetto all'opposizione binaria nazionale/non nazionale, italiano/straniero».

In tal senso le indicazioni che vengono suggerite dall'importante saggio di Demarie e Molina¹⁹ sono innanzitutto *la pluralità e il linguaggio*. In primo luogo, l'invito ad adottare il concetto di «seconda generazione» in termini plurali per dare conto della complessità di dimensioni va declinato nel tentativo di rappresentare i molteplici percorsi di inserimento dei figli degli immigrati nelle società d'accoglienza. In secondo luogo, l'invito ad un atteggiamento riflessivo rispetto all'imprecisione del linguaggio e alla problematicità del lessico che si utilizza nei diversi contesti internazionali per descrivere un «oggetto sociologico fortemente investito da processi di stigmatizzazione nello spazio mediatico»²⁰.

¹⁶ Greco S., *Seconde generazioni: il passaggio dalla scuola al mercato del lavoro tra opportunità e rischi*, Working Papers, del Dipartimento di studi sociali e politici, 2010.

¹⁷ Casacchia O., Natale L., Guarneri A., *Tra i banchi di scuola. Alunni stranieri e italiani a Roma e nel Lazio*, Franco Angeli, 2009.

¹⁸ Queirolo Palmas L., "Istruzione e migranti: dove va la ricerca?", in Giovannini G. e Queirolo Palmas L. (a cura di), *Una scuola in comune. Esperienze scolastiche in contesti multietnici italiani*, Edizioni Fondazione Giovanni Agnelli, 2002, p. 2.

¹⁹ Demarie M. e Molina S. *op.cit.* 2004.

²⁰ Queirolo Palmas L., *op.cit.*, 2002, p. 2.

Dalla vicina Francia, presentando la situazione della «seconda generazione» nel suo paese, Wihtol de Wenden denuncia i rischi legati alla dominanza del «paradigma secondo-generazionale»: «confinati in questa categoria, i figli degli immigrati vedono già deterministicamente pregiudicato il loro futuro»²¹. In sostanza, la categoria «seconde generazioni» potrebbe rimarcare «che il passaggio dalla prima a quelle che la seguono non rimuove la condizione di immigrato/straniero, ma al contrario la prolunga nel tempo»²².

Come sarà fra poco evidente trattando l'immagine dei minori stranieri in Italia che emerge dalle rilevazioni statistiche sulla popolazione, il pericolo di una presentazione semplificata e appiattita sulla nazionalità è presente, quanto quello di «smarrire la tracciabilità statistica delle seconde generazioni adulte»²³.

In sostanza, il lavoro di sintesi che presentiamo si misura con le difficoltà di stabilire una definizione di «seconda generazione» e con la pluralità di significati con cui il concetto viene utilizzato.

Cosa viene inteso, quindi, per «seconde generazioni»?

Dalla letteratura scientifica emerge un generale accordo su una definizione ampia che comprende «gli individui nati da almeno un genitore immigrato»²⁴. In base a tale definizione, ad esempio, l'Istituto nazionale di statistica rileva dalle iscrizioni in anagrafe per nascita i dati sui nati in Italia da madre e/o da padre con cittadinanza non italiana. Tale insieme di individui che comprende, quindi, sia i nati da entrambi i genitori stranieri sia da coppie miste si riferisce a situazioni molto differenziate tra loro. Si pensi al solo fatto che i figli di una coppia mista ricevono alla nascita la cittadinanza italiana del genitore nativo, mentre i figli nati in Italia di una coppia di stranieri acquisiscono la cittadinanza di uno o di entrambi i genitori. Da questa definizione di «seconda generazione» rimangono statisticamente invisibili, inoltre, i nati da genitori italiani di cui almeno uno in precedenza straniero e poi naturalizzato²⁵, ma soprattutto sono esclusi i figli di

²¹ Wihtol de Wenden C., «Giovani di seconda generazione: il caso francese», in Ambrosini M. e Molina S. (a cura di) *Seconde generazioni. Un'introduzione al futuro dell'immigrazione in Italia*, Torino, Ed. della Fondazione Giovanni Agnelli, 2004, pp. 107-128.

²² Chiodi M., Benadusi M. (a cura di), *Seconde generazioni e località. Giovani volti delle migrazioni cinese, marocchina e romena in Italia*, Francesco Edizioni Fondazione Labos e Cisp, 2006.

²³ Demarie M. e Molina S., *op.cit.*, p. XIII.

²⁴ Impicciatore R., «Le seconde generazioni: inquadramento generale», in *Stranieri non immigrati. I figli degli immigrati. Seconde generazioni in provincia di Bologna*, Osservatorio delle immigrazioni, Provincia di Bologna, Anno, 2005, N. 3, p. 4.

²⁵ Strozza S., «Le seconde generazioni in Italia: il punto della situazione», in Casacchia O., Natale L., Guarneri A., *Tra i banchi di scuola. Alunni stranieri e italiani a Roma e nel Lazio*, Franco Angeli, 2009, p. 4.

immigrati che sono nati all'estero e che sono arrivati in Italia insieme ai genitori o per ricongiungersi con loro, ancora minorenni.

Queste considerazioni hanno suggerito una scomposizione della categoria «seconda generazione» in base alla temporalità dell'esperienza migratoria rispetto alla fase del ciclo di vita dei figli degli immigrati e del loro processo di socializzazione e formazione. L'approccio maggiormente adottato è quello cosiddetto «decimale» del sociologo americano di origini cubane Rubén Rumbaut²⁶ che identifica i nati nel paese di immigrazione come la seconda generazione propriamente detta, e articola in base all'età all'arrivo le «quasi –seconde generazioni». La generazione 1,75 è costituita dai minori arrivati in età prescolare (< di 6 anni), la generazione 1,50 è composta da quelli giunti nella prima fase dell'età scolare (6-13 anni) e la generazione 1,25 da quelli nella fascia d'età corrispondente alla scuola superiore (4-17 anni) (cfr. Prospetto A).

Altri autori, attribuendo al processo di socializzazione primaria e alla scolarizzazione i tratti rilevanti del comportamento sociale, comprendono nella «seconda generazione» i nati nel paese d'arrivo e quelli giunti in età prescolare (0-5 anni)²⁷. Infine, il significato più ampio, ma anche più impreciso, di seconde generazioni comprende non solo i figli nati in Italia da genitori immigrati, ma anche i minori stranieri immigrati.

Per tratteggiare un profilo statistico delle seconde generazioni in Italia utilizzeremo i dati provenienti dalle rilevazioni ufficiali sulla popolazione residente (Fonte: Demo-Istat) e sulla popolazione scolastica (Fonte: Ministero dell'Istruzione, della Università e della Ricerca – MIUR). Nonostante i limiti riscontrabili nell'immagine statistica dell'aggregato che ci interessa (cfr. Prospetto A), essa rappresenta la base indispensabile per misurare le dimensioni che ha assunto il fenomeno nell'ultimo decennio e per osservarne alcune caratteristiche strutturali.

Le informazioni disponibili sono focalizzate su due gruppi principali: i «minori stranieri» che risiedono nel nostro paese e gli «alunni stranieri» iscritti nel sistema scolastico nazionale, tra cui sono potenzialmente compresi non solo i residenti, ma anche chi è regolarmente soggiornante ma non residente e chi è irregolare (a cui è normativamente garantito l'accesso all'istruzione). Inoltre, l'Istat adottando la definizione internazionale «allargata» di seconda generazione: rende fruibili alcuni dati su «i nati da almeno un genitore straniero», che comprendono oltre alle seconde generazioni propriamente dette, i figli italiani di coppia mista

²⁶ Cfr. Rumbaut R. (1997), «Assimilation and its discontents: between rhetoric and reality», in *International Migration Review*, vol. 31, n. 4.

²⁷ Cfr. Favaro G. *Il mondo in classe*, Nicola Milano editore, Bologna, 2000; Andall, *op.cit.* 2002; Ambrosini e Molina, *op.cit.*, 2004.

Prospetto A

SECONDE GENERAZIONI**FAMIGLIA IMMIGRATA**

**LUOGO D'ORIGINE
DEL NUCLEO FAMILIARE**

**TEMPISTICHE MIGRATORIE IN
RELAZIONE AL CICLO DI VITA
DEL FIGLIO/A**

G 2

**ENTRAMBI STRANIERI
(NATI ALL'ESTERO)**

NATO/A IN ITALIA

G2 «MISTA»

**COPPIA «MISTA»
(NATO/A ALL'ESTERO E
NATO/A IN ITALIA)**

NATO/A IN ITALIA

G2 + G2 «MISTA»

**ALMENO UN GENITORE STRANIERO
(NATO/A ALL'ESTERO)**

NATO/A IN ITALIA

G 1.75**« QUASI SECONDA GENERAZIONE »**

**ENTRAMBI STRANIERI
(NATO/A ALL'ESTERO)**

**NATO/A ALL'ESTERO
(IN ITALIA DALL' ETA' PRESCOLARE)
< 6 ANNI**

G 1.50

**ENTRAMBI STRANIERI
(NATO/A ALL'ESTERO)**

**NATO/A ALL'ESTERO
(IN ITALIA DALL' ETA' DELLA FORMAZIONE
PRIMARIA e SEC. I GRADO) 6 -13 ANNI**

G 1.25

**ENTRAMBI STRANIERI
(NATO/A ALL'ESTERO)**

**NATO/A ALL'ESTERO
(IN ITALIA DALL' ETA' DELLA FORMAZIONE
SECONDARIA II GRADO) 14 -17 ANNI**

1.2. Evoluzioni e cambiamenti nell'ultimo decennio

Una componente della popolazione in costante crescita

La presenza di minori con cittadinanza straniera regolarmente residenti in Italia ha raggiunto nel 2011²⁸ un numero complessivo vicino al milione (993.238). Essi rappresentano il 21,7% della popolazione straniera (4.570.317) e il 9,7% del totale dei minori (italiani e stranieri).

Queste considerevoli cifre sono tra gli indicatori più evidenti del grado di stabilità e di radicamento raggiunto dall'immigrazione nella società italiana, pur con forti differenze territoriali.

La distribuzione dei minori stranieri lungo la penisola segnala una disomogeneità tra le aree territoriali e, in particolare, una concentrazione nelle regioni settentrionali ancora più spiccata di quella della popolazione straniera complessiva (il 65,8%, contro il 61,2%) (Tab. 1).

Tab. 1. Minori stranieri residenti in Italia al 1° Gennaio 2011

Ripartizioni territoriali	Minori stranieri residenti	Popolazione straniera residente	% minori sul totale stranieri residenti	% minori stranieri sul totale dei minori
Nord-Ovest	375.009	1.597.389	23,5	14,4
Nord-Est	278.329	1.200.881	23,2	14,6
Centro	229.320	1.153.057	19,9	12,0
Sud e Isole	110.580	618.990	17,9	2,9
Italia	993.238	4.570.317	21,7	9,7


Fonte: Elaborazione Cittalia su dati Istat - <http://demo.istat.it>

Se osserviamo gli andamenti nell'ultimo decennio emerge chiaramente una crescita costante: dal 2000 al 2011 i minori stranieri nel nostro paese sono passati da 229.851 a 993.238, con un incremento pari al 332% (Fig. 1).

La rilevanza di questa giovane «seconda generazione» è ben rappresentata da due diversi indici: l'incidenza sulla popolazione straniera e quella calcolata

²⁸ Fonte: Istat (dato riferito al 1° gennaio 2011).

sulla popolazione minorile complessiva (italiani e stranieri). Il loro peso sulla popolazione straniera totale è aumentato di quasi 4 punti percentuali. Nel 2000 i minori rappresentavano il 18,1% degli stranieri residenti e nel 2011 il 21,7%, a fronte di un'incidenza generale dei minori (italiani e stranieri) sul totale della popolazione del 16,9% (Fig. 2).




Anche l'incidenza sulla popolazione minorile è costantemente cresciuta nel decennio, passando dal 2,8% al 9,7% (Fig. 3). L'area territoriale dove il loro peso è più elevato è il nord-est. I circa 300.000 minori stranieri che vi abitano costituiscono il 14,6% della popolazione giovanile, all'opposto nelle regioni meridionali e nelle isole maggiori la loro rilevanza sui coetanei appare molto più ridotta (il 2,9%)

Fig. 2. Minori stranieri residenti in Italia, 2000-2011
(% sulla popolazione straniera residente)



Fonte: elaborazione Cittalia su dati Istat

Fig. 3. Minori stranieri residenti in Italia, 2000-2011
(% sul totale dei minori)



Fonte: elaborazione Cittalia su dati Istat

Seconde generazioni o «quasi»: i figli nati e i figli immigrati

Nell'ultimo decennio²⁹, i due principali flussi che determinano l'aggregato dei minori stranieri - le nascite da genitori stranieri e gli arrivi al seguito dei familiari o per ricongiungimento - hanno registrato entrambi una crescita in termini assoluti (Tab. 2). Tuttavia, a partire da una situazione di sostanziale equilibrio tra i due gruppi all'inizio del decennio, la proporzione dei minori nati in Italia è straordinariamente cresciuta rispetto a quella degli immigrati dall'estero, ed essi costituiscono oramai il 71% del totale dei minori stranieri residenti.

Tab. 2. Minori stranieri in Italia, 2000-2010


(v.a.)

	Minori stranieri immigrati in Italia	Minori stranieri nati in Italia	Minori stranieri residenti in Italia
2000	111.679	118.171	229.851
2001	130.146	147.830	277.976
2002	102.801	181.423	284.224
2003	138.025	215.114	353.139
2004	148.393	264.039	412.432
2005	185.782	316.010	501.792
2006	211.721	373.775	585.496
2007	227.801	437.824	665.625
2008	256.764	510.296	767.060
2009	275.048	587.405	862.453
2010	268.206	665.487	933.693

Fonte: Elaborazione Cittalia su dati Istat - <http://demo.istat.it>

²⁹ Il periodo considerato va dall'anno 2000 fino al 2010, in quanto non ancora disponibili i dati sulle nascite per l'anno 2011.

Dal grafico (Fig. 4) appare come il forte incremento della popolazione minorile straniera sia dato principalmente dalla crescita vertiginosa avuta dai minori stranieri nati in Italia. A fronte dei circa 250mila minori nati all'estero, oltre 700mila sono nati in Italia, ciò significa che 2 minori su 3 di origine straniera sono nati nel nostro Paese.



Seconde generazioni «pure» e «miste»: la forte crescita delle nascite

L'incidenza dei nati da entrambi i genitori stranieri sul totale delle nascite è passata dal 4,5% nel 2000 al 13,6% nel 2010 (Tab. 3). Nel 2004 si registra un balzo nel numero dei nati stranieri (+ 45% rispetto all'anno precedente) cui hanno fatto seguito aumenti delle nascite annuali molto più contenuti, fino al lieve +1,3% registrato nel 2010.

Se a tale aggregato aggiungiamo anche i nati da coppie miste, che costituiscono attualmente il 26% dei nati da almeno un genitore straniero (Fig. 5), nello stesso decennio l'incidenza dei nati stranieri sulle nascite è aumentata da circa il 7% ad oltre il 18%.


Tab. 3. Nati in Italia per tipologia di coppia dei genitori
Anni di iscrizione in anagrafe 2000-2010
 (% sul totale delle nascite di italiani e stranieri)

Tipologia di coppia dei genitori	Madre e padre entrambi stranieri	Madre straniera e padre italiano	Madre italiana e padre straniero	Nati da almeno un genitore straniero
2000	4,5	1,7	0,5	6,7
2001	5,0	1,8	0,6	7,3
2002	5,6	2,0	0,6	8,1
2003	6,1	2,4	0,7	9,1
2004	8,4	2,6	0,7	11,7
2005	9,3	2,9	0,8	12,9
2006	10,2	3,2	0,8	14,1
2007	11,3	3,3	0,9	15,5
2008	12,3	3,3	0,8	16,5
2009	13,4	3,6	0,8	17,8
2010	13,6	3,8	1,0	18,4

Fonte: Elaborazione Cittalia su dati Istat - Rilevazione degli iscritti in anagrafe per nascita


Se si osserva la struttura territoriale, l'incidenza dei nati da entrambi i genitori stranieri sul totale delle nascite sale al 20,6% nelle regioni del Nord-Est, al 20,1% in quelle del Nord-Ovest e al 15,3% in quelle centrali, mentre nel meridione e nelle isole il peso dei nati stranieri rimane con il 2,5% molto al di sotto della media nazionale del 2010 (13,6%). Un medesimo andamento riguarda l'aggregato più ampio dei nati da almeno un genitore straniero che comprende anche i nati da coppie miste (Fig. 6).

Fig. 5. Nati in Italia da almeno un genitore straniero per tipologia di coppia dei genitori, 2010



La distribuzione dei diversi aggregati dei nati nelle ripartizioni del paese mostra altre differenze territoriali. Se le regioni centrali e meridionali registrano la quota del 54% del totale delle nascite (italiani e stranieri) contro il 46% delle regioni settentrionali, osservando gli aggregati dei nati stranieri le proporzioni territoriali cambiano di segno. Quasi il 70% delle nascite da entrambi i genitori stranieri si registra nelle regioni dell'Italia settentrionale, il 22% al Centro e il 9% al Sud. Se si considera invece l'aggregato dei nati da coppie miste la quota delle nascite nelle regioni settentrionali diminuisce al 58%, aumenta in quelle centrali di pochi punti percentuali e raddoppia in quelle meridionali e insulari fino al 18,4% (Tab. 4).

Fig. 6. Nati in Italia da entrambi i genitori stranieri o da almeno un genitore straniero per ripartizione geografica, 2010
(valori % sul totale delle nascite)



Fonte: Elaborazione Cittalia su dati Demolstat - <http://demo.istat.it>

Tab. 4. Nati in Italia, nati da entrambi i genitori stranieri e da coppie miste per ripartizione geografica, 2010
(Distribuzione %)


Ripartizioni territoriali	Genitori entrambi stranieri	Coppie miste (madre o padre stranieri)	Totale nascite (italiani e stranieri)
Nord-Ovest	39,3	32,9	26,6
Nord-Est	29,7	25,2	19,6
Centro	21,8	23,5	19,4
Sud e Isole	9,3	18,4	34,5
Italia	100,0	100,0	100,0

Fonte: Elaborazione Cittalia su dati dati Demolstat - <http://demo.istat.it>

La distribuzione territoriale

La distribuzione percentuale dei minori stranieri nelle regioni italiane (Fig. 7) evidenzia che nel 2011 la regione in cui sono presenti il numero maggiore di minori è la Lombardia (il 26% del totale dei minori presenti in Italia).

Fig. 7. Minori stranieri residenti in Italia, 2000-2011
(Distribuzione % per regioni)



In misura nettamente inferiore, al di sotto della metà in termini percentuali, si collocano tutte le altre regioni: il Veneto (con il 12,2% di minori stranieri), l'Emilia Romagna (11,5%), il Lazio (10,1%), il Piemonte (9%), la Toscana (7,6%). Le restanti regioni accolgono complessivamente il 23,6% dei minori, una percentuale inferiore a quella delle presenze nella sola Lombardia.

Un'ulteriore informazione sulla permanenza nel decennio della disomogeneità territoriale della presenza delle seconde generazioni in Italia emerge dal confronto tra gli anni 2000 e 2011 (Tab. 5).

Con riferimento al numero delle presenze di minori stranieri residenti l'incremento maggiore, molto superiore alle media nazionale (+332,1%), è stato registrato in Calabria (+423,6%) mentre l'incremento più basso nelle isole maggiori: in Sicilia (+153, 5%) e in Sardegna (+176,4%). Le variazioni più importanti in termini di crescita si rilevano in tutte le regioni settentrionali ad esclusione del Trentino Alto Adige in cui l'aumento del 319,9% rimane inferiore alla media nazionale. Tra le regioni centrali e meridionali quelle in cui le presenze di minori stranieri residenti sono cresciute con un ritmo superiore alla media nazionale, oltre alla Calabria, sono: l'Umbria (+367%), le Marche (+334,2%), il Molise (+376,9%), la Basilicata (+343,1%). Nelle restanti regioni si è registrata una crescita ma più contenuta.

Rispetto all'incidenza delle seconde generazioni sulla popolazione straniera residente, all'inizio del decennio le Marche erano la regione con la percentuale più alta (il 21,9%); al contrario, nel 2011, la regione con la popolazione straniera residente più giovane è la Lombardia (24,2%), seguita subito dopo dal Veneto (il 22,8%).

Tab. 5. Minori stranieri residenti in Italia, 2011

Regione	2000*		2011	
	N° minori stranieri	% su totale stranieri	N° minori stranieri	% su totale stranieri
Piemonte	18.645	20,1	89.352	22,4
Valle d'Aosta	404	18,6	1.904	21,9
Lombardia	57.066	19,5	257.984	24,2
Trentino Alto Adige	4.879	19,6	20.487	22,7
Veneto	25.152	21,5	121.314	24,0
Friuli Venezia Giulia	4.588	16,8	22.400	21,3
Liguria	5.198	15,6	25.769	20,6
Emilia Romagna	23.798	21,6	114.128	22,8
Toscana	17.633	18,2	75.364	20,7
Umbria	4.523	18,3	21.124	21,2
Marche	7.557	21,9	32.812	22,4
Lazio	28.245	13,6	100.020	18,4
Abruzzo	3.732	17,1	15.623	19,3
Molise	351	17,0	1.674	18,7
Campania	5.946	11,8	25.164	15,3
Puglia	5.670	16,9	18.020	18,8
Basilicata	562	17,1	2.490	16,9
Calabria	2.519	14,5	13.190	17,7
Sicilia	11.217	17,0	28.432	20,0
Sardegna	2.166	16,7	5.987	15,8
Italia	229.851	18,1	993.238	21,7

* Censimento della popolazione.

Fonte: Elaborazioni ISMU su dati Istat - <http://demo.istat.it>

Le principali cittadinanze

È noto che la presenza straniera in Italia si caratterizza per l'ampia diversità dei paesi di provenienza (il numero di cittadinanze nel 2010 era 194³⁰), tant'è che gli studi sociologici faticano ad individuare un preciso *pattern* migratorio relativo al nostro paese³¹. Tuttavia, secondo i dati Istat del 2011, con le prime cinque cittadinanze – Romania, Albania, Marocco, Repubblica Popolare Cinese e Ucraina– si supera comunque il 50% dei residenti stranieri. Per arrivare ai tre quarti del totale occorre nondimeno considerare le 16 più numerose.

Se, come abbiamo precedentemente sostenuto, le nuove nascite, così come i ricongiungimenti familiari, le coppie miste e, in generale, la presenza consistente di minori, sono indici del processo di stabilizzazione del fenomeno migratorio, non tutte le comunità immigrate che costituiscono l'ampio ventaglio delle popolazioni straniere nel nostro paese sono allo stesso punto del processo migratorio, né presentano caratteristiche simili.

Non disponendo di un dato dettagliato rilevante per comprendere una delle caratteristiche fondamentali delle seconde generazioni nel nostro paese³², tenteremo di capire quali comunità sono maggiormente coinvolte dal fenomeno confrontando le principali nazionalità della popolazione straniera residente e quelle dei nati stranieri in Italia (Tab. 6a e Tab. 6b). Elementi distintivi che possiamo attribuire al nostro aggregato d'interesse emergono rispetto al complesso della popolazione fin dalle prime 5 comunità immigrate più numerose del paese. Se dal 2000 al 2006 l'Albania era la cittadinanza straniera prevalente in Italia sia per popolazione complessiva che per numero di minori seguita per entrambi le variabili dal Marocco, che è stata la prima cittadinanza dall'inizio dell'immigrazione nel nostro paese³³; dal 2007 con l'entrata nell'Unione Europea, la Romania si conferma la comunità più rilevante e con il maggior numero di minori. Sono queste le prime tre comunità e, a distanza, anche quella Cinese, particolarmente coinvolte dal fenomeno delle seconde generazioni. L'unica comunità, tra le cinque prevalenti, che non appare tra le prime 16 nazionalità per numero di nascite nel 2010 è quella Ucraina. La forte marcatura di genere (su 100 ucraini 76 sono donne) e un modello migratorio di «stabilizzazione nella mobilità», come direbbe Mirjana

³⁰ Fonte: Istat.

³¹ Cfr. Maccarini A., "I percorsi migratori", in Giovannini G. e Queirolo Palmas L. (a cura di), *Una scuola in comune. Esperienze scolastiche in contesti multietnici italiani*, Edizioni Fondazione Giovanni Agnelli, 2002, p. 38.

³² Un'immagine comunque significativa sulle nazionalità dei minori residenti è disponibile, come si vedrà più avanti, per gli alunni stranieri iscritti nelle scuole italiane.

³³ Cfr. Strozza S., *op.cit.*, 2009.

Morokvasic ascrivendolo alle migrazioni femminili³⁴, potrebbero parzialmente spiegare il minor numero di nascite, ma non esclude la presenza di minori ucraini nel territorio italiano.


Tab. 6a. Stranieri residenti in Italia per paese di cittadinanza e genere. 1 Gennaio 2010				Tab. 6b. Stima dei nati per area geografica e principali paese di cittadinanza, 2010	
Paesi di cittadinanza	Totale popolazione residente	M/F*100		Stima dei nati. Anno di iscrizione 2010	Paesi di cittadinanza
Romania	887.763	85,6	1	14.332	Romania
Albania	466.684	118,4	2	12.875	Marocco
Marocco	431.529	131,6	3	9.219	Albania
Rep. Pop. Cinese	188.352	107,3	4	5.149	Rep. Pop. Cinese
Ucraina	174.129	25,9	5	2.855	India
Filippine	123.584	72,5	6	2.548	Tunisia
India	105.863	146,5	7	2.347	Egitto
Polonia	105.608	41,6	8	2.315	Pakistan
Moldova	105.600	52,1	9	2.219	Bangladesh
Tunisia	103.678	176,3	10	1.799	Nigeria
Rep. di Macedonia	92.847	129,8	11	1.691	Senegal
Perù	87.747	66,6	12	1.659	Filippine
Ecuador	85.940	70,3	13	1.611	Rep. di Macedonia
Egitto	82.064	225,3	14	1.530	Moldova
Sri Lanka	75.343	125,4	15	1.505	Sri Lanka
Bangladesh	73.965	204,3	16	1.361	Ecuador
Totale 16 paesi	3.190.696	95,7		65.015	Totale 16 paesi
Fonte: elaborazione Cittalia su dati Demolstat					

³⁴ Morokvasic, M., "Settled in mobility: Engendering post-wall migration in Europe", in *Feminist Review*, 2004, 77.

Dalle statistiche scolastiche sulla cittadinanza degli alunni stranieri, infatti, troveremo conferma della loro esistenza e possiamo presumere che siano arrivati in Italia in età adolescenziale, col grado di autonomia sufficiente per seguire una madre sola e lavoratrice, dato che il gruppo più consistente tra loro frequenta le scuole superiori (vedi più avanti Fig. 14 c).

Seconde generazioni molto giovani: la struttura per età

Il forte aumento delle nascite da genitori stranieri in questo ultimo decennio si riflette sulla struttura per età dei minori stranieri residenti. Nel 2011 i minori di età inferiore a 15 anni sono giunti a costituire l'87% della popolazione minorile straniera e ben il 96%, quasi l'intero universo, delle seconde generazioni propriamente dette (Fig. 8).



Se la quota della popolazione straniera sul totale dei residenti (italiani e stranieri) è attualmente del 7,5%³⁵, i minorenni rappresentano, invece, il 9,7% della

³⁵ Istat – 1 gennaio 2011 – La popolazione straniera in Italia.

popolazione dai 0 ai 17 anni d'età. Gli stranieri dai 14 ai 17 anni, cioè in età da scuola secondaria di II grado rappresentano il 7,6% del totale dei minori di quella classe d'età, mentre quelli dai 6 ai 13 anni d'età, cioè nel ciclo dell'istruzione obbligatoria (scuola primaria e secondaria di I grado) salgono al 17%, una proporzione che aumenta poi al 25% per i bambini dai 0 ai 5 anni, cioè in età da asilo nido e scuola dell'infanzia (Tab. 7).

Tab. 7. Incidenza dei minori stranieri sul totale dei minori per classi d'età, 2003-2011

Classi d'età	0 - 5	6 - 13	14 - 17	Totale 0 - 17
2003	9,4	6,1	2,6	3,7
2004	10,8	7,1	3,2	4,2
2005	13,0	8,6	3,8	5,0
2006	14,9	10,2	4,5	5,9
2007	16,7	11,6	5,1	6,6
2008	18,6	13,3	5,6	7,5
2009	20,8	14,9	6,4	8,4
2010	22,8	16,0	7,1	9,1
2011	24,4	16,9	7,9	9,7

Fonte: Elaborazione Cittalia su dati Demolstat


1.3. Il sistema educativo e scolastico: «avamposto» delle «seconde generazioni»

«Alunni stranieri» nelle scuole di diverso grado

Il maggiore impatto della crescita dei minori stranieri di questo ultimo decennio è avvenuto nel sistema scolastico che, secondo l'opinione condivisa da molti osservatori, è stata l'istituzione più avvertita dei cambiamenti demografici e sociali in atto nella società italiana.


Se si guardano le iscrizioni nelle scuole di ogni ordine e grado – dalle scuole

dell'infanzia, fino alle secondarie di II grado – l'andamento nell'ultimo decennio di quelle degli stranieri appare particolarmente impressionante (+262%), soprattutto se posto in relazione con quello degli alunni italiani, in evidente diminuzione (Fig. 9).



La scuola rappresenta non solo la principale agenzia di socializzazione e lo spazio pubblico per eccellenza in cui ha inizio il processo di inserimento dei giovani stranieri o di origine straniera nella società italiana, ma racchiude alquanto fedelmente il variegato universo delle seconde generazioni, che, come abbiamo visto, sono in gran parte composte da minori in età prescolare e scolare. Per di più, potendo accedere al sistema scolastico italiano tutti i minori stranieri presenti sul territorio (compreso i figli di non residenti e/o di irregolari), i dati censiti dalle istituzioni scolastiche (MIUR) sono relativi ad un aggregato potenzialmente più ampio di quello rilevato dall'ISTAT in base alle fonti anagrafiche. Se confrontiamo, infatti, il numero degli alunni frequentanti ogni ordine di scuola (dalle materne alle scuole superiori) con quello dei minori stranieri residenti (fascia d'età 3-17) negli anni 2003-2011, il numero degli studenti è di poco ma costantemente superiore a quello dei residenti (Fig. 10).

**Fig. 10. Minori stranieri in Italia.
Confronto tra fonti anagrafiche e scolastiche, 2003-2011**



Fonte: Elaborazione Cittalia su dati MIUR e Demostat

Il divario negativo rilevato alla fine degli anni '90, cui aveva fatto seguito l'ipotesi che una «parte consistente di ragazzi e ragazze stranieri presenti sul nostro territorio non frequenti al momento alcuna scuola pur essendo in età d'obbligo scolastico»³⁶ non trova qui riscontro, benché altre fonti ritengano che almeno «alcune migliaia di ragazzi stranieri, o per meglio dire dei loro genitori, non si avvalgano del diritto-dovere nei confronti dell'obbligo scolastico»³⁷.

I dati sulla presenza degli alunni con cittadinanza non italiana mostrano un costante aumento negli ultimi dieci anni: in numeri assoluti sono passati da poco di meno di 200.000 unità ad oltre 700.000 e la loro incidenza sulla popolazione scolastica complessiva è accresciuta dal 2,2% al 7,9% (Tavv. 8-9 e Fig. 11).

³⁶ Cfr. Besozzi E., "L'esperienza scolastica: mobilità, riuscita e significati dell'istruzione", in Giovannini G. e Queirolo Palmas L. (a cura di), *Una scuola in comune. Esperienze scolastiche in contesti multietnici italiani*, Edizioni Fondazione Giovanni Agnelli, 2002, p. 58.

³⁷ Cotesta V., Di Franco G. e Tognonato C. (a cura di), *Le aspettative delle famiglie immigrate nei confronti del sistema scolastico italiano*, ONC-CNEL, Documenti n. 16, 2009.

**Tab. 8. Alunni con cittadinanza straniera per livello scolastico.
A.s.s. 2000/01 - 2010/11
(v.a.)**

Anni scolastici	scuola dell'infanzia	scuola primaria	scuola secondaria I grado	scuola secondaria II grado	Totale
2001/02	39.445	84.122	45.253	27.594	196.414
2002/03	48.072	100.939	55.907	34.890	239.808
2003/04	59.500	123.814	71.447	52.380	307.141
2004/05	74.348	147.633	84.989	63.833	370.803
2005/06	84.058	165.951	98.150	83.052	431.211
2006/07	94.712	190.803	113.076	102.829	501.420
2007/08	111.044	217.716	126.396	118.977	574.133
2008/09	125.092	234.206	140.050	130.012	629.360
2009/10	135.632	244.457	150.279	143.224	673.592
2010/11	144.628	254.644	158.261	153.513	711.046

Fonte: ISMU su dati MIUR

La scuola primaria è stata fin dall'inizio quella più intensamente coinvolta dal fenomeno della stabilizzazione dell'immigrazione nel paese e dalla straordinario incremento delle nascite. Autorevoli osservatori³⁸ prevedono che nonostante la crescita delle iscrizioni sia diminuita di intensità a partire dall'anno scolastico 2007/08, la presenza di alunni stranieri nelle scuole italiane sia destinata ad ampliarsi anche in futuro per effetto dell'aumento delle nascite già avvenute in Italia.

Gli alunni stranieri nelle elementari costituiscono il 9% degli iscritti. Tuttavia, la crescita proporzionalmente più significativa (+ 456,3% in dieci anni) ha riguardato la scuola secondaria di II grado dove gli studenti stranieri sono passati da una quota di appena l'1% sul totale degli studenti al 5,8%.

Tale andamento viene confermato dalla distribuzione degli alunni stranieri per i diversi livelli e ordini di scuola. Confrontando i dati relativi agli anni scolastici 2001/02 con quelli del 2010/11 si evidenzia che i ragazzi frequentanti la scuola

³⁸ Molina S., *I figli dell'immigrazione nella scuola italiana*, Fondazione Giovanni Agnelli, 2010.

superiore passano dal 14% al 21,6%, mentre il peso degli alunni della scuola elementare sul totale degli studenti stranieri diminuisce dal 43% al 36%. Rimane stabile la proporzione dei più piccoli che frequentano le scuole dell'infanzia, circa il 20% e dei preadolescenti iscritti alle scuole medie inferiori (Fig. 12).

Tab. 9. Alunni con cittadinanza straniera per livello scolastico, A.s.s. 2000/01 - 2010/11

(Incidenza % sul totale degli iscritti)

Anni scolastici	scuola dell'infanzia	scuola primaria	scuola secondaria I grado	scuola secondaria II grado	Totale
2001/02	2,5	3,0	2,5	1,1	2,2
2002/03	3,0	3,7	3,1	1,3	2,7
2003/04	3,6	4,5	4,0	2,0	3,5
2004/05	4,5	5,3	4,7	2,4	4,2
2005/06	5,0	5,9	5,6	3,1	4,8
2006/07	5,7	6,8	6,5	3,8	5,6
2007/08	6,7	7,7	7,3	4,3	6,4
2008/09	7,6	8,3	8,0	4,8	7,0
2009/10	8,1	8,7	8,5	5,3	7,5
2010/11	8,6	9,0	8,8	5,8	7,9

Fonte: ISMU su dati MIUR

Così come nell'universo dei minori stranieri residenti i nati in Italia hanno abbondantemente sorpassato quelli immigrati dall'estero, così tra gli alunni di cittadinanza non italiana, i nati in Italia crescono in tutti gli ordini di scuola. La seconda generazione propriamente detta costituisce ormai il 42% del totale degli alunni stranieri. In particolare, i nati sono oltre il 78% degli alunni stranieri nelle scuole materne, cioè nella classe d'età tra i 3 e i 5 anni, superano la metà nella scuola elementare (tra gli alunni d'età compresa tra i 6 e i 10 anni), rappresentano il 23% degli stranieri iscritti alla secondaria di I grado e il 9% di quelli che frequentano le superiori (Fig. 13).

Fig. 11. Alunni stranieri nella scuola italiana.
Valori assoluti e incidenza %. A.s.s. 2001/02 - 2009/10
 (v. a.: incidenze %)





Fig. 12. Distribuzione % degli alunni stranieri per ordine di scuola
 (Confronto tra gli A.s.s. 2001/02 e 2010/11)



Fig. 13. Alunni stranieri nati in Italia per ordine di scuola.
Anni 2007/2008 – 2010-2011
 (% sul totale degli alunni stranieri)



La struttura per nazionalità

Anche dal punto di vista delle nazionalità presenti, la scuola rispecchia la situazione più generale della popolazione straniera residente in termini sia di eterogeneità dei gruppi linguistico-culturali presenti, sia di prevalenza delle principali cittadinanze. Tuttavia, osservando il mondo delle seconde generazioni emergono alcune specificità relative, come abbiamo parzialmente già discusso, al modello di insediamento delle diverse comunità immigrate (Figg. 14 a,b,c,d).


Gli alunni di cittadinanza rumena si confermano il gruppo più numeroso, seguiti dai giovani di nazionalità albanese e marocchina. In tutte le prime tre comunità immigrate prevalgono gli alunni frequentanti il primo ciclo dell'obbligo, in particolare la scuola elementare, e i bambini iscritti alla scuola dell'infanzia (Fig. 14 a).

Tra le novità segnalate dal Ministero dell'Istruzione³⁹, riportiamo l'incremento degli alunni provenienti dalla Moldavia e dall'India che nel 2011 si sono collocati al 5° e al 6° posto per numerosità, dopo quelli Cinesi. Va sottolineato, inoltre, che nella comunità Moldava, con dinamiche simili a quelle precedentemente ipotizzate per la comunità Ucraina, il gruppo di minori più numeroso è quello che frequenta le scuole superiori (Fig. 14 b).

³⁹ ISMU - MIUR, *Alunni con cittadinanza non italiana. Verso l'adolescenza*, Quaderni Ismu 4/2011, Rapporto nazionale A.s. 2010/2011.

Fig. 14 a. Alunni stranieri per principali paesi di cittadinanza e ordine di scuola, A.s.s. 2010/2011


(v.a)



Fonte: elaborazione Cittalia su dati MIUR


Fig. 14 b. Alunni stranieri per principali paesi di cittadinanza e ordine di scuola, A.s.s. 2010/2011

(v.a)




Fonte: elaborazione Cittalia su dati MIUR

**Fig. 14 c. Alunni per paese di cittadinanza e ordine di scuola
A.s.s. 2010/2011
(v.a)**



**Fig. 14 d. Alunni per paese di cittadinanza e ordine di scuola
A.s.s. 2010/2011
(v.a)**



Fonte: elaborazione Cittalia su dati MIUR

Se consideriamo le principali nazionalità presenti tra gli alunni stranieri (ovvero le prime 15) si osserva la netta prevalenza dei paesi dell'Europa centro orientale (Romania, Albania, Moldavia, Ucraina, Macedonia e Polonia), cui segue il gruppo dei paesi asiatici (Cina, India, Filippine e Pakistan), il Nord Africa (Marocco, Tunisia ed Egitto) e, infine, l'America del Sud (Ecuador e Perù) (Fig. 15).

Fig. 15. Alunni con cittadinanza non italiana per principali cittadinanze, A.s.s. 2010/11

(v.a.)




Fonte: elaborazione Cittalia su dati MIUR

Il carattere cosmopolita della scuola italiana di oggi appare in tutta la sua realtà se osserviamo le aeree continentali di provenienza degli alunni stranieri (Fig. 16). Eccetto l'Oceania, sono rappresentati tutti i continenti. In netta prevalenza sono le cittadinanze europee (il 50%), percentuale che aumenta al 54% nelle scuole

secondarie di II grado per l'investimento scolastico particolarmente alto delle comunità Moldave e Ucraine.

Fig. 16. Alunni con cittadinanza non italiana per aree continentali, Anno scolastico 2010/2011
(% totale stranieri)



Fonte: elaborazione Cittalia su dati MIUR

Le cittadinanze dell’Africa rappresentano quasi un quarto degli alunni stranieri (24%) ed aumentano nettamente nelle scuole dell’infanzia (30%) e nella primaria (26%), ma diminuiscono sensibilmente nelle scuole di II grado (17%). A seguire le nazionalità dell’Asia il cui peso (16%) rimane abbastanza stabile in tutti gli ordini di scuola ed, infine, i paesi del continente latino-americano che rappresentano il 10% del totale degli studenti stranieri e che crescono sensibilmente nelle scuole superiori (14%).

Il forte aumento di iscritti nelle scuole superiori

La repentina crescita di studenti stranieri nelle scuole superiori è un dato particolarmente importante per delineare il processo di inserimento sociale delle seconde generazioni perché costituiscono il primo grado di scuola in cui lo studente (e la famiglia) esercita una scelta rispetto alle proprie aspettative sul futuro.

Tra le scuole superiori gli stranieri frequentano prevalentemente gli istituti professionali dove la loro incidenza sul totale degli studenti è la più alta rispetto agli altri tipi di scuole (11,4%). In seconda istanza vengono scelti gli istituti tecnici, mentre si registra una minore presenza nei licei e nell’istruzione artistica, dove è più alta la percentuale degli stranieri nati in Italia, rispettivamente il 12,2% e l’11,6% (Tab. 10).


Tab. 10. Studenti con cittadinanza non italiana nelle scuole secondarie di II grado per tipo di istruzione, A.s. 2010/11

	v.a.	% femmine	% maschi	% nati in Italia sul totale degli studenti stranieri	% sul totale degli studenti
licei	28.675	70,3	29,7	12,2	2,5
istituti tecnici	58.340	44,2	55,8	9,6	6,5
istituti professionali	62.080	45,7	54,3	6,8	11,4
istruzione artistica	4.418	66,7	33,3	11,6	4,6
totale	153.513	50,3	49,7	9,0	5,8

Fonte: ISMU su dati MIUR

La concentrazione formativa degli studenti stranieri è resa ancora più evidente se comparati agli studenti italiani. Le più importanti differenze tra i due gruppi si riscontrano ai due poli della gerarchia esistente tra i diversi tipi di istruzione. Il polo «basso» rappresentato dalle scuole professionali attrae il 40,4% degli studenti stranieri e solo il 19,2% tra gli italiani. Inversamente, il polo «alto» dell'istruzione rappresentato dai licei è frequentato dal 43,9% degli italiani e solo dal 18,7% degli stranieri. La posizione intermedia degli istituti tecnici funge da polo di attrazione «egualitario», in cui le differenze tra i due gruppi sono scarsamente significative: gli studenti stranieri che hanno operato tale la scelta sono il 38% contro il 33,2% tra gli italiani (Fig. 17).


Fig. 17. Studenti con cittadinanza italiana e non per tipo di scuola secondaria di II grado, A.s. 2010/11



Se osserviamo le scelte delle seconde generazioni relative al percorso scolastico adottando un punto di vista di genere, il primo dato che segnala una differenza è l'alta proporzione di ragazze (+ del 70%) che ha fatto la scelta liceale, contro il 30% dei ragazzi. Un simile rapporto si riscontra nel gruppo sicuramente minoritario che ha scelto l'istruzione artistica: per il 67% si tratta di ragazze e per il 33% di ragazzi (Fig. 18).

Ancora più interessante appare il confronto per genere e nazionalità⁴⁰ che consente di far emergere contemporaneamente le differenze interne a entrambi i generi e ai due gruppi, italiani e stranieri (Fig. 19).


Fig. 18. Studenti con cittadinanza non italiana per tipo di scuola secondaria di II grado e per genere, A.s. 2010/11
(%)



In primo luogo, possiamo precisare che l'attrazione egualitaria verso la scelta formativa tecnica è riscontrabile tra i ragazzi, sia italiani (43,1%) che stranieri (42,2%); mentre tra le ragazze le distanze aumentano. Si tratta di un percorso scolastico scelto solo dal 23% delle studenti italiane e dal 33,2% delle straniere, costituendo la seconda opzione più diffusa dopo la formazione professionale. Ed è proprio rispetto a questo ultimo percorso di studi che la tradizionale «vocazione di genere» dei percorsi scolastici sembra perdere pregnanza rispetto allo status di immigrati, benché di «seconda generazione». Pur con proporzioni diverse, la scelta della formazione professionale è la prima per entrambi, ragazzi e ragazze straniere, rispettivamente con il 45,1% tra i primi e il 37,9% tra le seconde.

⁴⁰ Il confronto per genere e nazionalità italiana e non è riferito all'anno scolastico 2009/2010 in quanto non ancora disponibili i dati sugli studenti italiani per l'anno 2010/2011.

Mentre è l'ultima (escludendo per il momento l'istruzione artistica) per ragazze e ragazzi italiani, tra i quali operano questa scelta solo il 17,3 delle prime e il 21,6% dei secondi.



Ai piani alti dell'istruzione secondaria dominano il 54,8% delle ragazze italiane che distanziano i ragazzi autoctoni di 22 punti percentuali. Sebbene in proporzioni minori la scelta scolastica superiore orientata all'università coinvolge ben il 25,2% delle ragazze straniere e solo il 10,7% dei ragazzi. Infine, l'istruzione artistica emerge come percorso «di nicchia» ma privilegiato dal genere femminile: circa il doppio delle ragazze rispetto ai ragazzi, sia italiane che straniere, compie infatti tale scelta.

Attraverso i dati forniti dal MIUR⁴¹ (2011) possiamo specificare le scelte relative alla scuola superiore per le nazionalità prevalenti tra gli studenti (Fig. 20 e 21). La concentrazione negli istituti professionali - con quote superiore alla media (40,4%) - caratterizza in particolare gli allievi del Marocco (55,6%), dell'India (49,9%), dell'Ecuador (49%) e del Perù (41,3%). Le scelte degli studenti di nazionalità rumena, albanese, ucraina, cinese e filippina si attestano più prossime alla media sia della frequenza negli istituti tecnici e sia di quella nei licei.

Fig. 20. Studenti con cittadinanza non italiana nelle scuole secondarie di II grado per tipo di scuola e principali cittadinanze, A.s. 2010/2011



⁴¹ ISMU - MIUR, *op.cit.*, 2011

Fig. 21. Studenti con cittadinanza non italiana nelle scuole secondarie di II grado per tipo di scuola e principali cittadinanze, A.s. 2010/2011



Fonte: ISMU su dati MIUR


Se nella scuola italiana non esiste discriminazione diretta (ovvero l'impossibilità di accedere al sistema dell'istruzione), molti studiosi si interrogano sulle forme di discriminazione indiretta – come la segregazione formativa sopra evidenziata – che portano alla concentrazione di determinati individui in determinati settori del sistema formativo. Eppure la segregazione formativa non è l'unica forma di segregazione osservabile nel sistema scolastico italiano dal punto di vista di uno straniero. Anche la distribuzione poco uniforme della popolazione straniera negli specifici istituti scolastici di ogni ordine⁴² mostra fenomeni, sebbene ancora ridotti, di concentrazione che prefigurano il rischio della formazione di veri e propri «ghetti, ossia di forme di confinamento in ristrette aree territoriali»⁴³. In un quarto (24,3%) dei circa 58.000 dei plessi scolastici non ci sono alunni stranieri: nel 35% delle scuole dell'infanzia, nel 16% della scuole primarie, nel 14% delle scuole secondarie di I grado e nel 20% di quelle di II grado. La maggior parte delle scuole, il 58%, registra una presenza di alunni stranieri inferiore al 15%.

⁴² Cfr. Molina S., *op.cit.*, 2010.

⁴³ Cfr. Mantovani D., *Integrazione e riuscita scolastica delle «seconde generazioni» nella provincia di Bologna*, tesi di dottorato, Università degli studi di Trento, 2009.

Una presenza più consistente – dal 15 al 30% - riguarda il 13,7% delle scuole, in particolare il 15,7% delle primarie e il 16,3% delle scuole medie. Dove si riscontra invece una percentuale di alunni stranieri che va dal 30 al 50% e oltre al 50%, sono rispettivamente il 3,2% e l'0,7 dei plessi; in entrambi i casi si tratta prevalentemente di scuole per l'infanzia (Fig. 22).

**Fig. 22. Plessi della scuola italiana per quota di alunni stranieri
A.s 2010/2011**



Fonte: ISMU su dati MIUR

La « riuscita scolastica » delle seconde generazioni

Stando alle evidenze rilevate sulla base dei dati ministeriali le maggiori problematiche nell'inclusione degli alunni stranieri o di origine straniera

nella scuola italiana sono: il ritardo scolastico⁴⁴ (Tab. 11), l'insuccesso scolastico (Tab. 12) che preannuncia fenomeni di dispersione e abbandono, oltre alle diverse forme di segregazione scolastica, di cui tratteremo più avanti.⁴⁵

Tab. 11 . Alunni in ritardo scolastico per cittadinanza e livello di scuola, A.s. 2010/2011

	alunni con cittadinanza non italiana			alunni con cittadinanza italiana		
	totale	in ritardo	% in ritardo	totale	in ritardo	% in ritardo
primaria	254.647	46.265	18,2	2.572.917	50.445	2,0
sec I grado	158.261	75.869	47,9	1.630.292	138.688	8,5
sec. II grado	153.513	108.320	70,6	2.510.171	630.659	25,1
Totale	566.421	230.454	40,7	6.713.380	819.792	12,2

Fonte: ISMU su dati MIUR

Analizzando i dati sui ritardi scolastici per livello di scuola e comparando italiani e stranieri emerge che nel primo gruppo «si attestano a un livello fisiologico nelle scuole elementari (2%), crescono fino al 8,5% nelle scuole secondarie inferiori e balzano al 25% nei primi due anni di scuola secondaria superiore»⁴⁶; mentre il ritardo fra gli alunni stranieri è sempre più elevato rispetto agli italiani fino a coinvolgere il 70,6% degli studenti delle scuole superiori.

I fattori che sottostanno al ritardo degli alunni stranieri sono molteplici. Il primo riguarda la decisione sulla classe di inserimento per coloro che arrivano in Italia a percorso scolastico già avviato (i neo-arrivati) e il secondo con la «riuscita scolastica», il cui ruolo nell'integrazione delle minoranze nella società ospitante viene enfatizzato da molti studiosi.

Attualmente l'indicazione di fonte ministeriale per l'inserimento scolastico dei minori stranieri è quella della corrispondenza tra classe ed età (fatto salvo la valutazione del livello di apprendimento, la difficile determinazione del quale

⁴⁴ Per ritardo scolastico si intende un rapporto negativo tra l'età anagrafica dello studente e la classe di inserimento.

⁴⁵ Cfr. Mantovani D. *op.cit.*, 2009; Favaro G., *L'immigrazione cambia la scuola*, 2010.

⁴⁶ ISMU - Miur, *op.cit.*, 2011.

pone al centro il problema dell'apprendimento della lingua italiana). Fino ai primi anni del decennio l'orientamento prevalente è stato diverso e, come emerge da risultati empirici, molti ragazzi stranieri sono stati inseriti in una classe inferiore rispetto all'età⁴⁷. Ciò significa che *il ritardo scolastico degli alunni stranieri* non è legato tanto a carenze di apprendimento quanto piuttosto al percorso migratorio. Rispetto alla riuscita scolastica⁴⁸, emerge che nonostante la percentuale di ripetenze sia sempre più elevata tra gli alunni stranieri che tra quelli italiani, il fenomeno è molto meno accentuato di quanto non avvenga per i ritardi scolastici. (Tab. 13) Si ritiene quindi che il ritardo scolastico fra gli stranieri abbia cause inerenti ai percorsi migratori più che alla riuscita scolastica in sé.

Tab. 12. Alunni ripetenti per cittadinanza e livello di scuola, A.s. 2010/2011

	alunni con cittadinanza non italiana			alunni con cittadinanza italiana		
	totale	ripetenti	% ripetenti	totale	ripetenti	% ripetenti
primaria	254.647	3.046	1,2	2.572.917	6.120	0,2
sec I grado	158.261	14.336	9,1	1.630.292	62.013	3,8
sec. II grado	153.513	15.013	9,8	2.510.171	172.016	6,9

Fonte: ISMU su dati MIUR

Molte ricerche empiriche si sono esercitate sulla questione della «riuscita scolastica» da cui dipenderebbe in particolare nelle nostre società avanzate le possibilità di percorsi di mobilità sociale ascendente. Le diverse prospettive utilizzate vanno da impostazioni che assumono il rendimento scolastico degli alunni come un indicatore oggettivo e non problematico del livello di inserimento degli alunni figli di immigrati, ad approcci più critici che mettono al centro il soggetto e la sua esperienza, assumono la riuscita scolastica (o la mancata riuscita) come esito di una strategia di adattamento alla cultura della scuola, alle sue richieste ed attese, « che non può essere interpretato in modo estensivo come

⁴⁷ Bestozzi E., *op.cit.*, 2002.

⁴⁸ La misurabilità della riuscita scolastica si basa su tre indicatori: le ripetenze, gli andamenti nelle varie discipline e gli abbandoni. Tutte dimensioni correlate tra loro e, come è stato ampiamente dimostrato, al ritardo scolastico (cfr. Maccarini A., *op.cit.*, 2002, Molina S., *op.cit.*, 2010).

successo o insuccesso a livello di integrazione nella cultura di accoglienza da parte del soggetto immigrato»⁴⁹. In una logica che interpreta la riuscita scolastica come un fenomeno multidimensionale riferita all'esperienza scolastica nel suo complesso, l'identificazione degli elementi che interagiscono nel definirla si scosta dall'obiettivo di una spiegazione causale classica. Se quest'ultimo modello ha come riferimento ricorrente negli studi sociologici la condizione sociale della famiglia d'origine e il livello di istruzione dei genitori⁵⁰ considerati come «i più importanti tra i fattori predittivi del successo scolastico degli studenti stranieri, non diversamente da quanto accade per gli studenti nativi»⁵¹, le analisi interpretative basate su una prospettiva sistemica fanno emergere come la riuscita scolastica complessiva sia relativa, in prima istanza, «al benessere relazionale con insegnanti e compagni a scuola, quindi al clima di classe»⁵². La dimensione relazionale e gli atteggiamenti del soggetto emergono con grande forza nel costruire le condizioni per l'apprendimento e il successo scolastico, tanto per gli alunni stranieri quanto per i nativi.

Questo sorprendente risultato di ricerca non significa, ovviamente, che le variabili strutturali – status economico d'origine, genere, origine etnica, età, percorsi di mobilità geografica e scolastica - non condizionino il processo di apprendimento e la riuscita scolastica, anzi, correlazioni molto forti vengono confermate in tutte le ricerche, ma la lettura dell'interdipendenza degli elementi in gioco - fattori, cause, condizioni – permette di superare le concezioni semplicistiche che pongono alcuni elementi in termini di causalità diretta⁵³.

Se l'essere straniero rappresenta in larga misura una condizione di difficoltà rispetto al successo formativo nella scuola italiana, l'importanza dei fattori ascritti al soggetto se non arricchiti e approfonditi dall'esame di altre concause rischia, nel caso degli studi sui comportamenti sociali delle «seconde generazioni», di far prevalere l'origine dei genitori su ogni altra modalità di socializzazione e di attribuire ad essa una capacità esplicativa esaustiva ingabbiando le molteplici traiettorie di vita in schemi fissi e stereotipici.

⁴⁹ Besozzi E., *op.cit.*, 2002, p. 57.

⁵⁰ Dalla Zuanna G., Farina P., Strozza S. *Nuovi italiani. I giovani immigrati cambieranno il nostro paese?*, Bologna, Il Mulino, 2009.

⁵¹ Ambrosini M., *op.cit.* 2004, p. 35.

⁵² Besozzi E., *op.cit.*, 2002, p. 87.

⁵³ Cfr. Besozzi E. *op.cit.*, 2002.

Capitolo 2

L'acquisizione della cittadinanza italiana: luci e ombre di una legislazione non inclusiva

di *Nazzarena Zorzella e Rosalba Picerno*

2.1. Dal codice civile del 1865 alla legge n. 91 del 1992, le principali forme di acquisizione della cittadinanza italiana

Compie 20 anni la legge che, attualmente, stabilisce il *se*, il *quando*, il *come* una persona straniera può diventare cittadina italiana: la legge 91 è stata infatti emanata il 5 febbraio 1992¹ ed è entrata in vigore il successivo agosto, riorganizzando la materia sino ad allora disciplinata dalle disposizioni risalenti al codice civile del 1865 (in parte integrate con legge 217 del 1906) ed alla legge 555 del 1912. Quest'ultima è stata oggetto di parziale riforma nel 1983 con la legge 123, emanata a seguito di alcuni interventi della Corte costituzionale², di censura della discriminazione contenuta in alcune disposizioni della legge del 1912 che non consentivano alla donna di trasmettere ai figli la cittadinanza, che disponevano la perdita automatica dello *status* per colei che sposava un cittadino straniero, e che prevedevano l'automatico acquisto dello *status civitatis* italiano per la straniera che contraeva matrimonio con un cittadino italiano.

Come tutte le leggi anche quella attuale è frutto dell'epoca politica, sociale, culturale nella quale è stata promulgata.

Se nel codice del 1865 la trasmissione della cittadinanza era quasi esclusivamente per discendenza paterna, la stessa impostazione patrilineare è confermata nella legge 555 del 1912 e bisogna arrivare a metà degli anni '80 perché venga riconosciuta, come detto, anche alla donna italiana una condizione uguale a quella dell'uomo, in ossequio a quel principio di parità che fin dal 1948 la Carta costituzionale aveva qualificato norma fondamentale ma che ha stentato ad essere effettivamente applicato.

Con la riforma del 1992 il legislatore abbandona gli automatismi e le discriminazioni e rende la disciplina più articolata e rispondente ai nuovi rapporti

¹ Pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 38 del 15.2.1992 ed entrata in vigore sei mesi dopo, il 15 agosto 1992.

² Corte cost. sentenze n. 87/75 e n. 30/83.

sociali, certamente più coerente con i principi dell'ordinamento costituzionale ma, nel contempo, mostra anche tutta la preoccupazione di porre precisi limiti all'inserimento nell'ordinamento italiano di nuovi cittadini, arrivati in Italia con quell'immigrazione che ha caratterizzato l'Europa intera a partire dagli anni '70 e che da allora non si è più fermata, essendo anzi destinata ad aumentare, secondo le previsioni del fabbisogno di lavoratori ipotizzato dall'Unione europea nei prossimi 30 anni.

Nel 2009, lo Stato apporta alcune modifiche alla legge 91³, da un lato restringendo le condizioni di acquisto della cittadinanza a seguito di matrimonio con cittadino/a italiano/a ed imponendo una tassa di € 200 sulle domande. Anche in questo caso la riforma sottende il timore dello Stato per “acquisti facili” della cittadinanza.

1.a) La principale costante della legislazione in materia di cittadinanza, che attraversa il secolo dal 1865 alla legge 91 del 1992, è indubbiamente lo **jus sanguinis** quale forma prioritaria di trasmissione dello *status*.

Sono i genitori che *comunicano* ai figli l'appartenenza giuridica, a prescindere dal luogo di nascita ed è la genitorialità – e per converso la filiazione – l'elemento che caratterizza anche altre forme di attribuzione della cittadinanza per “derivazione”. Al figlio naturale è parificato il figlio minore adottato (art. 3), che acquista *ex lege* la cittadinanza italiana, potendola perdere solo in ipotesi di revoca dell'adozione e solo se l'adottato abbia comunque un'altra cittadinanza.

Per lo straniero maggiorenne adottato, invece, non vi è alcun automatismo ma una semplice riduzione a 5 anni del termine ordinario di residenza per potere richiedere l'attribuzione di cittadinanza (art. 9, co. 1 lett. b) e pertanto egli vanta solo una aspettativa legale, non un diritto vero e proprio, di divenire cittadino italiano. La domanda infatti è soggetta alla discrezionale valutazione dello Stato. Equiparato al figlio naturale è anche colui la cui paternità o maternità siano dichiarati o riconosciuti giudizialmente o che vanti un diritto agli alimenti se non più riconoscibile la genitorialità (art. 2).

Un'ulteriore forma (verrebbe da qualificare come “mediata”) di *jus sanguinis* è quella riconosciuta allo straniero (o all'apolide) di cui il padre o la madre o uno degli ascendenti in linea retta di secondo grado sono stati cittadini per nascita (art. 4, co. 1), subordinatamente al verificarsi di determinate condizioni (prestazione del servizio militare, o assunzione di pubblico impiego presso lo Stato, anche all'estero, o se al raggiungimento della maggiore età risiede da 2 anni in Italia). In tutti questi casi lo straniero deve fare espressa dichiarazione di volontà di divenire cittadino italiano, preventivamente o entro un anno dalla

³ Con la legge 94/2009, cd. legge sicurezza.

maggiore età.

Trattasi di diritto condizionato alla sola verifica dei presupposti soggettivi.

A questi casi di cittadinanza per discendenza si deve aggiungere l'ulteriore ipotesi prevista dall'art. 9, co. 1 lett a) che riguarda colui che, avendo avi nati cittadini italiani, risiede in Italia da almeno 3 anni.

La differenza tra le due ipotesi di acquisto della cittadinanza per discendenza – ex art. 4, co. 1 ed art. 9, co. 1 lett a) - è che nel primo caso si è di fronte ad un diritto, riguardando stranieri con un particolare legame di fedeltà con lo Stato italiano o minorenni, mentre nel caso dell'art. 9 lo straniero adulto vanta un interesse legittimo, che potrà essere riconosciuto (e dunque anche negato) dallo Stato italiano, secondo una valutazione discrezionale.

Infine, il diritto alla cittadinanza italiana è riconosciuto al minore figlio di straniero naturalizzato italiano, in virtù del principio per cui il minore segue lo stato giuridico del genitore (art. 14). Unica condizione richiesta dal legislatore è la convivenza effettiva.

1.b) Già contemplata nella previgente normativa di inizio del XX secolo, la possibilità di acquisto della **cittadinanza in base alla residenza** sul territorio nazionale viene modificata dalla legge 91 del 1992, che allunga da 5 a 10 anni il periodo minimo di residenza per potere chiedere lo *status civitatis* italiano. Si passa dalla insussistenza di alcun requisito temporale nel codice civile del 1865 ai 6 anni richiesti dalla legge 217 del 1906, ai 5 anni richiesti dalla legge 555 del 1912, fino al raddoppio a 10 anni previsto dall'art. 9, lett. f) della legge 91/92.

Eccezioni a questa regola riguardano: i cittadini comunitari, per i quali è sufficiente una residenza di 4 anni (art. 9 lett. d), gli apolidi ed i rifugiati, ai quali sono richiesti 5 anni (art. 9 lett. e), lo straniero che abbia prestato servizio a favore dello Stato per 5 anni (art. 9 lett. c). Oltre alle ipotesi già richiamate nel precedente paragrafo e riguardanti i discendenti di avi italiani.

Diversità di trattamento giustificate dalla particolarità delle categorie di stranieri destinatari (comunitari, apolidi e rifugiati, adottati) o per uno specifico legame tra lo straniero e lo Stato italiano (per discendenza italiana o per particolari servizi resi allo Stato).

La regola ordinaria è, dunque, quella della residenza decennale e la restrizione, rispetto al passato, sembra andare di pari passo con l'aumento ed il consolidarsi del fenomeno migratorio in Italia, esprimendo oggettivamente il timore di trovarsi di fronte ad ondate di nuovi cittadini.

Ed è questa la ragione per cui la cittadinanza per residenza non sottende un diritto ma un interesse legittimo, cioè una aspettativa giuridicamente qualificata, ed è lo Stato che nell'ambito della propria discrezionalità amministrativa decide la

meritevolezza dello straniero a divenire cittadino italiano.

Valutazione soggetta a criteri (di reddito, di integrità penale, di meritevolezza sociale, ecc.) non prefissati dal legislatore ma determinati in via amministrativa dal Ministero dell'interno, ciò che può rappresentare un *vulnus* alla legalità dell'operato della pubblica amministrazione, tenuto conto che la Costituzione italiana prevede che la condizione giuridica dello straniero debba essere disciplinata dalla legge (art. 10, co. 2) e dunque non in via amministrativa. Disposizione voluta dai padri costituenti per sottrarre gli stranieri a forme di vessazione e discriminazione, all'esito del ventennio fascista.

1.c) Un altro ambito nel quale il legislatore del 1992 è intervenuto riguarda la **naturalizzazione a seguito di matrimonio** con cittadino/a italiano/a, esercitabile decorso un determinato periodo di tempo dal matrimonio, in origine 6 mesi in caso di residenza in Italia o 3 anni in caso di residenza all'estero, oggi aumentato dalla legge sicurezza del 2009 rispettivamente a 2 anni e a 3 e reso più complicato.

Si tratta di un diritto che lo Stato può negare solo in presenza di ragioni di sicurezza dello Stato o se sussistenti determinate condanne penali (art. 6).

La restrizione del diritto operata dal legislatore del 2009 risponde indubbiamente ad esigenze politiche, di "frenare" i matrimoni ritenuti di comodo, cioè sospettati di essere contratti al solo o prevalente scopo di acquisire la cittadinanza italiana. Fenomeno spesso rappresentato nei mass media ma senza riscontri effettivi.

Ancora una volta la legge sulla cittadinanza viene utilizzata non come elemento di riconoscimento dell'integrazione ma come strumento di contenimento della "invasione" degli stranieri.

1.d). La logica non inclusiva è riconoscibile anche nel generale sfavore per lo **jus soli** quale criterio di attribuzione della cittadinanza. La legge 91/92 conferma, infatti, la tradizionale esclusione, ad eccezione di pochissimi e residuali casi:

- il minore nato in Italia da genitori ignoti o apolidi (art. 1, co. 1 lett. b),
- il minore nato in Italia e che non possa acquisire automaticamente la cittadinanza del/dei genitore/i perché la legge del Paese di appartenenza non lo consente (art. 1, co. 1 lett. b),
- il minore *trovato* in Italia e figlio di genitori ignoti, a meno che non venga provata una sua diversa cittadinanza (art. 1, co. 2).

Solo in queste ipotesi prevale su ogni altro criterio quello dello *jus soli* o *jus loci*, in ossequio all'esigenza, avvertita dalla comunità internazionale, di eliminare il più possibile le forme di apolidia, *status* di assenza di cittadinanza conseguente alla mancata trasmissione *jus sanguinis* della stessa, come nei casi sopra indicati.

Una forma “condizionata” di *jus soli* riguarda molti giovani figli di stranieri e nati in Italia, disciplinata dall’art. 4, co. 2, della legge 91/92, secondo cui *“Lo straniero nato in Italia, che vi abbia risieduto legalmente senza interruzioni fino al raggiungimento della maggiore età, diviene cittadino se dichiara di voler acquistare la cittadinanza italiana entro un anno dalla suddetta data”*.

Espunte altre condizioni previste dalla previgente legge del 1912⁴ e precisate meglio le condizioni di esercizio del diritto⁵, la legge 91/92 prevede che il minore straniero nato in Italia e qui ininterrottamente residente fino al 18° anno di età possa scegliere di diventare cittadino italiano, dichiarandolo espressamente, entro il 19° anno di età.

Si tratta di un diritto e non di una concessione, e dunque in grado di esprimere potenzialmente un forte significato di libertà, ma nella prassi applicativa si è assistito ad una enorme difficoltà di riconoscimento, non solo per la scarsissima informazione ai destinatari della importante opportunità prevista dalla legge, ma soprattutto per la difficoltà a dimostrare il requisito della ininterrotta residenza legale richiesta dalla legge e precisata dal regolamento di attuazione della legge d.p.r. 572/93⁶.

L’art. 3, co. 4 di detto regolamento richiede, infatti, all’interessato di produrre, oltre al certificato di nascita, la documentazione relativa alla residenza⁷, ma nella definizione di “legalmente residente”, contenuta nell’art. 1, co. 2 lett a), stabilisce che è tale *“chi vi risiede avendo soddisfatto le condizioni e gli adempimenti previsti dalle norme in materia di ingresso e di soggiorno degli stranieri in Italia e da quelle in materia di iscrizione anagrafica”*.

Dunque, “residenza legale” significa regolarità di soggiorno ed iscrizione anagrafica di residenza, entrambe ininterrotte per essere idonee all’acquisizione della cittadinanza italiana.

È noto che la residenza è possibile solo se lo straniero sia in possesso di permesso

⁴ Come la residenza decennale dei genitori, in alternativa alla nascita in Italia ed alla permanenza fino alla maggiore età. Cfr. art. 3 della legge 555/12.

⁵ Nella legge dell’inizio del XIX secolo era sufficiente, oltre alla nascita in Italia, l’essere residente al 18 anno di età, mentre nella legge di fine secolo viene pretesa (o precisata) la residenza “senza interruzioni” fin dalla nascita.

⁶ D.P.R. 12 ottobre 1993, n. 572, Regolamento di esecuzione della legge 5 febbraio 1992, n. 91 recante nuove norme sulla cittadinanza.

⁷ La norma così recita: *“La dichiarazione di volontà di cui all’art. 4, comma 2, della legge deve essere corredata della seguente documentazione:*

a) atto di nascita;

b) documentazione relativa alla residenza”.

di soggiorno⁸. Dunque, la regolarità di soggiorno è la condizione originaria imprescindibile, cui deve conseguire la tempestiva iscrizione anagrafica.

I due adempimenti, tuttavia, sono risultati di difficile contemporanea attuazione in quanto, soprattutto nel passato, accadeva sovente che uno straniero, pur regolarmente soggiornante, non riuscisse ad effettuare l'iscrizione anagrafica per varie ragioni, talvolta connesse ad impreparazione degli operatori comunali, altre volte per ritenuta inidoneità di un certo tipo di permesso di soggiorno con l'iscrizione anagrafica, in generale per una sorta di ambiguità della normativa. Oppure accadeva spesso che lo straniero, pur titolare di "idoneo" titolo di soggiorno non riuscisse a far iscrivere tempestivamente il figlio nato in Italia sul permesso di soggiorno, per difficoltà soprattutto amministrative.

Difficoltà per gran parte superate con l'entrata in vigore del TU immigrazione d.lgs 286/98, ma oggi rischiano di ritornare prepotentemente, potendo la residenza essere rifiutata in ragione delle condizioni igienico sanitarie dell'alloggio abitato dallo straniero. La legge n. 94 del 2009, cd. legge sicurezza, ha infatti modificato la legge anagrafica n. 1228 del 1954⁹, consentendo il controllo sulle condizioni igienico sanitarie degli alloggi in occasione delle iscrizioni e/o delle variazioni anagrafiche. La disposizione non riguarda i soli stranieri - essendo necessariamente di carattere generale - ma non può ignorarsi che vi è il forte sospetto che, nella prassi, possa riguardare soprattutto le abitazioni dei cittadini stranieri, essendo stata voluta da un legislatore che pubblicamente e in più occasioni ha rivendicato di perseguire il controllo dell'immigrazione anche attraverso le funzioni e le attività amministrative locali, tra le quali vi è anche quella anagrafica.

Pertanto potrà ancora accadere, come nel passato, che lo straniero incontri serie difficoltà ad acquisire o a mantenere l'iscrizione anagrafica, ciò che si riverbererà anche sui figli, pur nati sul territorio nazionale.

Ecco, dunque, che la pretesa della ininterrotta e continuativa doppia regolarità, di soggiorno e di residenza, è la ragione dello scarso accesso alla cittadinanza italiana ex art. 4, co. 2 della legge 91/92 dei giovani stranieri nati in Italia, ed è una pretesa che li penalizza ingiustamente non solo perché conseguente a fatti e/o comportamenti di soggetti diversi dai destinatari della norma (i genitori o gli operatori pubblici), ma perché ha il significato di far prevalere formalità burocratiche

⁸ Come previsto dall'art. 6 della legge 30/90 (cd. legge Martelli) e oggi dall'art. 6, co. 7 del TU 286/98.

⁹ È stato modificato l'art. 1, co. 2 che oggi così recita: "*L'iscrizione e la richiesta di variazione anagrafica possono dar luogo alla verifica, da parte dei competenti uffici comunali, delle condizioni igienico-sanitarie dell'immobile in cui il richiedente intende fissare la propria residenza, ai sensi delle vigenti norme sanitarie.*".

sull'effettivo radicamento del minore straniero nella società italiana, conseguente alla nascita ed allo svolgimento della vita in Italia.

A ben poco sono valse, peraltro, le circolari emanate dal Ministero dell'interno nel 2007¹⁰, con le quali si sono date indicazioni di tolleranza per eventuali periodi di assenza dall'Italia (anche) dei giovani stranieri nati in Italia, a condizione però che siano documentate le ragioni del temporaneo allontanamento (cfr. circolare del 5.1.2007). In queste circolari si è affermato che *“l'iscrizione anagrafica tardiva del minore [...] potrà considerarsi non pregiudizievole ai fini dell'acquisto della cittadinanza italiana [...] ove vi sia documentazione atta a dimostrare l'effettiva presenza dello stesso nel nostro Paese nel periodo antecedente la regolarizzazione anagrafica (attestati di vaccinazione, certificati medici in generale, ecc.)”*, preoccupandosi però di chiarire che *“l'iscrizione anagrafica dovrà comunque essere ragionevolmente ricollegabile al momento della nascita”*.

Indicazioni in parte contraddittorie e soprattutto prive di parametri temporali certi (che comunque non possono essere dati dalla autorità amministrativa ma dal solo legislatore) e che hanno lasciato al singolo Comune la discrezionalità di valutare la sussistenza, o meno, dei presupposti legali per l'attribuzione della cittadinanza del giovane straniero nato in Italia.

Il timore, forse non esplicitato ma evidente, del legislatore del 1992 è stato quello di contenere l'attribuzione della cittadinanza italiana ai figli di stranieri, conseguente alla stabilizzazione della immigrazione e delle famiglie immigrate, con altrettanto conseguente aumento delle nascite di bimbi stranieri in Italia.

A vent'anni di distanza dalla legge 91 questo timore urta sempre di più con la realtà dei giovani stranieri di seconda generazione, con le loro legittime aspirazioni, al punto da indurre alla presentazione di vari disegni di legge, finalizzati non tanto ad una complessiva riforma della legge sulla cittadinanza ma mirati prevalentemente a questa particolare categoria.

¹⁰ Circolari del Ministero dell'interno prot. K.60.1 del 5.1.2007 (a firma del Ministro) e prot. K.64.2/13 del 7.11.2007 (a firma del capo del Dipartimento per le libertà civili e l'immigrazione).

2.2. Le competenze nelle varie ipotesi di acquisto della cittadinanza italiana

2.a) jus sanguinis ovvero la cittadinanza per nascita, le equiparazioni, la discendenza

Art. 1.

1. È cittadino per nascita: a) il figlio di padre o di madre cittadini.

Art. 2:

1. Il riconoscimento o la dichiarazione giudiziale della filiazione durante la minore età del figlio ne determina la cittadinanza secondo le norme della presente legge.

2. Se il figlio riconosciuto o dichiarato è maggiorenne conserva il proprio stato di cittadinanza, ma può dichiarare, entro un anno dal riconoscimento o dalla dichiarazione giudiziale, ovvero dalla dichiarazione di efficacia del provvedimento straniero, di eleggere la cittadinanza determinata dalla filiazione.

3. Le disposizioni del presente articolo si applicano anche ai figli per i quali la paternità o maternità non può essere dichiarata, purché sia stato riconosciuto giudizialmente il loro diritto al mantenimento o agli alimenti.

Art. 3:

1. Il minore straniero adottato da cittadino italiano acquista la cittadinanza.

2. La disposizione del comma 1 si applica anche nei confronti degli adottati prima della data di entrata in vigore della presente legge.

3. Qualora l'adozione sia revocata per fatto dell'adottato, questi perde la cittadinanza italiana, sempre che sia in possesso di altra cittadinanza o la riacquisti.

4. Negli altri casi di revoca l'adottato conserva la cittadinanza italiana. Tuttavia, qualora la revoca intervenga durante la maggiore età dell'adottato, lo stesso, se in possesso di altra cittadinanza o se la riacquisti, potrà comunque rinunciare alla cittadinanza italiana entro un anno dalla revoca stessa.

In tutti questi casi la cittadinanza discende dalla legge, in dipendenza di un rapporto parentale, di nascita o di filiazione acquisita.

Lo status è attestato dal Sindaco, in qualità di Ufficiale di stato civile, all'atto della registrazione dell'atto di nascita, o con annotazione della sentenza definitiva di adozione o di riconoscimento o dichiarazione giudiziale della genitorialità o dell'obbligo alimentare e/o di mantenimento.

È un diritto che non può essere negato se esistenti gli elementi soggettivi indicati dalle norme.

La competenza è del Sindaco del Comune di residenza.

Art. 4:

1. Lo straniero o l'apolide, del quale il padre o la madre o uno degli ascendenti in linea retta di secondo grado sono stati cittadini per nascita, diviene cittadino:

a) se presta effettivo servizio militare per lo Stato italiano e dichiara preventivamente di voler acquistare la cittadinanza italiana;

b) se assume pubblico impiego alle dipendenze dello Stato, anche all'estero, e dichiara di voler acquistare la cittadinanza italiana;

In queste due ipotesi, il procedimento è di competenza del Ministero dell'interno e la domanda, finalizzata all'accertamento dei requisiti di legge, viene effettuata attraverso la prefettura se l'interessato/a è residente in Italia o attraverso il consolato italiano del Paese di appartenenza o di stabile residenza, se residente all'estero (art. 4 d.p.r. 572/93).

c) se, al raggiungimento della maggiore età, risiede legalmente da almeno due anni nel territorio della Repubblica e dichiara, entro un anno dal raggiungimento, di voler acquistare la cittadinanza italiana.

La dichiarazione di volontà di cittadinanza va presentata al Sindaco della città di residenza (art. 12 d.p.r. 572/93).

In tutte queste ipotesi, disciplinate dall'art. 4, si è in presenza di un diritto, che non potrà essere negato, sussistendo quegli elementi indicati dal legislatore per le varie ipotesi.

Condizione fondamentale è la discendenza da cittadini italiani per nascita e dunque non può riguardare discendenti di cittadini naturalizzati italiani (cioè divenuti italiani successivamente alla nascita).

La documentazione a corredo della dichiarazione di volontà di acquisire la cittadinanza italiana, nei casi sopra indicati, è elencata nell'art. 3 del regolamento d.p.r. 572/93.

Art. 9:

“La cittadinanza italiana può essere concessa, con decreto del Presidente della Repubblica, sentito il Consiglio di Stato, su proposta del Ministro dell'interno:

a) allo straniero del quale il padre o la madre o uno degli ascendenti in linea retta di secondo grado sono stati cittadini per nascita, o che è nato nel territorio della Repubblica e, in entrambi i casi, vi risiede legalmente da almeno tre anni, comunque fatto salvo quanto previsto dall'articolo 4, comma 1, lettera c);

Rispetto all'ipotesi contemplata dall'art. 4, lett. c), in questo caso la cittadinanza per discendenza italiana (per nascita e dunque anche in questo caso non riguarda cittadini naturalizzati italiani) non rappresenta un diritto ma una aspettativa giuridicamente apprezzabile e la differenza trova ragione nel fatto che riguarda una persona maggiorenne e pertanto guardata con minor favore dallo Stato italiano. Il procedimento è di competenza del Ministro dell'interno e la domanda va presentata davanti al Prefetto della provincia di residenza (artt. 4 e 5 d.p.r. 572/93).

Art. 10.

“I figli minori di chi acquista o riacquista la cittadinanza italiana, se convivono con esso, acquistano la cittadinanza italiana, ma, divenuti maggiorenni, possono rinunciarvi se in possesso di altra cittadinanza”.

Si tratta della trasmissione ai figli minori della cittadinanza italiana da parte di colui/colei che diventa (o riacquista) lo *status civitatis* italiano.

In ossequio al principio di esclusione di automatismi, la norma prevede che, raggiunta la maggiore età, colui o colei che aveva acquistato lo *status* per trasmissione genitoriale possa rinunciarvi, ma solo a condizione che posseda un'altra cittadinanza.

Il procedimento è di competenza del Sindaco che attesta la trasmissione della cittadinanza, previo accertamento della *effettiva* convivenza con il genitore naturalizzato (art. 12 d.p.r. 572/93).

2.b) jus soli:

Art. 1.

“1. È cittadino per nascita: [...]

b) chi è nato nel territorio della Repubblica se entrambi i genitori sono ignoti o apolidi, ovvero se il figlio non segue la cittadinanza dei genitori secondo la legge dello Stato al quale questi appartengono.

2. È considerato cittadino per nascita il figlio di ignoti trovato nel territorio della Repubblica, se non venga provato il possesso di altra cittadinanza”.

Si tratta di ipotesi nelle quali non può essere applicato lo *jus sanguinis* e dunque ne rappresentano una sorta di eccezione.

Il procedimento è di competenza del Sindaco davanti al quale è resa la dichiarazione di nascita, da parte di persona che ha assistito al parto (nel caso

di genitori che non intendono riconoscere il figlio) o da parte di genitori apolidi, che dunque non possono trasmettere alcuna cittadinanza, non possedendo alcuna, o, infine, da genitori i quali non possono trasmettere la cittadinanza al figlio per impedimenti della legislazione dello Stato di appartenenza.

Un ultimo caso di applicazione dello *jus soli* o *jus loci* riguarda il minore trovato nel territorio della Repubblica privo di genitori.

Art. 4, co.2

“Lo straniero nato in Italia, che vi abbia risieduto legalmente senza interruzioni fino al raggiungimento della maggiore età, diviene cittadino se dichiara di voler acquistare la cittadinanza italiana entro un anno dalla suddetta data”.

Per questa ipotesi di *jus soli*, che statisticamente dovrebbe essere la più numerosa sono poste condizioni non facilmente integrabili, per le ragioni esposte nel paragrafo 2.

La dichiarazione va effettuata davanti al Sindaco il quale accerta la sussistenza dei requisiti di nascita sul territorio nazionale e dell'ininterrotta residenza legale. È un diritto ma è, per l'appunto, condizionato alla verifica della ininterrotta residenza legale. Si vedano sul punto le circolari del Ministero dell'interno richiamate nel precedente paragrafo 1.d.

2.c) la cittadinanza per residenza

Art. 9.

“La cittadinanza può essere concessa con decreto del Presidente della Repubblica, sentito il Consiglio di Stato, su proposta del Ministro dell'interno:

- d) al cittadino di uno Stato membro delle Comunità europee se risiede legalmente da almeno quattro anni nel territorio della Repubblica;*
- e) all'apolide che risiede legalmente da almeno cinque anni nel territorio della Repubblica;*
- f) allo straniero che risiede legalmente da almeno dieci anni nel territorio della Repubblica.*

... e per speciali meriti

Art. 9 lett c):

allo straniero che ha prestato servizio, anche all'estero, per almeno cinque anni alle dipendenze dello Stato;

Sono i casi nei quali l'attribuzione della cittadinanza è soggetto a valutazione discrezionale dello Stato ed in particolare del Ministero dell'interno, al quale è data la competenza istruttoria (con domanda presentata davanti alla prefettura della provincia di residenza).

Dunque non è un diritto ma un interesse legittimo e il suo riconoscimento è espresso in un decreto del Presidente della Repubblica, su parere del Ministro dell'interno, previa acquisizione di parere del Consiglio di Stato.

La naturalizzazione in base alla residenza, oltre ad essere la forma più diffusa di attribuzione dello status, è certamente la più complessa sotto il profilo amministrativo, anche per l'ampia documentazione che viene chiesta, in quanto soggetta alla valutazione discrezionale dello Stato. Questa, infatti, è effettuata sulla base di elementi determinati in sede amministrativa (e non dal legislatore) e che conducono ad un giudizio di meritevolezza di entrare a far parte della comunità giuridica nazionale.

Si veda sul punto, tra le ultime, la circolare del Ministero dell'interno prot. K.60.1 del 5.1.2007 nel quale vengono indicati alcuni criteri valutativi, tra i quali il reddito (pari almeno ad € 8300, limite per l'esenzione dalla spesa sanitaria ex DL 382/89), precisando tuttavia che il reddito non deve necessariamente essere personale ma si può fare riferimento a quello familiare, l'assolvimento degli obblighi fiscali, ecc.

2.d) la cittadinanza per matrimonio o *juris communicatione*

Art. 5.

1. Il coniuge, straniero o apolide, di cittadino italiano può acquistare la cittadinanza italiana quando, dopo il matrimonio, risieda legalmente da almeno due anni nel territorio della Repubblica, oppure dopo tre anni dalla data del matrimonio se residente all'estero, qualora, al momento dell'adozione del decreto di cui all'articolo 7, comma 1, non sia intervenuto lo scioglimento, l'annullamento o la cessazione degli effetti civili del matrimonio e non sussista la separazione personale dei coniugi.

2. I termini di cui al comma 1 sono ridotti della metà in presenza di figli nati o adottati dai coniugi.

Si tratta della cittadinanza a seguito di matrimonio con cittadino/a italiano/a. Prima della modifica apportata dalla legge 94/2009 il diritto era esercitabile dopo sei mesi di matrimonio e di residenza o dopo tre anni di matrimonio, se residenti all'estero, mentre dal 2009 il termine è elevato a due anni se lo straniero è residente in Italia e a tre se all'estero.

Termini, entrambi, ridotti della metà in caso di nascita di figli.

È evidente la *ratio* della norma: disincentivare i matrimoni ritenuti di comodo rendendo più difficile, perché più lungo, il periodo di attesa prima di potere chiedere la cittadinanza. Non a caso, infatti, le condizioni sono alleggerite in presenza di figli.

È un diritto che può essere negato solo in presenza dei presupposti indicati dall'art. 6 della legge 91/92:

- a) *la condanna per uno dei delitti previsti nel libro secondo, titolo I, capi I, II e III, del codice penale;*
- b) *la condanna per un delitto non colposo per il quale la legge preveda una pena edittale non inferiore nel massimo a tre anni di reclusione; ovvero la condanna per un reato non politico ad una pena detentiva superiore ad un anno da parte di una autorità giudiziaria straniera, quando la sentenza sia stata riconosciuta in Italia;*
- c) *la sussistenza, nel caso specifico, di comprovati motivi inerenti alla sicurezza della Repubblica.*

In tali ipotesi, la domanda può essere ripresentata dopo 5 anni dall'emanazione del provvedimento di rifiuto (art. 8).

Va evidenziata una particolarità non contemplata in nessuna altra ipotesi della legge 91/92: l'impossibilità per il Ministero dell'interno di negare la cittadinanza italiana una volta decorso il termine di 2 anni dalla presentazione della domanda (art. 8, co. 2).

Secondo la giurisprudenza il superamento di quel biennio non impedisce, tuttavia il diniego in presenza delle ragioni di sicurezza dello Stato.

Il procedimento è di competenza del Ministero dell'interno, ma lo *status* è espresso con decreto del Presidente della Repubblica, come previsto dall'art. 7 della legge.

In origine la domanda doveva essere presentata al Sindaco, ma il regolamento d.p.r. 362/93 ha poi modificato la previsione, attribuendo la competenza al Prefetto

della provincia di residenza del richiedente, per la trasmissione al Ministero. Una novità recentissima (per certi versi sorprendente) è rappresentata dalla Direttiva del Ministro dell'interno del 7 marzo 2012 (in GU n. 96 del 2012) che attribuisce al Prefetto, a partire dall'1° giugno 2012, (e dunque non più al Ministro dell'Interno) la competenza alla definizione delle domande di cittadinanza per diritto di matrimonio o la loro reiezione in caso di esistenza delle condanne ostative. Al Ministro è stata riservata la competenza per il solo caso del diniego motivato da ragioni di sicurezza dello Stato, anche in considerazione del fatto che il rifiuto deve essere adottato su parere conforme del Consiglio di Stato (art.8).

Si tratta di una oggettiva "rivoluzione" giuridica, posto che con una direttiva è stata modificata la competenza prevista da una precisa disposizioni di legge, al fine di snellire l'iter procedimentale e per spostare dal piano politico (il Ministero) a quello dirigenziale/amministrativo il procedimento, in ossequio al principio, oramai radicato nell'ordinamento giuridico, di separazione tra le funzioni politiche e quelle amministrative.

2.3. I minori stranieri e l'acquisto della cittadinanza italiana: una ingiusta distanza

Come emerge dalle norme riportate nel precedente paragrafo, il criterio privilegiato per l'attribuzione della cittadinanza italiana è lo *jus sanguinis* e il favor per i legami del cittadino italiano, per cui solo il coniuge o i discendenti di cittadini italiani per nascita sono favoriti nell'acquisizione dello *status civitatis*.

Preferenze che rendono certamente non agevole l'acquisto della cittadinanza per i minori stranieri, i quali dunque possono diventare cittadini italiani:

- a) perché diventa cittadino il padre o la madre, con cui il minore straniero convive stabilmente, e che pertanto gli trasmettono lo status (art. 14 legge 91/92);
- b) perché nato in Italia, qui regolarmente soggiornante e residente dalla nascita, e dichiara di volere diventare cittadino italiano entro un anno dal compimento della maggiore età (art. 4, co. 2 legge 91/92),
- c) perché ha un avo italiano di nascita e risiede in Italia da due anni al compimento della maggiore età (art. 4, lett c).

Nell'ipotesi a) è necessario dimostrare la convivenza, requisito imprescindibile ma che può rappresentare una difficoltà per i minori figli di stranieri separati,

o che lavorano in luoghi diversi, dunque con domicili diversi, pur se entrambi conservano ed esercitano integralmente la potestà genitoriale (e in caso di separazione il diritto di visita).

L'interpretazione rigorosa della norma è tale per cui se al momento dell'acquisto della cittadinanza italiana del genitore il minore non convive con questi, non ha diritto alla trasmissione dello status (art. 12 d.p.r. 572/93).

La norma regolamentare richiede "idonea documentazione" della residenza e dunque potrebbe anche non trattarsi di residenza anagrafica; pur tuttavia nella prassi gli uffici comunali (il procedimento, si ricorda, è di competenza del Sindaco) tendono a pretendere la sola iscrizione anagrafica di residenza.

L'ipotesi sub b) è forse la più conosciuta ma anche la più complicata da attuare. Unica forma effettiva di *jus soli*, anziché esprimere un oggettivo riconoscimento per colui che è nato sul territorio italiano e qui vi ha abitato fino alla maggiore età, è applicata in maniera rigida e formalistica, attraverso sia le certificazioni anagrafiche che di permesso di soggiorno.

Il Regolamento di attuazione della legge 91/92, d.p.r. 572/93, andando oltre il proprio mandato istituzionale, ha stabilito all'art. 1 che *"si considera legalmente residente nel territorio dello Stato chi vi risiede avendo soddisfatto le condizioni e gli adempimenti previsti dalle norme in materia d'ingresso e di soggiorno degli stranieri in Italia e da quelle in materia d'iscrizione anagrafica"*.

Come già rilevato, la circolare del Ministero dell'interno del 2007 ha cercato di attenuare simile rigore (di doppia regolarità: di soggiorno e di iscrizione anagrafica), consentendo di "tollerare" brevi interruzioni di iscrizione anagrafica ed anche brevi allontanamenti dall'Italia. Tuttavia, in assenza di parametri certi, nella prassi la norma risulta di difficilissima attuazione, con la conseguenza che sono moltissimi i ragazzi stranieri nati in Italia che non diventano cittadini.

Quanto, infine, all'ipotesi c), l'attribuzione della cittadinanza per discendenza da cittadini italiani "per nascita", presuppone la ininterrotta residenza nel biennio anteriore alla maggiore età e, come precisato dall'art. 3, co. 3 del d.p.r. 572/93 *"sino alla data della dichiarazione di volontà"*.

Evidenti, in considerazione delle regole normative sopra richiamate, gli ostacoli e la difficoltà per un minore straniero di diventare cittadino italiano, ciò che confligge non solo con il buon senso civico ma anche con ragioni che attengono alla integrazione sociale. Non ammettere, infatti, nella comunità giuridica nazionale persone nate in Italia e che qui hanno sempre vissuto significa mantenere una

testo), e 9 al Senato della Repubblica¹², diretti a modificare la disciplina sulla cittadinanza prevista dalla legge 5 febbraio 1992, n.91.

(in corso di esame in commissione); AC. 2431 dell'On. A.Di Biagio (PdL) e altri - Modifica dell'articolo 1 e introduzione dell'articolo 18-bis della legge 5 febbraio 1992, n. 91, in materia di cittadinanza per nascita e di attribuzione della cittadinanza italiana ai soggetti nati in Italia da genitori giunti dalla ex Jugoslavia entro il 21 novembre 1995, presentato l'11 maggio 2009 (in corso di esame in commissione); AC. 2035 dell'On. S. Sbai (PdL) e altri - Modifiche all'articolo 12 della legge 5 febbraio 1992, n. 91, in materia di revoca della cittadinanza, presentato il 19 dicembre 2008 (in corso di esame in commissione); AC. 2006 dell'On. A. Paroli (PdL) e altri - Modifiche alla legge 5 febbraio 1992, n. 91, e altre disposizioni sulla cittadinanza, presentato l'11 dicembre 2008 (in corso di esame in commissione); AC. 1592 dell'On. R. Cota (LNP) e altri - Modifiche all'articolo 9 della legge 5 febbraio 1992, n. 91, e altre disposizioni concernenti l'introduzione di un esame di naturalizzazione per gli stranieri e gli apolidi che richiedono la cittadinanza, presentato il 31 luglio 2008 (in corso di esame in commissione); AC. 1333 dell'On. L. Volonté (UdC) - Modifiche alla legge 5 febbraio 1992, n. 91, recante nuove norme sulla cittadinanza, presentato il 18 giugno 2008 (non ancora iniziato l'esame); AC. 1048 dell'On. J. Santelli (PdL) e altri - Modifiche alla legge 5 febbraio 1992, n. 91, e altre norme in materia di cittadinanza, presentato il 15 maggio 2008 (in corso di esame in commissione); AC. 995 dell'On. R. A. Merlo (Misto) e altri Modifiche all'articolo 1 della legge 5 febbraio 1992, n. 91, in materia di cittadinanza per nascita, presentato il 13 maggio 2008 (in corso di esame in commissione); AC. 718 dell'On. M. Fedi (PD) e altri - Modifiche alla legge 5 febbraio 1992, n. 91, recante nuove norme sulla cittadinanza, presentato il 5 maggio 2008 (in corso di esame in commissione); AC. 566 dell'On. R. De Corato (PdL) e altri - Modifica all'articolo 12 della legge 5 febbraio 1992, n. 91, in materia di revoca della cittadinanza, presentato il 29 aprile 2008 (in corso di esame in commissione); AC. 103 dell'On. G. Angeli (PdL) - Modifica all'articolo 1 della legge 5 febbraio 1992, n. 91, concernente il riconoscimento della cittadinanza italiana ai discendenti di coloro che hanno riacquisito la cittadinanza medesima, presentato il 29 aprile 2008 (in corso di esame in commissione); AC. 457 dell'On. G. Bressa (PD) e altri - Modifiche alla legge 5 febbraio 1992, n. 91, recante nuove norme sulla cittadinanza, presentato il 29 aprile 2008 (in corso di esame in commissione)

¹² AS. 3020 del Sen. Ignazio Marino (PD) e altri - Modifiche alla legge 5 febbraio 1992, n. 91, in materia di introduzione dello ius soli, presentato il 23 novembre 2011 (non ancora iniziato l'esame); AS. 2241 del Sen. Giuseppe Valditara (PdL) e altri - Modifiche alla legge 5 febbraio 1992, n. 91, in materia di acquisto e revoca della cittadinanza allo straniero residente in Italia, e disposizioni in materia di immigrazione, presentato il 9 giugno 2010 (non ancora iniziato l'esame); AS. 1834 del Sen. Emanuela Baio (PD) - Modifiche alla legge 5 febbraio 1992, n. 91, recante nuove norme sulla cittadinanza, presentato il 21 ottobre 2009 (non ancora iniziato l'esame); AS. 1803 del Sen. Lucio Malan (PdL) - Modifiche alla legge 5 febbraio 1992, n. 91, in materia di requisiti e tempi nelle procedure per l'acquisizione della cittadinanza italiana, presentato il 2 ottobre 2009: Presentato al Senato (non ancora iniziato l'esame); AS. 1765 del Sen. Raffaele Lauro (PdL) e altri - Modifiche alla legge 5 febbraio 1992, n. 91, in materia di cittadinanza, nonché nuove norme in materia di cognome dei figli e di anagrafe, presentato il 16 settembre 2009 (non ancora iniziato l'esame); AS. 1276 del Sen. Silvia Della Monica (PD) e altri - Modifiche alla legge 5 febbraio 1992, n. 91, recanti nuove norme sulla cittadinanza, presentato il 12 dicembre 2008 (non ancora iniziato l'esame); AS. 1101 del Sen. Maurizio Saia (PdL) - Modifica della legge 5 febbraio 1992, n. 91, in materia di cittadinanza, presentato il 9 ottobre 2008 (non ancora iniziato l'esame); AS. 770 del Sen. Gianpiero D'Alia (UDC-SVP-Aut) - Modifiche alla legge 5 febbraio 1992, n. 91, recante nuove norme sulla cittadinanza, presentato il 12 giugno 2008 (non ancora iniziato l'esame); AS. 380 del Sen. R. Della Seta (PD) e altri - Modifiche alla legge 5 febbraio 1992, n. 91, recante nuove norme sulla cittadinanza, presentato il 6 maggio 2008 (non ancora iniziato l'esame).

2.4.1. I principali progetti di legge

1.a. La proposta di legge A-C. 103

Nella seduta del 30 settembre 2008 la I^a Commissione Affari costituzionali ha avviato l'esame, in sede referente, delle proposte di legge A.C. 103 e abb.¹³ e in data 11 dicembre 2009 ha adottato come testo base il testo unificato proposto dal relatore ¹⁴.

Il progetto consta di 5 articoli che recano alcune modifiche alla legge 5 febbraio 1992, n. 91, Nuove norme sulla cittadinanza.

L'*articolo 1*, modificando l'articolo 4, comma 2, della legge 91/1992, aggiunge ai requisiti già previsti dalla legislazione vigente per lo straniero che sia nato in Italia e voglia divenire cittadino italiano (residenza legale ininterrotta fino al raggiungimento della maggiore età), quello dell'aver frequentato con profitto scuole riconosciute dallo Stato italiano e di aver assolto il diritto-dovere all'istruzione e alla formazione. Come attualmente previsto, la dichiarazione di volontà deve essere

¹³ AC. 103, AC. 104, AC. 457, AC. 566, AC. 718, AC. 995, AC. 1048, AC. 1592, AC. 2006, AC. 2035, AC. 2431, AC. 2670, AC. 2684, AC. 2904 e AC. 2910.

¹⁴ Nella Relazione di minoranza della I^a Commissione Permanente Affari Costituzionali si legge anche di un testo alternativo unitamente ad una relazione di minoranza. Il testo alternativo riprende il lavoro svolto dalla Commissione Affari costituzionali della Camera dei deputati nella XV legislatura. Le innovazioni di maggiore importanza apportate alla disciplina della cittadinanza dal testo alternativo sarebbero di tre tipi:

- a) la previsione di chiare agevolazioni per l'acquisto della cittadinanza da parte degli stranieri nati sul territorio della Repubblica;
- b) la previsione di un nuovo regime per l'acquisizione della cittadinanza da parte dei minori stranieri;
- c) un nuovo e più garantistico percorso per l'acquisizione della cittadinanza, denominato «attribuzione», che si affianca al tradizionale procedimento di concessione, previsto nella legge attuale.

“ingiusta distanza” tra lo Stato italiano e coloro che fanno parte effettivamente della comunità nazionale.

Ed è questa la ragione che giustifica la presenza di vari progetti di riforma della cittadinanza italiana, presenti oggi in parlamento.

2.4 Proposte di riforma della legge 91/92: i progetti di legge in materia di cittadinanza nella XVI legislatura

Le proposte di modifica alla legislazione sulla cittadinanza attualmente all’attenzione delle Camere, al di là delle specificità che le contraddistinguono, ruotano essenzialmente attorno a tre distinte questioni:

- a) *l’opportunità di abbandonare il principio dello ius sanguinis come canone essenziale della disciplina della cittadinanza;*
- b) *se considerare la cittadinanza alla stregua dei diritti fondamentali da riconoscere a ogni individuo, e dunque come l’oggetto di una pretesa cui lo Stato non può sottrarsi se non per garantire diritti e valori altrettanto essenziali;*
- c) *se subordinare la cittadinanza a un percorso di integrazione che dimostri un qualche effettivo inserimento nel tessuto sociale della nostra collettività.*

Nel corso della XVI legislatura sono stati complessivamente presentati 19 progetti di legge alla Camera dei Deputati¹¹ (14 dei quali sono stati unificati in un unico

¹¹ AC. 5030 (di iniziativa popolare) - Modifiche alla legge 5 febbraio 1992, n. 91, recante nuove norme sulla cittadinanza, presentato il 6 marzo 2012 e assegnato il 26 marzo 2012 (non ancora iniziato l’esame); AC.4836 dell’On. L. Turco (PD) e altri - Modifiche alla legge 5 febbraio 1992, n. 91, in materia di cittadinanza dei minori nati da genitori stranieri, presentato il 9 dicembre 2011, assegnato il 7 febbraio 2012 (non ancora iniziato l’esame); AC. 4634 dell’On. A. T. Formisano (UdCpTP) - Modifiche alla legge 5 febbraio 1992, n. 91, recante nuove norme sulla cittadinanza, presentato il 21 settembre 2011, assegnato il 12 ottobre 2011 (non ancora iniziato l’esame); AC. 4236 dell’On. G. Bressa (PD) e altri - Modifiche alla legge 5 febbraio 1992, n. 91, in materia di cittadinanza dei minori nati da genitori stranieri, presentato il 30 marzo 2011, assegnato il 2 novembre 2011 (non ancora iniziato l’esame); AC. 2904 dell’On. S. Sbai (PdL) e altri - Modifiche alla legge 5 febbraio 1992, n. 91, in materia di acquisto della cittadinanza, presentato il 10 novembre 2009 (in corso di esame in commissione); AC. 2910 dell’On. F. Garagnani (PdL) e altri - Modifiche alla legge 5 febbraio 1992, n. 91, in materia di acquisto della cittadinanza presentato il 10 novembre 2009 (in corso di esame in commissione); AC. 2684 dell’On. P. Mantini (UdC) e altri - Modifiche alla legge 5 febbraio 1992, n. 91, in materia di acquisto della cittadinanza, presentato il 10 settembre 2009 (in corso di esame in commissione); AC. 2670 dell’On. A. Sarubbi (PD) e altri - Modifiche alla legge 5 febbraio 1992, n. 91, recante nuove norme sulla cittadinanza, presentato il 30 luglio 2009

espressa entro un anno dal raggiungimento della maggiore età¹⁵.

L'*articolo 2* – sostituendo all'articolo 9, comma 1, della legge 91/1992, la lettera f) – subordina la concessione della cittadinanza allo straniero, che risieda stabilmente e legalmente da almeno dieci anni nel territorio italiano, allo svolgimento del percorso di cittadinanza come definito nel successivo articolo 3.

L'*articolo 3* introduce un articolo 9-ter nella legge n. 91/1992, che definisce il percorso di cittadinanza preannunciato dall'articolo 2. Tale percorso si sostanzia in una serie di condizioni alla cui sussistenza è subordinata l'acquisizione della cittadinanza dello straniero legalmente soggiornante in Italia da almeno 10 anni.

L'*art. 9-ter, comma 1*, delinea tali condizioni sono:

- *possesso del permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo (prima del 2007 denominato «carta di soggiorno»), che è il titolo riservato agli stranieri non comunitari presenti stabilmente nel nostro Paese da almeno 5 anni¹⁶ ed è a tempo indeterminato.*
- *frequentazione di un corso di formazione di un anno volto ad approfondire la conoscenza della storia e della cultura italiana ed europea, dell'educazione civica e dei principi della Costituzione italiana;*

¹⁵ Il diritto-dovere all'istruzione e alla formazione per almeno dodici anni o, comunque, sino al conseguimento di una qualifica entro il diciottesimo anno di età è stato previsto dall'art. 2, comma 1, lettera c), della legge 53/2003 e successivamente disciplinato dal D. Lgs. 76/2005, emanato in attuazione di quest'ultima.

Il decreto legislativo 76/2005 specifica, tra l'altro, che la fruizione dell'offerta di istruzione e di formazione costituisce per tutti, compresi i minori stranieri presenti nel territorio dello Stato, oltre che un diritto soggettivo, un dovere sociale ai sensi dell'articolo 4 della Costituzione, per il cui adempimento vengono pertanto indicati i soggetti preposti alla vigilanza e previste sanzioni per il mancato adempimento (artt. 1, comma 6, e 5).

Ai sensi del D. Lgs. 226/2005, recante disciplina del secondo ciclo del sistema educativo, una volta assolto l'obbligo di istruzione - fissato in dieci anni dalla legge finanziaria 2007- il diritto-dovere all'istruzione e alla formazione si realizza, in modo unitario, nel secondo ciclo del sistema educativo di istruzione e formazione, costituito dal sistema dell'istruzione secondaria superiore e dal sistema dell'istruzione e formazione professionale gestito dalle regioni (art. 1 del D. Lgs. 226/2005, come modificato dall'art. 13, comma 8-bis del decreto legge 7/2007).

Con riguardo al significato del termine "frequenza con profitto", va detto che con esso si intende far riferimento a corsi di aggiornamento o qualificazione professionale.

¹⁶ La disciplina normativa del permesso di soggiorno CE è di fonte comunitaria. La direttiva 2003/109/CE relativa allo status di cittadini di Paesi terzi soggiornanti di lungo periodo è stata recepita dal D.Lgs. 3/2007 che ha modificato il testo unico in materia di immigrazione (D. Lgs. 286/1998, art. 9 e 9-bis).

Tra i contenuti del corso di formazione non è incluso l'approfondimento della conoscenza della lingua italiana, in quanto - come rilevato dal relatore in Commissione (seduta dell'11 dicembre 2009) - il c.d. pacchetto sicurezza ha già introdotto un test di conoscenza della lingua italiana, il cui superamento è condizione essenziale per l'ottenimento del permesso di soggiorno CE (art. 1, comma 22, lett. i) della legge 94/2009¹⁷ che ha modificato l'art. 9 del D. Lgs. 286/1998):

- effettivo grado di integrazione sociale e rispetto, anche in ambito familiare, delle leggi statali e dei principi della Costituzione;
- rispetto degli obblighi fiscali;
- requisiti di reddito, alloggio ed assenza di carichi pendenti, "necessari per ottenere il permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo, di cui all'articolo 9 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286".

La previsione del DDL non sembra tenere conto del fatto che dal 2007 è cambiata la disciplina del permesso CE per soggiornanti di lungo periodo, per effetto dell'attuazione della direttiva 20903/109, in quanto se prima subordinava il rilascio di questo stabile titolo, tra le altre condizioni, anche all'assenza di condanne penali, oggi per effetto del diritto europeo non può esservi alcun automatismo, e dunque le condanne (per determinati tipi di reati) possono senza dubbio essere valutate per negare il titolo ma non più automaticamente ma valutandole comparativamente ad altri criteri, quali la durata della presenza in Italia e l'inserimento familiare e lavorativo (art. 9, co. 4 d.lgs. 286/98).

Sia utile evidenziare che l'articolo 9 del D. Lgs. 286/7 1998 richiede, per il rilascio del permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo la disponibilità di un reddito non inferiore all'importo annuo dell'assegno sociale e, nel caso la richiesta riguardi anche i familiari, di un reddito sufficiente secondo i parametri indicati dall'articolo 29 in materia di ricongiungimento familiare (assegno sociale aumentato della metà per ogni familiare da ricongiungere; nel caso di figli di età inferiore ai 14 anni è sufficiente il doppio dell'assegno sociale annuo, a prescindere dal numero dei figli). Sempre nel caso di richiesta estesa anche ai familiari deve essere dimostrata la disponibilità di un alloggio idoneo secondo i parametri dell'e.r.p. o igienico sanitari attestati dall'ASL.

Ai sensi del comma 2 del nuovo articolo 9-ter, l'accesso al corso annuale,

¹⁷ L. 15 luglio 2009, n. 94, Disposizioni in materia di sicurezza pubblica.

funzionale alla verifica del percorso di cittadinanza, può avvenire dopo 8 anni di permanenza in Italia. A seguito della richiesta dello straniero di accedere al corso, l'amministrazione competente deve verificare, entro 120 giorni, l'esistenza del permesso di soggiorno CE, l'adempimento degli obblighi fiscali, la permanenza dei requisiti di reddito, alloggio e assenza carichi pendenti.

Il procedimento amministrativo relativo al percorso di cittadinanza deve concludersi entro due anni dalla presentazione della richiesta di iscrizione al corso annuale stesso, fermo restando il requisito dei dieci anni di permanenza in Italia per l'ottenimento della cittadinanza (comma 3).

È previsto inoltre (comma 4) che il Governo ponga in essere, con il concorso delle regioni, iniziative ed attività finalizzate a sostenere il percorso di integrazione linguistica, culturale e sociale dello straniero.

Con regolamento di attuazione (comma 5) dovranno essere stabilite le modalità di svolgimento del percorso di cittadinanza, gli eventuali casi di esonero dalla frequentazione del corso e le procedure di verifica della sussistenza dei requisiti indicati al comma 1 del nuovo articolo. L'*articolo 4*, proponendo la modifica dell'art. 10 della legge n. 91/1992, prevede che il decreto di attribuzione o di concessione della cittadinanza acquisti efficacia con il giuramento che deve essere prestato dinanzi al prefetto della provincia di residenza. La disposizione indica la formula del giuramento ("Giuro di essere fedele alla Repubblica italiana, di osservarne lealmente la Costituzione e le leggi, riconoscendo la pari dignità sociale di tutte le persone") e prevede che in occasione del giuramento venga consegnata all'interessato una copia della Costituzione italiana.

Attualmente si prevede che il decreto di concessione della cittadinanza non abbia effetto se la persona a cui si riferisce non presta, entro sei mesi dalla notifica del decreto medesimo, giuramento di essere fedele alla Repubblica e di essere fedele alla Costituzione e le leggi dello Stato.

1.b. La proposta di legge di iniziativa popolare AC 5030: la campagna "L'Italia sono anch'io"

È stata presentata alla camera la proposta di legge di iniziativa popolare AC 5030 - Modifiche alla legge 5 febbraio 1992, n. 91, recante nuove norme sulla cittadinanza, presentato il 6 marzo 2012, il cui esame non è ancora iniziato.

La proposta di modifica dell'attuale normativa si ispira, modificandola però in maniera significativa, ad analoghe proposte presentate in precedenza in sede parlamentare (in particolare alla proposta di legge d'iniziativa del deputato Bressa - A.C. 4236), con l'intento di:

- facilitare l'acquisizione della cittadinanza, quale strumento essenziale di una effettiva integrazione nella società, presupposto per la fruizione piena di tutti i diritti;
- rendere l'acquisizione della cittadinanza non un privilegio da elargire discrezionalmente e a seguito di un tortuoso percorso burocratico, ma come il naturale coronamento della legittima aspirazione del richiedente, a seguito di un soggiorno legale di durata ragionevole sul territorio;
- introdurre nell'ordinamento italiano il principio dello *jus soli*.

Nell'*articolo 1* sono previste le modifiche che riguardano coloro che nascono nel territorio italiano: il principio dello *ius soli* viene collegato al requisito di legalità del soggiorno della durata di almeno un anno da parte di uno dei genitori, prescindendo dalla formale residenza.

Si ritiene inoltre che a chi nasce in Italia da genitore a sua volta nato in Italia debba applicarsi lo *ius soli* senza alcun requisito aggiuntivo, perché si tratta di una situazione che indica di per sé l'esistenza di un rapporto inscindibile con il territorio.

L'*articolo 2* riguarda la posizione dei minori e prevede alcune modalità di acquisizione della cittadinanza: in particolare, è prevista la possibilità di acquisizione della cittadinanza, su istanza del genitore, da parte del minore che, pur non essendo nativo, abbia frequentato un corso di istruzione primaria o secondaria o un percorso di istruzione o formazione professionale. In tal modo si conferisce maggiore rilievo alla effettiva integrazione, più che al dato in sé della nascita sul territorio nazionale.

L'*articolo 3* disciplina la situazione del matrimonio e dell'adozione di maggiorenne: per il matrimonio si ritorna alla formulazione anteriore alle modifiche introdotte dalla legge n. 94 del 2009, ripristinando il termine dei sei mesi di residenza dopo il matrimonio quale spazio temporale per poter richiedere la cittadinanza.

L'*articolo 4* propone una nuova modalità di acquisto della cittadinanza: innanzitutto si indica quale periodo minimo per chiedere la cittadinanza il soggiorno di 5 anni (in luogo dei 10 attuali). Inoltre, il percorso per il suo ottenimento viene qualificato come diritto soggettivo (e non come interesse legittimo) con delega al sindaco territorialmente competente di proporre al Presidente della Repubblica la relativa istanza, ancorandola così ad un principio di territorialità, e impegnando i vertici delle istituzioni più vicine ai cittadini.

Per l'ottenimento devono sussistere determinati requisiti, che variano a seconda delle diverse situazioni giuridiche, con particolari previsioni per coloro che risiedono da almeno cinque anni e godono del reddito richiesto dalla normativa

in vigore per il permesso di soggiorno CE; per il cittadino dell'Unione europea (tre anni di residenza) e per coloro che hanno ottenuto la protezione internazionale nelle forme dell'asilo e della protezione sussidiaria, oltre che per coloro che hanno lo status di apolide (per queste ultime categorie si fa riferimento al requisito di durata del soggiorno prescindendo dalla formale residenza e dal reddito).

L'*articolo 5* introduce un principio che ha lo scopo di favorire l'integrazione linguistica e sociale dello straniero, stabilendo che lo Stato debba garantire l'offerta formativa per la conoscenza della lingua e della Costituzione italiana per gli stranieri richiedenti la cittadinanza. Pone, poi, in capo al Governo il compito di individuare e riconoscere, anche in collaborazione con le regioni e con gli enti locali, le iniziative e le attività finalizzate a sostenere il processo di integrazione linguistica e sociale dello straniero.

Per accedere alla cittadinanza è comunque necessario che non esistano i motivi ostativi previsti dall'*articolo 6*, con particolare rilevanza dell'entità della condanna riportata in concreto più che alla previsione normativa di pena.

L'*articolo 8* riguarda, infine, il riordino e l'accorpamento in un unico regolamento delle disposizioni di natura regolamentare in materia di cittadinanza, prevedendo in particolare la disciplina dei procedimenti amministrativi per l'acquisto della cittadinanza. A tale proposito, viene esplicitamente indicato il termine massimo improrogabile di ventiquattro mesi: in caso di superamento di questo termine, l'istanza deve considerarsi accolta.

1.c. Altri disegni di legge

Al Senato, anche l'AS.3020 del Sen. Ignazio Marino (PD) e altri - Modifiche alla legge 5 febbraio 1992, n. 91, in materia di introduzione dello dello *ius soli*, presentato il 23 novembre 2011 (il cui esame non è ancora iniziato), si rifà alla legislazione di quei Paesi, come ad esempio gli Stati Uniti d'America ed il Canada, di antica tradizione migratoria, che da tempo hanno valorizzato lo *ius soli*. Il disegno di legge prevede che la cittadinanza italiana venga attribuita ad ogni nato sul territorio della Repubblica indipendentemente dalla cittadinanza dei genitori.

Si prevede anche che la cittadinanza italiana possa essere concessa con decreto del Presidente della Repubblica, sentito il Consiglio di Stato, su proposta del Ministro dell'Interno, allo straniero del quale il padre o la madre o uno degli ascendenti in linea retta di secondo grado sono stati cittadini per nascita e che risieda legalmente nel territorio della Repubblica da almeno tre anni.

Di segno completamente opposto il disegno di legge AS.2241 del sen. Giuseppe

Valditara (PdL) e altri - Modifiche alla legge 5 febbraio 1992, n. 91, in materia di acquisto e revoca della cittadinanza allo straniero residente in Italia, e disposizioni in materia di immigrazione - presentato il 9 giugno 2010 (il cui esame non ancora è ancora iniziato), parte dal presupposto che il criterio dello *ius sanguinis*, vigente in ogni ordinamento statale, rappresenti ancora oggi il criterio naturale, fondamentale e imprescindibile. Ciò nonostante si ritiene, tuttavia, necessario rafforzare forme di concessione amministrativa della cittadinanza che da una parte favoriscano l'integrazione, dall'altra verifichino la reale adesione ad un sistema di fondamentali valori costituzionali e repubblicani e più in generale la lealtà alla res publica.

Conseguentemente, deve essere dunque reso più veloce l'acquisto della cittadinanza per chi non l'abbia ricevuta sul presupposto della discendenza, considerando siffatta ipotesi come un'opportunità che si offre a chi voglia contribuire alla crescita della nazione italiana.

Il disegno di legge si compone di sei articoli.

L'*articolo 1* intende favorire l'integrazione dei giovani che, nati in Italia e qui residenti, abbiano continuativamente frequentato e felicemente concluso le scuole del primo ciclo. Si richiede, per la concessione della cittadinanza, un'istanza da parte di entrambi i genitori.

L'*articolo 3* modifica l'attuale regime della concessione amministrativa della cittadinanza prevedendo fra l'altro, per chi risieda da tempo nel nostro Paese, tempi certi e quindi più rapidi per la concessione.

A questa agevolazione corrispondono però stringenti requisiti di merito legati:

- a) alla disponibilità di un reddito adeguato;
- b) all'assenza di procedimenti penali o tributari in corso ovvero alla assenza di sentenze penali o tributarie passate in giudicato;
- c) alla conoscenza adeguata della lingua italiana;
- d) alla conoscenza soddisfacente della storia e della vita civile dell'Italia e della Costituzione;
- e) ad un impegno solennemente assunto di aderire e osservare i valori di libertà, eguaglianza e democrazia posti a fondamento della Repubblica italiana.

Infine è previsto il pagamento di una tassa di 500 euro per finanziare le procedure amministrative volte ad accertare il possesso dei suddetti requisiti.

L'*articolo 4* prevede la revoca della cittadinanza avverso il cittadino che la abbia acquistata in virtù di quanto previsto dall'articolo 3, e che abbia commesso i delitti previsti nel libro II, titolo I, capi I, II, III, del codice penale, ovvero i delitti contro la personalità internazionale dello stato, contro la personalità interna dello stato o contro i diritti politici del cittadino. È inoltre revocata per il delitto di associazione

mafiosa di cui all'articolo 416-bis del codice penale laddove si tratti di associazioni di carattere transnazionale.

L'articolo 5 prevede che il permesso di soggiorno venga revocato nelle ipotesi di condanna a titolo definitivo per un reato non colposo.

2.4.2 Considerazioni conclusive

Dall'analisi dei disegni di legge emerge, in conclusione, che il lavoro che si sta facendo in Parlamento è su un tema cruciale: per questo è auspicabile che il legislatore non si faccia condizionare da dibattiti ideologici, ma trovi soluzioni attente al diritto e alla giustizia.

Come si accennava all'inizio, le proposte di modifica alla legge sulla cittadinanza ruotano attorno a tre questioni: se abbandonare o meno il principio dello *ius sanguinis* come canone della disciplina della cittadinanza; se considerare la cittadinanza come diritto fondamentale da riconoscere a ogni individuo ed infine, se subordinare la cittadinanza a un percorso di integrazione che dimostri un qualche effettivo inserimento nel tessuto sociale della nostra collettività.

La risposta a ciascuno degli interrogativi dipende dall'impostazione complessiva che si intende adottare per definire e per determinare chi componga il "popolo", le persone cioè ai cui destini, alle cui esigenze, ai cui interessi deve rivolgersi lo Stato. Insomma, dipende da quale idea si abbia della democrazia che si intende inverare non solo nel presente momento storico, ma anche nel futuro più o meno immediato della nostra Repubblica.

Le proposte di modifica alla legislazione sulla cittadinanza attualmente all'attenzione delle Camere, al di là delle specificità che le contraddistinguono, ruotano essenzialmente attorno a tre distinte questioni: l'opportunità di abbandonare il principio dello *ius sanguinis* come canone essenziale della disciplina della cittadinanza; se considerare la cittadinanza alla stregua dei diritti fondamentali da riconoscere a ogni individuo, e dunque come l'oggetto di una pretesa cui lo Stato non può sottrarsi se non per garantire diritti e valori altrettanto essenziali e, infine, se subordinare la cittadinanza a un percorso di integrazione che dimostri un qualche effettivo inserimento nel tessuto sociale della nostra collettività.

DISEGNI DI LEGGE IN MATERIA DI RIFORMA DELLA LEGGE SULLA CITTADINANZA

• C.5030

Popolare

Modifiche alla legge 5 febbraio 1992, n. 91, recante nuove norme sulla cittadinanza

6 marzo 2012: *Presentato alla Camera*

26 marzo 2012: *Assegnato (non ancora iniziato l'esame)*

• C.4836

On. Livia Turco (PD) e altri

Modifiche alla legge 5 febbraio 1992, n. 91, in materia di cittadinanza dei minori nati da genitori stranieri

9 dicembre 2011: *Presentato alla Camera*

7 febbraio 2012: *Assegnato (non ancora iniziato l'esame)*

• S.3020

Sen. Ignazio Marino (PD) e altri

Modifiche alla legge 5 febbraio 1992, n. 91, in materia di introduzione dello *ius soli*

23 novembre 2011: *Presentato al Senato*

15 dicembre 2011: *Assegnato (non ancora iniziato l'esame)*

• C.4634

On. Anna Teresa Formisano (UdCpTP)

Modifiche alla legge 5 febbraio 1992, n. 91, recante nuove norme sulla cittadinanza

21 settembre 2011: *Presentato alla Camera*

12 ottobre 2011: *Assegnato (non ancora iniziato l'esame)*

• C.4236

On. Gianclaudio Bressa (PD) e altri

Modifiche alla legge 5 febbraio 1992, n. 91, in materia di cittadinanza dei minori nati da genitori stranieri

30 marzo 2011: *Presentato alla Camera*

2 novembre 2011: *Assegnato (non ancora iniziato l'esame)*

• S.2241

Sen. Giuseppe Valditara (PdL) e altri

Modifiche alla legge 5 febbraio 1992, n. 91, in materia di acquisto e revoca della cittadinanza allo straniero residente in Italia, e disposizioni in materia di immigrazione

9 giugno 2010: *Presentato al Senato*

13 luglio 2010: *Assegnato (non ancora iniziato l'esame)*

• **C.2904**

On. Souad Sbai (PdL) e altri

Modifiche alla legge 5 febbraio 1992, n. 91, in materia di acquisto della cittadinanza
 10 novembre 2009: *Presentato alla Camera*
 20 luglio 2010: *In corso di esame in commissione*

• **C.2910**

On. Fabio Garagnani (PdL) e altri

Modifiche alla legge 5 febbraio 1992, n. 91, in materia di acquisto della cittadinanza
 10 novembre 2009: *Presentato alla Camera*
 20 luglio 2010: *In corso di esame in commissione*

• **S.1834**

Sen. Emanuela Baio (PD)

Modifiche alla legge 5 febbraio 1992, n. 91, recante nuove norme sulla cittadinanza
 21 ottobre 2009: *Presentato al Senato*
 3 dicembre 2009: *Assegnato (non ancora iniziato l'esame)*

• **S.1803**

Sen. Lucio Malan (PdL)

Modifiche alla legge 5 febbraio 1992, n. 91, in materia di requisiti e tempi nelle
 procedure per l'acquisizione della cittadinanza italiana
 2 ottobre 2009: *Presentato al Senato*
 11 maggio 2010: *Assegnato (non ancora iniziato l'esame)*

• **S.1765**

Sen. Raffaele Lauro (PdL) e altri

Modifiche alla legge 5 febbraio 1992, n. 91, in materia di cittadinanza, nonché nuove
 norme in materia di cognome dei figli e di anagrafe
 16 settembre 2009: *Presentato al Senato*
 17 novembre 2009: *Assegnato (non ancora iniziato l'esame)*

• **C.2684**

On. Pierluigi Mantini (UdC) e altri

Modifiche alla legge 5 febbraio 1992, n. 91, in materia di acquisto della cittadinanza
 10 settembre 2009: *Presentato alla Camera*
 20 luglio 2010: *In corso di esame in commissione*

• **C.2670**

On. Andrea Sarubbi (PD) e altri

Modifiche alla legge 5 febbraio 1992, n. 91, recante nuove norme sulla cittadinanza
 30 luglio 2009: *Presentato alla Camera*
 20 luglio 2010: *In corso di esame in commissione*

• **C.2431**

On. Aldo Di Biagio (PdL) e altri

Modifica dell'articolo 1 e introduzione dell'articolo 18-bis della legge 5 febbraio 1992, n. 91, in materia di cittadinanza per nascita e di attribuzione della cittadinanza italiana ai soggetti nati in Italia da genitori giunti dalla ex Jugoslavia entro il 21 novembre 1995

11 maggio 2009: Presentato alla Camera

20 luglio 2010: In corso di esame in commissione

• **C.2035**

On. Souad Sbai (PdL) e altri

Modifiche all'articolo 12 della legge 5 febbraio 1992, n. 91, in materia di revoca della cittadinanza

19 dicembre 2008: Presentato alla Camera

20 luglio 2010: In corso di esame in commissione

• **S.1276**

Sen. Silvia Della Monica (PD) e altri

Modifiche alla legge 5 febbraio 1992, n. 91, recanti nuove norme sulla cittadinanza

12 dicembre 2008: Presentato al Senato

12 maggio 2009: Assegnato (non ancora iniziato l'esame)

• **C.2006**

On. Adriano Paroli (PdL) e altri

Modifiche alla legge 5 febbraio 1992, n. 91, e altre disposizioni sulla cittadinanza

11 dicembre 2008: Presentato alla Camera

20 luglio 2010: In corso di esame in commissione

• **S.1101**

Sen. Maurizio Saia (PdL)

Modifica della legge 5 febbraio 1992, n. 91, in materia di cittadinanza

9 ottobre 2008: Presentato al Senato

30 ottobre 2008: Assegnato (non ancora iniziato l'esame)

• **C.1592**

On. Roberto Cota (LNP) e altri

Modifiche all'articolo 9 della legge 5 febbraio 1992, n. 91, e altre disposizioni concernenti l'introduzione di un esame di naturalizzazione per gli stranieri e gli apolidi che richiedono la cittadinanza

31 luglio 2008: Presentato alla Camera

20 luglio 2010: In corso di esame in commissione

• **C.1333**

On. Luca Volontè (UdC)

Modifiche alla legge 5 febbraio 1992, n. 91, recante nuove norme sulla cittadinanza
 18 giugno 2008: *Presentato alla Camera*
 10 ottobre 2011: *Assegnato (non ancora iniziato l'esame)*

• **S.770**

Sen. Gianpiero D'Alia (UDC-SVP-Aut)

Modifiche alla legge 5 febbraio 1992, n. 91, recante nuove norme sulla cittadinanza
 12 giugno 2008: *Presentato al Senato*
 23 luglio 2008: *Assegnato (non ancora iniziato l'esame)*

• **C.1048**

On. Jole Santelli (PdL) e altri

Modifiche alla legge 5 febbraio 1992, n. 91, e altre norme in materia di cittadinanza
 15 maggio 2008: *Presentato alla Camera*
 20 luglio 2010: *In corso di esame in commissione*

• **C.995**

On. Ricardo Antonio Merlo (Misto) e altri

Modifiche all'articolo 1 della legge 5 febbraio 1992, n. 91, in materia di cittadinanza per nascita
 13 maggio 2008: *Presentato alla Camera*
 20 luglio 2010: *In corso di esame in commissione*

• **S.380**

Sen. Roberto Della Seta (PD) e altri

Modifiche alla legge 5 febbraio 1992, n. 91, recante nuove norme sulla cittadinanza
 6 maggio 2008: *Presentato al Senato*
 22 dicembre 2009: *Assegnato (non ancora iniziato l'esame)*

• **C.718**

On. Marco Fedi (PD) e altri

Modifiche alla legge 5 febbraio 1992, n. 91, recante nuove norme sulla cittadinanza
 5 maggio 2008: *Presentato alla Camera*
 20 luglio 2010: *In corso di esame in commissione*

• **C.566**

On. Riccardo De Corato (PdL) e altri

Modifica all'articolo 12 della legge 5 febbraio 1992, n. 91, in materia di revoca della cittadinanza
 29 aprile 2008: *Presentato alla Camera*
 20 luglio 2010: *In corso di esame in commissione*

• C.103

On. Giuseppe Angeli (PdL)

Modifica all'articolo 1 della legge 5 febbraio 1992, n. 91, concernente il riconoscimento della cittadinanza italiana ai discendenti di coloro che hanno riacquisito la cittadinanza medesima

29 aprile 2008: Presentato alla Camera

20 luglio 2010: In corso di esame in commissione

• C.457

On. Gianclaudio Bressa (PD) e altri

Modifiche alla legge 5 febbraio 1992, n. 91, recante nuove norme sulla cittadinanza

29 aprile 2008: Presentato alla Camera

Capitolo 3

Le acquisizioni di cittadinanza dei giovani stranieri e le proiezioni sul futuro

di Monia Giovannetti, Lorenza Malucelli e Nicolò Marchesini

L'intensificazione dei flussi migratori in Italia ha recentemente aperto, come abbiamo appena visto nel capitolo precedente, un dibattito sulle norme che regolano l'acquisizione della cittadinanza. Queste norme ricoprono un ruolo politico e sociale di primo piano, in quanto interferiscono non solo con le politiche migratorie, ma anche con la regolamentazione del mercato del lavoro, lo stato sociale, le dinamiche demografiche e le relazioni internazionali. Di fronte alla possibilità di una riforma della legislazione attuale, è risultato importante approfondire le ricadute delle norme in vigore nel nostro paese, per inquadrarne, in termini di riconoscimento della cittadinanza italiana nei confronti dei minori e giovani migranti di seconda generazione, l'evoluzione futura. Il tema del rapporto tra la presenza dei minori stranieri e l'istituto "principe" di appartenenza, quale la cittadinanza italiana, è infatti ancora poco sondato data l'indisponibilità sistematizzata del dato. Per tali motivi, abbiamo ritenuto importante contribuire a colmare il vuoto conoscitivo utilizzando i dati forniti direttamente da un campione di Comuni e quelli provenienti dall'Istat relativi al fenomeno migratorio italiano. Ad una prima presentazione dei risultati provenienti da una ricerca svolta su alcuni contesti territoriali da Cittalia nell'ambito di una convenzione tra Anci e Accademia Ufficiali di Stato Civile e d'Anagrafe, faranno seguito le analisi sugli andamenti dei rilasci di cittadinanza nei prossimi anni a livello nazionale sulla base delle proiezioni della popolazione minorile straniera.

Volgeremo poi la nostra attenzione sulle proiezioni che mettono a confronto due scenari giuridici: il primo, relativo al quadro normativo attuale e prevedendo che rimanga immutato; il secondo relativo alle ricadute della proposta di riforma di iniziativa popolare presentata nell'ultimo paragrafo del capitolo precedente.

Infine, chiuderemo questo capitolo, dando spazio alle opinioni degli stessi giovani, figli e figlie di immigrati in Italia, che in questi anni hanno espresso in merito all'opportunità di un intervento legislativo di riforma dell'attuale legge sulla cittadinanza (L. n. 91/92). L'affresco complesso e composito che ne emerge apre uno squarcio interessante sulla dimensione della cittadinanza e sul significato cruciale che essa assume nel rapporto tra le seconde generazioni e la società accogliente meritevole di approfondimenti ulteriori e futuri.

3.1. Le acquisizioni di cittadinanza dei giovani stranieri residenti nei contesti indagati

L'indagine ha coinvolto una decina di città del Centro-Nord della penisola (Torino, Alessandria, Genova, Varese, Verona, Trieste, Reggio Emilia, Ferrara, Forlì e Firenze), soggette da numerosi anni non solo a forti flussi migratori in entrata, ma anche ad un'immigrazione stanziale e non transitoria, ovvero un'immigrazione che crea legami con la comunità d'arrivo inserendosi nel tessuto economico e sociale.

I punti affrontati dalla ricerca, specificatamente volta ad analizzare il fenomeno del rilascio di cittadinanza italiana a minori residenti stranieri in possesso dei requisiti definiti per legge¹, sono stati:

1. conoscenza degli andamenti del fenomeno migratorio in Italia nel periodo 2003-2010, con un focus specifico sui minori stranieri residenti;
2. raccolta dei dati relativi alle cittadinanze rilasciate nel periodo 2004-2010 attraverso le anagrafi comunali;
3. analisi dei dati relativi alla cittadinanza per motivo di rilascio (ex art. 4 o ex art. 14 della legge 91/1992);
4. confronto tra le cittadinanze acquisite e i potenziali richiedenti;
5. sviluppo di un modello per prevedere il possibile andamento dei rilasci di cittadinanza nei prossimi anni.

I minori residenti stranieri

I cittadini stranieri residenti, nei dieci contesti indagati, rappresentano il 7,6% dei 4.570.317 stranieri residenti registrati a livello nazionale (Tab. 1). La crescita straordinaria del fenomeno migratorio (+233,3%), rilevata in Italia nel primo decennio del nuovo secolo, ha interessato in particolare i centri urbani tra cui le città nelle quali sono stati raccolti i dati sulla presenza dei migranti e le acquisizioni di cittadinanza. Similmente l'incidenza dei cittadini stranieri sul totale della popolazione è più che raddoppiata in quasi tutti i contesti, i quali superano alla fine 2010 la media nazionale. In particolare, Reggio Emilia, Torino, Verona e Firenze registrano un tasso d'incidenza importante, che vede mediamente quasi 15 residenti su 100 di cittadinanza non italiana. Anche città come Alessandria, Forlì e Varese, che all'inizio degli anni duemila registravano una presenza di cittadini stranieri più contenuta, al termine dell'ultimo anno nel quale è stato

¹ Legge n. 91 del 1992.

possibile raccogliere i dati (2010) risultano avere oltre 11 stranieri ogni 100 residenti.

Tab. 1. Incidenza popolazione straniera residente su popolazione totale, città campione, 2003 e 2010
(v. percentuali)

2003		2010	
Firenze	7,6	Reggio Emilia	17,0
Reggio Emilia	7,4	Torino	14,1
Verona	7,2	Verona	13,9
Torino	6,4	Firenze	13,5
Varese	6,0	Alessandria	12,9
Trieste	5,2	Forlì	11,3
Alessandria	4,8	Verona	11,2
Forlì	4,0	Trieste	8,9
Genova	3,6	Genova	8,3
Ferrara	1,8	Ferrara	6,9
Italia	3,4	Italia	7,5

Fonte: elaborazioni Cittalia su dati Istat (anni vari)

Analizzando nello specifico le città campione per il periodo 2003-2010, la crescita dei residenti stranieri ha interessato anche la fascia di popolazione minorile (Tab. 2). Tali comuni infatti registrano valori ampiamente maggiori alla media nazionale, specialmente per il 2010. Il comune di Reggio Emilia risulta essere quello con la maggiore quota di minori stranieri (27,1%), quasi 3 volte il valore medio nazionale. Seguono i due comuni piemontesi con valori sopra il 21%. Genova e Trieste, i due comuni con la quota più bassa insieme a Ferrara di minori stranieri residenti del nostro campione, registrano comunque una proporzione

superiore di 3 punti percentuali alla media italiana. Il capoluogo emiliano registra un'incidenza appena superiore al valore nazionale: 10,3% contro 9,7%.

Se l'incidenza della popolazione straniera sul totale dei residenti e quella della fascia under 18 sono aumentate tra il 2003 e il 2010, possiamo osservare la dimensione di tale crescita attraverso il tasso di incremento (Tab. 3 e Fig. 1).


Tab. 2. Incidenza minori stranieri residenti su minori totali, città campione, 2003 e 2010 (v. percentuali)			
2003		2010	
Reggio Emilia	11,3	Reggio Emilia	27,1
Varese	10,2	Alessandria	21,9
Alessandria	9,6	Torino	21,0
Torino	9,1	Varese	17,0
Verona	8,1	Firenze	17,0
Forlì	6,6	Forlì	16,8
Trieste	6,5	Verona	14,7
Firenze	5,9	Genova	12,7
Genova	4,3	Trieste	12,5
Ferrara	2,7	Ferrara	10,3
Italia	4,2	Italia	9,7

Fonte: elaborazioni Cittalia su dati Istat (anni vari)

Nel periodo considerato, la crescita della popolazione straniera in Italia è stata del 129,6% e quella della fascia minorile del 74,4%. Riguardo alla crescita dei residenti stranieri, si posizionano, da un lato, i comuni di Forlì, Alessandria e Reggio Emilia con una crescita nettamente superiore alla media nazionale

(rispettivamente di 204, 197,6 e 164,3%), e dall'altro Trieste e Firenze, con valori decisamente inferiori al valore italiano (69,1 e 79,4%).

Fig. 1. Popolazione straniera e minori residenti, incremento percentuale 2010 su 2003, città campione
(v. percentuali)



A Torino 4 stranieri su 10 sono romeni, seguiti dai marocchini (15%) e dai peruviani (6,8%), indicando una situazione fortemente polarizzata a favore dei primi (Tab. 4). Inoltre, va segnalato che, se a livello nazionale occorre considerare le prime 5 nazionalità (tenendo conto anche di quella cinese e ucraina), nel capoluogo piemontese le sole prime 3 nazionalità coprono oltre il 60% dei cittadini stranieri residenti. Anche nel secondo comune piemontese del campione (Alessandria), le prime 3 nazionalità dei cittadini stranieri sfiorano il 70% del totale dei residenti stranieri, sebbene si presentino più bilanciate al loro interno: il 24,6% degli stranieri sono albanesi, il 24% romeni e il 19,7% marocchini.

Tab. 3. Popolazione straniera, minori residenti e incremento percentuale, città campione, 2003 e 2010

(v. assoluti e percentuali)

Comune	2003		2010		Incremento %	
	stranieri	minori	stranieri	minori	stranieri	minori
Torino	55.500	10.855	127.717	27.650	130,1	154,7
Alessandria	4.107	1.038	12.224	2.990	197,6	188,1
Varese	21.370	3.356	50.415	10.687	135,9	218,4
Verona	4.780	1.241	9.110	2.089	90,6	68,3
Trieste	18.550	3.126	36.666	6.023	97,7	92,7
Genova	10.795	1.669	18.257	3.503	69,1	109,9
Reggio Emilia	10.919	2.736	28.856	8.203	164,3	199,8
Ferrara	2.355	389	9.303	1.696	295,0	336,0
Forlì	4.387	978	13.338	3.024	204,0	209,2
Firenze	27.972	2.766	50.033	8.849	78,9	219,9
Italia	1.990.959	535.456	4.570.317	933.693	129,6	74,4

Fonte: elaborazioni Cittalia su dati Istat (anni vari)

A Trieste e Genova si registra una condizione più simile a quella torinese, nella quale un terzo degli stranieri residenti appartengono ad un'unica nazionalità, rispettivamente quella serba e quella ecuadoriana, mentre i restanti due terzi presentano una maggiore differenziazione, tant'è che la somma delle prime 3 nazionalità supera di poco il 50% dei cittadini stranieri residenti. Seguendo l'andamento nazionale, i romeni risultano essere la prima nazionalità a Torino (40,7%), a Verona (22%), a Forlì (19,7%) e a Firenze (14,6%). A Varese e Reggio Emilia la prima cittadinanza per presenza straniera è invece quella albanese, rispettivamente con il 23,2 e 12,4%. Ferrara è l'unico comune del campione ad avere gli ucraini come prima nazionalità presente sul territorio (19,2%). È interessante notare che nel comune di Reggio Emilia la somma delle 3 prime cittadinanze raggiunge solo 33 casi su 100, da cui possiamo ragionevolmente supporre una situazione di consistente eterogeneità tra le nazionalità presenti,

opposta a quella di Torino, in cui si assiste alla creazione di una “comunità” numericamente maggioritaria.

**Tab. 4. Popolazione straniera residente,
prime 3 nazionalità al 31.12.2010, città campione**
(v. percentuali)

Comune	Cittadinanza	%	Cittadinanza	%	Cittadinanza	%	% cum.
Torino	Romania	40,7	Marocco	15,0	Perù	6,8	62,5
Alessandria	Albania	24,6	Romania	24,0	Marocco	19,7	68,3
Varese	Albania	23,2	Ucraina	6,5	Romania	5,6	35,3
Verona	Romania	22,0	Sri Lanka (ex Ceylon)	18,2	Moldova	9,1	49,3
Trieste	Serbia, Rep. di	32,1	Romania	10,9	Croazia	7,5	50,5
Genova	Ecuador	33,2	Albania	10,7	Marocco	7,6	51,5
Reggio Emilia	Albania	12,4	Marocco	11,2	Cinese, Rep. Pop.	10,1	33,7
Ferrara	Ucraina	19,2	Romania	16,7	Moldova	13,5	49,4
Forlì	Romania	19,7	Albania	14,4	Cinese, Rep. Pop.	12,0	46,1
Firenze	Romania	14,6	Albania	10,6	Perù	10,2	35,4
Italia	Romania	21,2	Albania	10,6	Marocco	9,9	41,7

Fonte: elaborazioni Cittalia su dati Istat (anni vari)

Le acquisizioni di cittadinanza nelle città campione

Come già accennato in apertura, i minori stranieri residenti in Italia possono acquisire la cittadinanza italiana attraverso due strade: perché nati in Italia o a seguito dell'acquisizione della cittadinanza da parte dei genitori.

Più nello specifico, come recita *l'articolo 4 comma 2 della legge 91/1992* il giovane «straniero nato in Italia, che vi abbia risieduto legalmente senza interruzioni fino al raggiungimento della maggiore età, diviene cittadino se dichiara di voler acquistare la cittadinanza italiana entro un anno dalla suddetta data». L'altra situazione risulta invece essere regolamentata dall'*articolo 14*

della legge 91/1992: «i figli minori di chi acquista o riacquista la cittadinanza italiana, se convivono con esso, acquistano la cittadinanza italiana, ma, divenuti maggiorenni, possono rinunciarvi se in possesso di altra cittadinanza».

La situazione delle cittadinanze rilasciate nei comuni del campione risulta essere differente da città a città (Tab. 5).

Tab. 5. – Acquisizioni di cittadinanza, città campione, 2004-2010
(v. assoluti e percentuali)

Comune	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	Variazione % 2004-2010
Torino	105	324	329	204	230	400	532	406,7
Alessandria	15	36	23	40	44	60	80	433,3
Varese	5	32	19	12	27	66	60	1.100,0
Verona	18	83	72	85	117	198	262	1.355,6
Trieste	21	35	40	34	52	75	97	361,9
Genova	39	118	112	119	169	273	359	820,5
Reggio Emilia	33	85	81	209	167	154	207	527,3
Ferrara	13	12	25	14	19	19	18	38,5
Forlì	10	23	18	15	34	52	74	640,0
Firenze	77	121	100	128	176	217	279	262,3
Totale campione	336	869	819	860	1.035	1.514	1.968	485,7

Al 2004, il comune con il maggior numero di cittadinanze rilasciate era Torino (105), seguito a debita distanza da Firenze (77) e Genova (39). Al 2010, le prime tre città per cittadinanza rilasciate sono sempre le stesse: Torino (532), Genova (359) e Firenze (279). Tale primato è sicuramente dovuto al fatto che tali comuni sono quelli con il più alto numero di minori stranieri residenti in numero assoluto, all'interno del nostro campione.


Se osserviamo invece la variazione percentuale tra fine e inizio periodo, notiamo come Verona sia il comune con la maggior crescita di cittadinanze rilasciate: pari a +1.355,6%, passando da 18 a 262 cittadinanze acquisite nel periodo 2004-2010. Altra crescita vertiginosa viene registrata da Varese, comune che passa da 5 neocittadini del 2004 a 60 del 2010 (+1.100%). I due comuni piemontesi registrano un incremento simile (+406,7% per Torino e +433,3% per Alessandria), che ha portato Alessandria a rilasciare 80 cittadinanze a minori e giovani stranieri residenti nel 2010. Trieste passa da 21 a 97 cittadinanze (+361,9%), mentre Firenze da 77 a 279 (+262,3%). Fra i tre comuni emiliano-romagnoli troviamo, invece, una situazione più eterogenea. Se da un lato comuni come Reggio Emilia e Forlì hanno registrato crescite nettamente sostenute e in linea con l'andamento del campione (Reggio Emilia è passata da 33 a 207 cittadinanze, + 527,3%, mentre Forlì è passata da 10 a 74, +640%), il comune di Ferrara segna una crescita molto più contenuta rispetto alle altre realtà analizzate (solamente +38,5%).

Le nuove cittadinanze registrate in questo periodo (siamo passati da 336 nel 2004 a 1.968 nel 2010) sono state rilasciate a minori stranieri nati e residenti in Italia (ex art. 4) o a minori stranieri residenti di cui almeno un genitore straniero abbia acquisito la cittadinanza italiana (ex art. 14).

I numeri dei rilasci delle nuove cittadinanze, se confrontati in termini assoluti con il totale di minori stranieri residenti nelle stesse città sono nettamente inferiori ai potenziali richiedenti e mostrano un andamento piatto durante il primo periodo ed una avvertibile crescita numerica negli ultimi tre anni. Osservando, invece, l'evoluzione dei due fenomeni attraverso i numeri indice², possiamo notare come a fronte di una crescita costante dei minori residenti, arrivati ad essere nel 2010 quasi 3 volte il valore del 2003, si renda apprezzabile l'incremento di nuove cittadinanze. Nelle 10 città campione le cittadinanze rilasciate sono aumentate di quasi 6 volte il valore tra il 2004 e il 2010 (Fig. 2).

² Indicatore che permette il confronto diretto tra due fenomeni con ordini di grandezza estremamente differenti. I numeri indice, infatti, annullano l'effetto derivante l'ordine di grandezza senza però modificarne la sostanza.

Fig. 2. Minori stranieri e cittadinanze rilasciate, città campione, 2003-2010
(v. assoluti e numeri indice)



I dati sin qui analizzati corrispondono al totale delle cittadinanze rilasciate (ex art. 4 e art. 14).

Dettagliando l'analisi delle cittadinanze rilasciate e soffermandoci su quelle relative ai minori stranieri nati e residenti in Italia (ex art. 4), dal comportamento del nostro campione si evince che, pur continuando nel sestennio considerato a costituire la minore parte del totale delle cittadinanze (il 7,4 nel 2004 e l' 11,3% nel 2010), esse sono cresciute in termini assoluti da 28 a 223 (Tab. 6). Il comune di Torino risulta essere quello con il più alto numero di cittadinanze rilasciate (73) durante il 2010, seguito da Firenze (36) e Genova (35). La crescita maggiore, invece, viene registrata nel comune di Verona (+1.900%), passata da 1 a 20 cittadinanze.

**Tab. 6. Acquisizioni di cittadinanza ex art.4,
città campione, 2004-2010**
(v. assoluti e percentuali)

Comune	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	Variazione % 2004-2010
Torino	9	11	27	31	40	70	73	711,1
Alessandria	0	2	1	1	2	2	5	100,0
Varese	0	2	1	1	5	9	4	100,0
Verona	1	3	2	9	11	15	20	1.900,0
Trieste	0	1	5	1	5	6	9	100,0
Genova	6	11	15	10	28	31	35	483,3
Reggio Emilia	3	7	6	14	13	16	32	966,7
Ferrara	0	2	1	1	0	0	5	100,0
Forlì	1	0	0	1	0	2	4	300,0
Firenze	8	13	8	13	25	40	36	350,0
Totale campione	28	52	66	82	129	191	223	696,4

Fonte: elaborazioni Cittalia su dati comunali (anni vari)

Come controparte, le acquisizioni di cittadinanza ex art. 14 (Tab. 7) risultano comporre per tutto il periodo la parte maggioritaria delle cittadinanze rilasciate, con un peso sul totale però in lieve diminuzione: del 90,2% delle cittadinanze rilasciate nel 2004 rappresentano oggi l' 83,7% del totale. I comuni che registrano il più elevato numero di cittadinanze rilasciate durante il 2010 sono, in ordine decrescente, Torino con 532 neocittadini, Genova con 359 e Firenze con 279. Verona e Varese risultano essere i comuni con la crescita maggiore di cittadinanze rilasciate a minori stranieri residenti a seguito dell'ottenimento della cittadinanza da parte del genitore, rispettivamente hanno registrato un incremento di +1.323,5% e 1.020% tra il 2004 e il 2010.

All'altro estremo, invece, troviamo Ferrara che, dopo un andamento altalenante, al 2010 segna lo stesso numero di cittadinanze rilasciate ex art. 14 (13).

**Tab. 7. Acquisizioni di cittadinanza ex art. 14,
città campione, 2004-2010**
(v. assoluti e percentuali)


Comune	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	Variazione % 2004-2010
Torino	96	313	302	173	190	330	459	378,1
Alessandria	15	34	22	39	42	58	75	400,0
Varese	5	30	18	11	22	57	56	1.020,0
Verona	17	80	70	76	106	183	242	1.323,5
Trieste	21	34	35	33	47	69	88	319,0
Genova	28	68	48	51	104	200	227	710,7
Reggio Emilia	30	78	75	195	154	138	175	483,3
Ferrara	13	10	24	13	19	19	13	0,0
Forlì	9	23	18	14	34	50	70	677,8
Firenze	69	108	92	115	151	177	243	252,2
Totale campione	303	778	704	720	869	1.281	1.648	443,9

Fonte: elaborazioni Cittalia su dati comunali (anni vari)

Ma è interessante a questo punto della nostra analisi osservare la figura 3, la quale ci mostra l'andamento delle cittadinanze acquisite nel periodo 2004-2010 per il totale del campione considerato.

Sebbene in termini assoluti le cittadinanze rilasciate ex articolo 14 siano, ogni anno, la grande maggioranza, i numeri indice mostrano come la crescita dei neocittadini italiani ex articolo 4 sia stata molto più veloce: al 2010, infatti, il valore di tale tipologia di cittadinanza risulta essere quasi 8 volte il valore al 2004, contro le 5,5 volte del numero relativo alle cittadinanze rilasciate ex articolo 14.


Fig. 3. Minori stranieri e cittadinanze rilasciate, città campione, 2004-2010
(v. assoluti e numeri indice)



Fonte: elaborazioni Cittalia su dati comunali (anni vari)

Se a livello del campione totale si registra una crescita percentuale maggiore tra le cittadinanze ex articolo 4, 696,4% contro un 443,9% per i rilasci ex articolo 14, la situazione a livello comunale risulta essere maggiormente variegata (Fig. 4). La crescita riguardante i rilasci ex articolo 4 è maggiore nei comuni di Verona, Reggio Emilia, Torino e Firenze, mentre nei restanti cinque comuni la situazione risulta essere opposta: specialmente nei due piccoli centri di Varese e Forlì la crescita delle cittadinanze ex articolo 14 risulta essere nettamente maggiore rispetto alla crescita ex articolo 4.

**Fig. 4. Crescita percentuale acquisizioni di cittadinanza
ex art. 4 e art. 14, città campione, 2010 su 2004
(v. percentuali)**



Osservando i paesi di nascita dei neocittadini italiani (Tab. 8), notiamo come in ogni comune la maggioranza sia di coloro che sono nati nel nostro paese. La proporzione più elevata la troviamo a Reggio Emilia (80%), seguita da Alessandria (79%) e Verona (78,4%). Tra i paesi esteri, quelli che maggiormente compaiono sono il Marocco, l'Albania e la Repubblica Dominicana.

Tab. 8. Acquisizioni di cittadinanza, primi 4 paesi di nascita al 31.12.2010, città campione
(v. percentuali)

Comune	Paese di nascita	%	Paese di nascita	%	Paese di nascita	%	Paese di nascita	%
Torino	Italia	79,0	Marocco	7,3	Romania	2,5	Egitto	1,6
Alessandria	Italia	68,1	Marocco	6,4	Albania	5,4	Russa, Fed.	4,7
Varese	Italia	72,0	Albania	3,2	Turchia	2,7	Dominicana, Rep.	2,3
Verona	Italia	78,4	Marocco	2,3	Ghana	2,2	Albania	1,6
Trieste	Italia	58,5	Serbia, Rep. di	8,5	Dominicana, Rep.	4,0	Ucraina	4,0
Genova	Italia	64,2	Ecuador	12,9	Dominicana, Rep.	4,6	Colombia	3,3
Reggio Emilia	Italia	80,1	Marocco	4,6	Tunisia	2,4	Ghana	1,8
Ferrara	Italia	61,7	Moldova	7,5	Marocco	5,8	Russa, Fed.	5,0
Forlì	Italia	71,7	Romania	3,5	Marocco	3,1	Ucraina	3,1
Firenze	Italia	56,0	Russa, Fed.	5,7	Etiopia	4,4	Brasile	3,8

Fonte: elaborazioni Cittalia su dati Anusca (anni vari)

Le acquisizioni della cittadinanza ex art. 4 tra passato, presente e futuro

Le acquisizioni di cittadinanza ex articolo 4, ovvero per i minori stranieri nati in Italia, che hanno speso in maniera continuativa i loro primi 18 anni di vita dentro i confini nazionali, meritano un approfondimento maggiore per comprendere il divario tra quanti sono i potenziali richiedenti e quanti hanno finora ottenuto lo status di cittadini.

Innanzitutto, l'iter per fare la domanda di cittadinanza e successivamente il conseguimento della stessa prevede che il minore, tra il 18° e il 19° compleanno avanzi la richiesta. Pertanto, il periodo temporale che intercorre tra la

presentazione della domanda e la chiusura dell'iter con il quale si riconosce la cittadinanza italiana è mediamente di due anni ipotizzando l'attesa di un anno per il riconoscimento. Per tale motivo, si è deciso di confrontare i rilasci di cittadinanza ex articolo 4 con i potenziali richiedenti, ovvero con i 17enni a due anni prima dal conseguimento della stessa, in modo da stimare la quota di stranieri che, rispetto al totale di potenziali richiedenti, ha ottenuto la cittadinanza italiana. È importante sottolineare come tale stima purtroppo non possa tenere conto della quota di domande di cittadinanza rifiutate (a causa della mancanza di uno o più requisiti richiesti per legge), perché non tutti i comuni registrano le domande di cittadinanza non andate a buon fine.

La tabella 9 ci mostra come, in media, solo 62 minori ogni 100 hanno acquisito la cittadinanza lungo il periodo considerato: quota che sale a 66 se si considerano solo gli ultimi anni in analisi, a conferma dell'aumento dei rilasci di cittadinanza ai minori nati in Italia.

Tab. 9. Tasso di acquisizione di cittadinanza ex art. 4, città campione, 2005-2010
(v. percentuali)

Periodo	Potenziali richiedenti minori nati in Italia	Cittadinanze acquisite	Incidenza %
2005-2010	1.231	762	61,9
2005-2007	418	196	46,9
2008-2010	813	538	66,2


Fonte: elaborazioni Cittalia su dati comunali (anni vari)

Tenendo quindi conto dell'andamento nelle città campione delle acquisizioni di cittadinanza ex articolo 4, possiamo prevedere l'andamento negli anni futuri ipotizzando che (1) le nascite di minori stranieri sul suolo italiano seguano l'andamento riscontrato negli anni 2000³, (2) la legge per l'ottenimento di cittadinanza per nascita in Italia resti quella attuale e (3) l'andamento della

³ Tale andamento è lo scenario centrale, ovvero quello considerato maggiormente "verosimile" o più probabile. Per maggiori informazioni consultare "Previsioni della popolazione anni 2011-2065" dell'Istat, demo.istat.it.

quota di minori stranieri nati in Italia che ottengono la cittadinanza segua quello riscontrato tra il 2004 e il 2010.

Fig. 5. Proiezione acquisizione di cittadinanza ex articolo 4, 2011-2029, città campione
(v. assoluti)



Fonte: elaborazioni Cittalia su dati Istat e comunali (anni vari)

La figura 5 mostra, quindi, quale potrebbe essere la quota di popolazione minorile straniera nata in Italia nelle dieci città campione che, dal 2011 al 2029, diventerà parte a tutti gli effetti della popolazione italiana, anche sotto l'aspetto giuridico. Tale quota continuerà a salire costantemente sino al 2028, raggiungendo le 4.500 unità, per poi subire una lieve flessione (3.740) a causa di una riduzione della popolazione potenziale, ovvero dei futuri minorenni che si avvicineranno all'età adulta.

Le acquisizioni di cittadinanza ex art 14 tra passato, presente e futuro

Riguardo alle cittadinanze ottenute ex articolo 14, dalla tabella 10 possiamo notare come l'incidenza percentuale sui potenziali richiedenti sia nettamente più bassa rispetto a quella delle cittadinanze ex art. 4, ma in lieve crescita.

Se al 2004 la quota di minorenni che avevano ottenuto la cittadinanza era solo lo 0,9%, nel 2010 supera il 2%.

Tab. 10. Tasso di acquisizione di cittadinanza ex art. 14, città campione, 2004-2010
(v. percentuali)

Periodo	Potenziali richiedenti minori stranieri residenti	Cittadinanze acquisite	Incidenza %
2004	33.406	290	0,9
2005	40.394	768	1,9
2006	46.729	680	1,4
2007	54.601	707	1,2
2008	61.656	850	1,4
2009	68.489	1.262	1,8
2010	73.018	1.635	2,2

Fonte: elaborazioni Cittalia su dati comunali (anni vari)

Prima di prevedere quale sarà l'andamento dei rilasci per questa tipologia di acquisizione della cittadinanza è necessario fare una premessa. In questo caso, le proiezioni possono risultare meno esatte delle precedenti, per il fatto che la cittadinanza ex art. 14 viene rilasciata ai minori i cui genitori l'hanno precedentemente ottenuta per naturalizzazione o matrimonio. I dati in nostro possesso, ci permettono di proiettare l'ammontare di minorenni che diventeranno cittadini italiani sulla base del trend passato, ma non di tenere in considerazione una variabile fondamentale in tale processo: l'acquisizione di cittadinanza da parte dei genitori. Non potendo risalire, con i nostri dati, ad un'informazione vitale

come questa, le nostre previsioni non possono essere definite che “grezze”, ovvero solo basate su quanto accaduto ai minori stranieri negli anni passati in conseguenza all’andamento delle cittadinanze rilasciate ad uno o entrambi i genitori per naturalizzazione o matrimonio.

Fig. 6. Proiezione acquisizione di cittadinanza ex articolo 14, 2011-2029, città campione
(v. assoluti)



Fonte: elaborazioni Cittalia su dati Istat e comunali (anni vari)

Applicando questo modello ai prossimi anni possiamo prevedere che avremo un trend crescente di cittadinanze acquisite, raggiungendo nel 2029 quasi 4mila neocittadini di origine straniera (Fig. 6).

3.2. La cittadinanza alla prova delle seconde generazioni: proiezioni future a livello nazionale

Come dicevamo in apertura di capitolo, ad oggi non sono disponibili i dati relativi ai rilasci di cittadinanza ex art. 4 e neppure quelli ex art. 14, quindi risulta estremamente difficoltoso, sia da un punto di vista teorico che metodologico, fare delle proiezioni sull'andamento futuro del fenomeno per poter prevedere (o quantomeno rendersi conto di) quanti futuri cittadini di origine straniera avremo in Italia nei prossimi anni.

Una strada che ci è parsa percorribile è quella che parte proprio dal nostro campione. Le dieci città prese in esame coprono quasi tutto il Centro-Nord del paese, l'area più soggetta a forti flussi migratori in entrata, nonché l'area dove il processo di integrazione economica (prima che sociale) risulta essere ad uno stadio maggiormente avanzato (basti pensare alla realtà delle piccole-medie imprese del Nord-Est, o alle grandi fabbriche lombardo-piemontesi).

Possiamo quindi ipotizzare di poter prendere le nostre dieci città ad "esempio nazionale". Ciò significa considerare le incidenze di minorenni stranieri divenuti cittadini italiani grazie all'articolo 4 o 14 della legge italiana come un possibile andamento italiano, e applicarle alla popolazione straniera residente dei prossimi anni (basandoci sulle previsioni di popolazione dell'Istat⁴).

Un simile approccio, ovviamente, ha il limite di non poter considerare tutte le differenze esistenti nel nostro paese, non solo rispetto alla contrapposizione socio-economica Nord-Sud, ma anche all'interno delle stesse aree ad alta attrattività, come può essere ad esempio in Nord-Est italiano. Inoltre, il campione da noi considerato non include grandi poli urbani come Milano o Roma, né aree fortemente attrattive come l'Umbria o le Marche, inficiando le stime finali.

Ciononostante, tale esercizio può essere estremamente utile per farsi un'idea rispetto ad un fenomeno di cui si conosce ancora troppo poco, nonostante avrà un impatto sempre maggiore nella nostra società.


Lo scenario

Come già accennato, l'Istat mette a disposizione le previsioni di popolazione italiana dal 2011 al 2065, calcolate tenendo conto dei trend demografici quali natalità, mortalità e migrazioni. Per calcolare le proiezioni di cittadinanze acquisite, ci siamo

⁴ Istat, "Previsioni della popolazione anni 2011-2065", demo.istat.it


basati sullo scenario centrale, ovvero quello ritenuto maggiormente verosimile per i prossimi anni. Tale scenario, quindi, non prevede grossi mutamenti o inversioni di tendenza nei livelli di natalità, mortalità e migratorietà attuali.

Fig. 7. Previsione della popolazione totale, 2011-2029
(v. assoluti)




Se al 2011 la popolazione italiana ha raggiunto i 60 milioni di abitanti, la figura 7 mostra come, al 2029, l'ammontare di popolazione totale sfiorerà i 64 milioni, con un trend costantemente crescente. Nello stesso periodo, la popolazione minorile raggiungerà il picco nel 2016 con 10 milioni e 340mila unità, per tornare a scendere raggiungendo, nel 2029, i 9 milioni e 813mila minori, cifra inferiore a quella del 2002 (9 milioni 833mila) (Fig. 8).

Fig. 8. Previsione della popolazione minorile, 2011-2029
(v. assoluti)



Osservando l'incidenza percentuale (Fig. 9), ci accorgiamo come la fascia di popolazione minorile sia inevitabilmente portata a diminuire sebbene la popolazione complessiva continui ad aumentare: se al 2002 l'incidenza degli under 18 era pari al 17,3%, al 2029 sarà del 15,5%, -2 punti percentuali rispetto ad inizio XXI secolo.

Fig. 9. Previsione della popolazione minorile, incidenza sulla popolazione totale, 2011-2029 (v. percentuali)



In parallelo al calo della popolazione minorile, abbiamo assistito e assisteremo nei prossimi anni ad un aumento sostanziale della popolazione minorile straniera (Fig. 10): dalle circa 350mila unità del 2003 raggiungerà i 2 milioni nel 2029, con una crescita pari al 474% nel periodo in esame. Rispetto al totale dei minori residenti in Italia, la quota di minori stranieri passerà da un 9.7% attuale ad un 20,7% (Fig. 11): un minore ogni 5 quindi sarà di origine straniera.

Fig. 10. Previsione della popolazione minorile, incidenza della popolazione straniera sulla popolazione minorile totale, 2011-2029
(v. percentuali)





Fig. 11. Previsione della popolazione minorile straniera, incidenza sulla popolazione minorile totale, 2011-2029 (v. percentuali)




Proiezioni sulle acquisizioni di cittadinanza

Partendo dalle previsioni dell'Istat e ipotizzando che l'andamento delle nostre città campione possa rappresentare l'andamento nazionale delle acquisizioni di cittadinanza ex articolo 4 e 14, abbiamo realizzato le proiezioni sulle nuove cittadinanze a livello nazionale usando un modello lineare.

Per stimare le cittadinanze rilasciate ex articolo 4, innanzitutto abbiamo previsto i 17enni e le relative cittadinanze acquisite nelle città campione, e il relativo tasso d'incidenza – ovvero la quota di minori con cittadinanza italiana sul totale

degli stranieri 17enni nati in Italia. Successivamente, abbiamo ricostruito la serie storica dei minori stranieri nati in Italia dal 1992 al 2010 sulla base di due fonti: per il periodo 1992-2002 ci siamo affidati alla Rilevazione Istat degli iscritti in anagrafe per nascita⁵, per il periodo 2003-2010 al bilancio demografico Istat⁶.

Fig. 12. Previsione di cittadinanze rilasciate ex articolo 4, Italia, 2011-2029
(v. assoluti)



Fonte: elaborazioni Cittalia su dati comunali e Istat (anni vari)


Pur sapendo di fare un'assunzione molto forte, abbiamo ipotizzato che l'ammontare degli stranieri nati in Italia non subisca riduzione, né per decesso né per emigrazione. Quindi, proiettando in avanti tale serie storica abbiamo stimato,

⁵ <http://demo.istat.it>.

⁶ Cfr. nota precedente.

seppur grossolanamente (e in parte in eccesso), l'ammontare di 17enni stranieri nati in Italia tra il 2009 e il 2027. Infine, applicando l'incidenza percentuale di ottenimenti di cittadinanza delle città campione ai 17enni previsti, abbiamo stimato l'ammontare di cittadinanze rilasciate tra il 2011 e il 2029 ex articolo 4.

Fig. 13. Previsione di cittadinanze rilasciate ex articolo 4, Italia, 2011-2029, numeri indice base 2011=100
(v. percentuali)



Visto che i 17enni stranieri nati in Italia passeranno dagli attuali 9.061 (nel 2011) a 78.082 nel 2027, con un incremento pari a +761% (Fig. 12 e Fig. 13), possiamo prefigurare che con l'attuale legge, nel 2029, avremo 61.379 cittadinanze rilasciate ex articolo 4, rispetto alle 5.026 del 2011, registrando una variazioni di +1.121%.


**Tab. 11. Previsione di cittadinanze rilasciate
ex articolo 4, Italia, 2011-2029**
(v. assoluti)

Anno	Potenziali richiedenti	Cittadinanze rilasciate
2009	5.691	
2010	7.000	
2011	8.028	3.967
2012	9.061	5.026
2013	10.820	5.706
2014	13.569	6.480
2015	16.901	7.911
2016	21.186	10.129
2017	25.916	12.759
2018	29.658	16.205
2019	33.593	20.000
2020	41.259	23.015
2021	48.925	26.146
2022	51.971	32.161
2023	57.765	38.284
2024	64.049	40.725
2025	72.472	45.356
2026	77.109	50.362
2027	78.082	57.026
2028		60.719
2029		61.379

Fonte: elaborazioni Cittalia su dati Istat e comunali (anni vari)


Riguardo l'articolo 14, invece, abbiamo previsto l'ammontare di minori stranieri nelle dieci città campione e le cittadinanze rilasciate, e quindi calcolata la quota di minori che accederanno, in futuro, alla cittadinanza italiana. Alla fine abbiamo applicato l'incidenza delle dieci città sul totale di minori stranieri previsto dall'Istat, in modo da ottenere una stima delle cittadinanze rilasciate ex articolo 14.

Fig. 14. Previsione di cittadinanze rilasciate ex articolo 14, Italia, 2011-2029
(v. assoluti)



Osservando le proiezioni rispetto all'articolo 14 (Fig. 14), è possibile prevedere che nel 2029, pur avendo mantenuto lo stesso andamento registrato in questi anni, le acquisizioni di cittadinanza passeranno da 20mila a 52mila (+160%).

Fig. 15. Previsione di cittadinanze rilasciate ex articolo 14, Italia, 2011-2029, numeri indice base 2004=100



Fonte: elaborazioni Cittalia su dati Istat (anni vari)

Riepilogando, con l'attuale legislazione nel 2027 i 17enni stranieri nati in Italia che l'anno successivo potranno fare richiesta di cittadinanza italiana (perché nati nel nostro paese e risieduti stabilmente nello stesso sino al 18° compleanno) saranno il 4% dei minori stranieri residenti, ovvero circa 80mila sui 2 milioni residenti. Di questi 80mila, sulla base delle nostre proiezioni, solo 61mila diventeranno cittadini italiani, cioè il 3% dei minori stranieri residenti nel 2027. Se aggiungiamo a questi i 50mila neocittadini ex articolo 14 dello stesso anno, si potranno contare 111.000 cittadini italiani di origine straniera, i quali rappresenteranno comunque una minima parte (circa il 7%) dell'universo dei minori stranieri residenti in Italia.

**Tab. 12. Previsione di cittadinanze
rilasciate ex articolo 14, Italia, 2011-2029**
(v. assoluti)

Anno	Potenziali richiedenti	Cittadinanze rilasciate
2004	413.293	3.588
2005	503.034	9.564
2006	587.513	8.549
2007	666.293	8.627
2008	760.733	10.488
2009	857.591	15.802
2010	933.693	20.907
2011	993.238	19.565
2012	1.075.560	21.509
2013	1.154.598	24.753
2014	1.231.604	27.818
2015	1.307.407	30.157
2016	1.379.555	31.697
2017	1.449.135	33.466
2018	1.516.179	36.191
2019	1.578.680	38.201
2020	1.639.197	39.862
2021	1.697.714	41.516
2022	1.754.200	43.265
2023	1.804.349	44.946
2024	1.850.145	46.376
2025	1.891.426	47.507
2026	1.929.730	48.666
2027	1.964.430	49.780
2028	1.997.060	50.832
2029	2.030.878	51.852


Fonte: elaborazioni Cittalia su dati Istat e comunali (anni vari)

Riflessioni sul dibattito sulla cittadinanza italiana

Per concludere, vorremmo volgere l'attenzione sulle proiezioni che mettono a confronto due scenari giuridici: il primo, relativo al quadro normativo attuale e prevedendo che rimanga immutato; il secondo relativo alla riforma presentata nell'ultimo paragrafo del secondo capitolo.


Dall'inizio del XXI secolo ad oggi il rapporto tra i minori stranieri residenti nel nostro paese e quelli nati in Italia è radicalmente cambiato. Se al 2000, dei 300mila minori stranieri residenti il 51,4% era nato nel nostro paese, al 2011 tale rapporto è cresciuto notevolmente, sino ad arrivare al 62,6% (Fig. 16).

Fig. 16. Incidenza minori stranieri nati in Italia su totale minori stranieri residenti, Italia, 2011-2029
(v. percentuali)




Sulla base dei dati Istat, è stato possibile prevedere la quota di minori residenti stranieri nati in Italia dei prossimi anni. Considerando i numerosi flussi di immigrati cui il nostro paese è stato sottoposto negli anni passati, e i livelli di natalità delle coppie straniere, è possibile prevedere che al 2029 degli oltre 2 milioni di minori stranieri, ben 1.770mila saranno nati in Italia, ovvero 8,6 bambini su 10 di origine straniera (Fig. 17). Questo 86%, data la legislazione attuale, sarebbe escluso dal pieno godimento dei diritti fondamentali assicurati ai cittadini del nostro paese.

Fig. 17. Previsione minorenni residenti stranieri e stranieri nati in Italia, 2011-2029
(v. assoluti)



Se, invece, domani venisse accolta la legge di iniziativa popolare, il numero dei minori stranieri residenti risulterebbe più che dimezzato, dal momento in cui i nati in Italia da genitori stranieri legalmente presenti da almeno 1 anno diventerebbero automaticamente cittadini italiani. Questo significherebbe la cittadinanza per circa il 71% degli attuali residenti, ovvero 658.102 minori su 993.238. E a fine 2029, quando i minori stranieri residenti nati in Italia saranno quasi 9 su 10 (86%), i minori di origine straniera che risulterebbero esclusi dallo status di cittadini risulteranno circa 300.000 minori (Fig. 18).

Fig. 18. Previsione relativa ai minori cittadini di origine straniera applicando l'attuale legge o le previsioni contenute nella proposta di legge di iniziativa popolare, Italia, 2029 (v. percentuali)



Con la proposta di legge di iniziativa popolare, anche questo residuale segmento di “stranieri” andrebbe ad assottigliarsi, dal momento che si prevede di riconoscere la cittadinanza italiana anche ai minori che siano giunti in Italia prima del compimento del 10° anno di età, i quali, se vi risiedono sino al 18° anno possono farne richiesta entro i due anni dal compimento della maggiore età (art. 2 comma 2) e dando la possibilità per i minori che abbiano studiato e frequentato un corso di studi (scuola primaria, secondaria di primo grado o di secondo grado o un percorso di formazione professionale) di acquisire la cittadinanza su istanza dei genitori (art. 2 comma 2 bis). Pertanto, l’applicazione delle modifiche legislative contenute nella proposte di legge di iniziativa popolare amplierebbe ulteriormente la platea dei possibili nuovi cittadini italiani, rendendo sempre più residuale il numero dei minori stranieri nel nostro paese.

3.3. La parola alle seconde generazioni: «voglio la cittadinanza, perché»

La dimensione della cittadinanza rappresenta un punto cruciale nel rapporto tra le seconde generazioni e la società accogliente. La possibilità di una piena partecipazione alla vita civile e politica è il fulcro su cui si concentra grande attenzione e dibattito. La preoccupazione più largamente condivisa è quella che individua il problema cardine del processo di integrazione nella dissonanza tra le aspettative dei figli e delle figlie di immigrati, nati e scolarizzati nel nostro paese, e le opportunità reali che il paese garantisce loro per conseguirle. Si è già parlato del legame controverso tra assimilazione culturale, integrazione economica⁷ e partecipazione alla vita civile e politica. “La condizione fattuale di inserimento in una realtà sociale crea aspettative partecipative come pure di integrale godimento dei diritti associati alla cittadinanza piena e quindi anche alla vita politica”⁸. Nonostante la cittadinanza formale non assicuri di per sé la parità di trattamento tra “uguali e diversi”, nel riferimento legislativo si esprimerebbe l’autorevolezza dello Stato che contrappone ad ogni potenziale deriva stigmatizzante e marginalizzante degli “stranieri”, le basi della loro inclusione attiva nella costruzione di una società italiana multietnica e cosmopolita.

Con l’intento di registrare le opinioni degli stessi figli e figlie di immigrati in

⁷ Ambrosini M., *Italiani col trattino: figli dell’immigrazione in cerca di identità*, 2012, Centro Studi Medi-Migrazioni nel Mediterraneo di Genova.

⁸ Demarie M. e Molina S. *op.cit.* 2004, XVIII.

Italia abbiamo raccolto quelle che molti giovani hanno espresso in questi anni in merito all'opportunità di un intervento legislativo di riforma della legge sulla cittadinanza. Abbiamo percorso questo viaggio "navigando" tra blog, forum, gruppi di discussione, ma anche avvalendoci di testimonianze raccolte dalle ricerche italiane sulle "seconde generazioni" ed intervistando un piccolo gruppo di giovani di origine straniera⁹.

L'interesse di questo materiale non deriva solo dalla centralità dei soggetti sociali che lo hanno prodotto, «le seconde generazioni», ma anche dal peso che in tal modo viene attribuito alla loro interpretazione del tema in questione: *vogliono o no la cittadinanza, perché?*

La maggior parte di loro chiede una riforma legislativa che riconosca alle seconde generazioni il diritto alla cittadinanza sottolineando, come vedremo, chi l'uno chi l'altro aspetto ad essa legati; alcuni non sono comunque convinti che l'ottenimento della cittadinanza sia l'obiettivo strategico di chi è considerato "straniero", quanto piuttosto la costruzione di un'altra e più adeguata idea di cittadinanza sganciata dalla nazionalità e iscritta tra i diritti umani fondamentali.

Ma andiamo per gradi ad ascoltare le diverse ragioni delle «seconde generazioni», i diversi significati che attribuiscono alla cittadinanza e alla sua acquisizione, le differenti esperienze con lo Stato e nella società italiana e le loro differenti interpretazioni di tale esperienza. Pur con i limiti di un *desk study* proponiamo un ascolto attento affinché, da destinatari di scelte pubbliche di grande rilievo, ne siano sempre più i protagonisti.

Per uscire dalla sudditanza e dalla precarietà giuridica

Un passo indietro è indispensabile, prima di esaminare le opinioni sulla cittadinanza, per farsi un'idea della posizione di chi le ha espresse. La posizione di chi abita qui con il «permesso di soggiorno», che non è ancora o non è stato fino a tempi recenti «cittadino». Di chi ha vissuto tutta la sua vita in Italia in uno status giuridico precario, una dimensione che ammantava d'incertezza l'intera esistenza. Il dominio di una logica discrezionale e insieme burocratica nei rapporti tra lo Stato, gli immigrati e i loro figli fa rivivere a molti tra noi una condizione che pensavamo appartenere ad altre epoche, che alcuni individuano nel «passato coloniale», altri nel passato feudale «dei signori e dei sudditi».

⁹ Gli autori ringraziano Souad Maddahi per la disponibilità e la preziosa collaborazione nella realizzazione delle interviste.

Quello che emerge in definitiva è che lo Stato italiano è percepito come incapace e *«senza un modello di riferimento per l'integrazione delle persone di origine migrante»*. Sono le parole di BB, maschio di 28 anni, disoccupato «marocchino con cittadinanza italiana». BB pensa che *«la normativa sulla immigrazione sia ciò che più ha ostacolato il suo senso di appartenenza alla società di italiana »* (B.B., intervista 9 aprile, 2012).

Mentre secondo ZN una giovane studentessa di 24 anni, in Italia da quando ne aveva 3: *«lo stato italiano ti offre solo la possibilità, il reale diritto dipende dalla discrezione di ogni funzionario che ti trovi davanti, dalle cui scelte è difficile capire quando ti escludono solo per il tuo nome e cognome e quando per la tua incapacità»* (Z.N. intervista, 18 aprile 2012).

«“Free at last! Free at last!”. Sono le ultime parole del famoso e commovente discorso di Martin Luther King *“I have a dream”* e sono le prime parole che mi piacerebbe pronunciare nell'attimo della mia rinascita *“alla libertà”*, la mia Festa dell'Indipendenza dal dominio coloniale dei Permessi di soggiorno, la giornata della Liberazione dalla precarietà dello status giuridico. Tra pochi giorni giurerò per divenire un libero cittadino di questa Res Publica, che mi ha aperto le sue porte ventuno anni fa mantenendomi però nell'anticamera dei diritti sino ad oggi». (Jaska, 25 febbraio 2012 Alma blog).

Zhan Xing sul Forum dei G2 scrive:

«io voglio la cittadinanza perché a casa mia vorrei sentirmi sicura, protetta e libera senza che nessun padrone mi possa cacciare via tramite una circolare» (9 giugno 2011).

Per Randa Ghazy è importante chiarire che:

«se nasci in Italia da genitori non italiani, a diciotto anni puoi richiedere la cittadinanza. Non è un automatismo, la devi richiedere, e anche in fretta, prima di compierne 19. (...) Stupidaggini burocratiche di vario tipo possono ovviamente ostacolarla. Aggiungo che la burocrazia italiana impiega anni (non mesi, anni) a rispondere alle richieste di cittadinanza»

(RG, 24 gennaio 2012, Almablog).

Nella maggior parte dei casi previsti dalla norma vigente la cittadinanza deve essere richiesta, non è automatica al compimento del 18esimo anno. E richiederla coinvolge una decisione da parte dei giovani di origine straniera e la creazione

di riflessioni e opinioni in merito. Paradossalmente «i figli dell'immigrazione» si sentono più consapevoli del significato della cittadinanza degli stessi coetanei italiani. Uno spunto di analisi che andrebbe sicuramente approfondito nella pista di ricerca aperta sui processi di costruzione delle seconde generazioni a partire dalle prime ipotesi sociologiche sulle modalità e le forme simboliche che tale fenomeno starebbe assumendo: «– si mostrano più forti delle differenze culturali «portate con sé» e configurate dall'etnia dei genitori; – si mostrano assai diverse dal modo di «essere generazione» oggi tipico dei giovani italiani autoctoni»¹⁰.

Secondo l'opinione di AB una giovane 19enne di origine marocchina:

«gli italiani si sentono tali solo quando è il 2 giugno o quando si vincono i mondiali (...) lo non mi sento italiana semplicemente perché vivo in provincia di Modena. Sono la lingua e la cultura le cose che hanno più favorito il mio senso di appartenenza alla società italiana. Mi sento fiera di parlare correttamente l'italiano e mi sento altrettanto fiera per il fatto di conoscere a pieno la storia e la cultura di questo paese. Io non ho raggiunto la cittadinanza, bensì l'ho conquistata»
(AB, intervista, 16 aprile 2012).

«Conquista» appare essere un termine adeguato non solo in senso simbolico ma anche concreto, dato che l'acquisizione della cittadinanza viene descritta da chi ha dovuto richiederla come un percorso ad ostacoli. L'esperienza di MN 26enne in Italia dall'età di 5 anni è particolarmente espressiva di ciò:

«È stato molto difficoltoso e lungo perché all'età di 18 anni e 3 mesi a mio padre hanno accettato la sua richiesta di cittadinanza (che ha fatto per tutta la famiglia) ma a me e mia mamma non l'hanno accettata, a mia mamma perché doveva fare richiesta da sola e a me perché al momento dell'accettazione della domanda avevo già compiuto i 18 anni e quindi dovevo fare richiesta per conto mio e ciò mi imponeva di trovarmi al più presto un lavoro a tempo indeterminato (e io all'epoca non lavoravo avevo appena finito le superiori) quindi è stata dura trovare un lavoro a tempo indeterminato per una neo maturanda senza esperienza se non brevi stage scolastici»
(intervista, 20 aprile, 2012).

¹⁰ Maccarini A., "I percorsi migratori", in Giovannini G. e Queirolo Palmas L. (a cura di), *Una scuola in comune. Esperienze scolastiche in contesti multietnici italiani*, Edizioni Fondazione Giovanni Agnelli, 2002, p. 38; cfr. Donati P. e Colozzi I. (a cura di) *Giovani e generazioni. Quando si cresce in una società eticamente neutra*, Bologna, Il Mulino, 1997.

Per eliminare le dissonanze e ridurre i rischi di «alterità» sociali

La storia di AA è emblematica della discrasia tra una condizione di fatto (la sua) - «sono cresciuto fin da piccolo sul territorio italiano, quindi la maggior parte dei concittadini mi vede come italiano ed anche io stesso spesso e volentieri mi sento tale» - e «il riconoscimento che solo lo Stato come apparato mancava nel fare». Il mancato riconoscimento giuridico - formale si è espresso, nel suo caso in forma di ostacoli insormontabili (inadeguatezza ai criteri di legge) posti dallo Stato all'acquisizione della cittadinanza italiana. Da questa discrasia, secondo l'interpretazione di AA, si produce nei giovani di origine straniera la perdita di fiducia nello Stato, aumenta il rancore anche «tra i neo cittadini: una volta acquisito la cittadinanza sono i primi ad andare a cercare fortuna in un altro paese europeo, i dati lo dimostrano» (AA, intervista, 6 aprile, 2012).

Nonostante non siano ancora disponibili i dati sulla mobilità dei cittadini di origine straniera che hanno la cittadinanza italiana, la testimonianza di YG in tal senso è eloquente. YG è un giovane di 25 anni arrivato in Italia all'età di due anni ed oggi studente a Londra. Alla richiesta di cittadinanza «non essendo rientrato nella procedura insieme a mio padre e mio fratello, perché ero diventato maggiorenne, dovetti aspettarla per altri 2 anni, infiniti. Dopo sono andato via dall'Italia cercando un posto in un'altra città europea, dove i diritti non sono dettati dal colore o dall'origine, né dal passaporto».

Il mancato ottenimento della cittadinanza può produrre perfino ostilità tra chi ne rimane escluso, in quanto amplifica la tensione tra le speranze individuali e l'inaccessibilità della loro realizzazione. L'assenza di riconoscimento legale, sociale e simbolico legato alla cittadinanza può assumere il significato di una «condanna definitiva» perché, come direbbe Federico Rahola, segnalano «un'inclusione impossibile».

Per farla finita con le domande inutili: italiani o immigrati?

Un'altra dissonanza emerge evidente tra il sentimento di appartenenza, declinato dai giovani in modi diversi, e la sua reiterata frustrazione da parte di uno «Stato miope, che non vede le potenzialità di queste persone, che spesso ha escluso, facendo sopportare loro l'essere immigrato in terra propria» (AA, intervista, 6 aprile, 2012).

Il criterio che separa le prime e le seconde generazioni sta proprio in quella parola, «immigrato», un termine significativo nelle traiettorie delle prime generazioni, che non rappresenta affatto le seconde, composte da chi è giunto al seguito di genitori e familiari (in questo senso, prima dei 15 anni si è considerati “immigrati involontari”) o da chi non si è mai spostato perché vive dove è nato, in Italia. Diventa così evidente il significato del titolo dell’appello delle “seconde generazioni” dell’Anolf lanciato al governo di Berlusconi nel 2010: «non siamo immigrati, non veniamo da un altro paese, non abbiamo attraversato frontiere, siamo qui dall’inizio della nostra vita». Il dato di origine per questa generazione rischia di diventare un «marchio» che reitera la disparità di trattamento su cui si è fondata l’accettazione sociale dei genitori.

Anche la lettera spedita al Presidente della Repubblica Giorgio Napolitano a novembre 2007 dalle ragazze e i ragazzi della Rete G2 - Seconde Generazioni, riprende chiaramente molte delle questioni che abbiamo appena richiamato, sollevando, al contempo la necessità di intervenire sull’accesso alla cittadinanza italiana.

“(...) Mentre i nostri amici e vicini ci riconoscono come italiani, l’attuale legge sulla cittadinanza impedisce a molti di noi di essere considerati italiani anche sulla carta. Ci capita di sentirci invisibili nelle difficoltà e altre volte invece indifesi nel momento in cui diventiamo terribilmente visibili a causa di episodi di cronaca di cui non siamo responsabili, e per i quali rischiamo di essere considerati i capri espiatori, per ingiustizie che non dipendono da noi. Noi giovani figli di immigrati ci troveremo presto a dover decidere, assieme ai nostri coetanei, su un futuro che sembra già così precario. Ma il fatto di cominciare la nostra età adulta come “italiani con permesso di soggiorno” rende il nostro passo ancora più incerto e il nostro futuro ancora più precario. Noi siamo orgogliosi dei nostri genitori che lavorano in Italia per darci un futuro migliore, ma, Signor Presidente, noi, nati qui o arrivati qui da piccoli, ci sentiamo anche figli dell’Italia e adesso chiediamo a Lei di aiutare noi e le nostre sorelle e fratelli più piccoli a essere riconosciuti come tali. (...). Crediamo che è anche a noi che Lei si rivolge quando parla a tutta la popolazione. Per questo le chiediamo di fare in modo che tutti i figli d’Italia abbiano le stesse opportunità e possano avere le stesse aspirazioni. (...)”.

E ancora, in un testo di Lamiaa Zilaf, 11 anni, letto in occasione di una serata di presentazione della campagna per i diritti di cittadinanza “L’Italia sono anch’io” e pubblicata in un recente libro a cura di Giuseppe Caliceti, la questione dell’infondatezza del termine straniero attribuito a chi è nato in Italia e l’importanza di un riconoscimento formale di appartenenza ad una situazione di

fatto già acquisita:

“(...) non chiamatemi mai straniera o immigrata, a voi la scelta, potete chiamarmi italo-araba, oppure italo-marocchina, ma non sono affatto straniera; i miei genitori tanti anni fa hanno scelto di immigrare e sono venuti in Italia. Ma io non ho mai immigrato, sono nata in Italia, per cui mi sento italiana, non so con quale percentuale, però lo sono, perché lo sento dentro e lo credo. Sento come se il Marocco fosse mio papà e l'Italia mia mamma e nessuno potrebbe mai togliermi dal cuore uno dei due. Questa non è solo la mia storia, ma è la storia di tutti i bambini e i ragazzi, figli di immigrati, che sono nati in Italia e, purtroppo, riscontrano, oltre a questi stessi miei problemi, altri problemi..... Da qua, vorrei lanciare un messaggio: concedete la cittadinanza italiana a tutti i nativi, risparmiatemi tutti i problemi inutili che non finiscono mai, e smettetela di farci vivere situazioni, che ci fanno sentire quello che non siamo. Lasciateci studiare e costruire il nostro futuro con serenità, e ricordatevi che italiani lo sentiamo dentro davvero”.

Per una questione di «giustizia»

L'ottenimento della cittadinanza italiana è percepito tra le seconde generazioni come un atto di giustizia, prima di tutto nel senso, già evidenziato, del riconoscimento di uno stato di fatto che accomuna un milione di individui nel nostro paese. Associata al riconoscimento della cittadinanza è anche la “giusta” riparazione di un comportamento discriminatorio dello Stato verso una parte consistente – quasi il 10% dei giovani – della odierna società italiana. Infine, l'istituto di cittadinanza ispirandosi ai principi di pari opportunità tra gli individui, almeno nelle condizioni formali di partenza, risponde alle “giuste” aspettative di integrazione e di mobilità sociale delle seconde generazioni e delle loro famiglie.

Secondo AA giovane italiano di 25 anni nato in Marocco e attualmente residente in Francia, *«in ogni cosa, dal lavoro, allo spettacolo fino allo sport, ci sono grandi differenze e strade diverse, se sei cittadino sei avvantaggiato e facilitato...se non lo sei, ahimè».* L'acquisizione della cittadinanza *«apre porte che altrimenti resterebbero chiuse (i concorsi pubblici e molto altro) e dà la possibilità di gareggiare alla pari e di sognare un futuro migliore».*

Senza l'ingresso dalla porta scorrevole della cittadinanza il percorso sociale ascendente a cui aspirano molti giovani e su cui molte famiglie immigrate hanno

investito, non appare possibile:

«Io voglio la cittadinanza per compiere in pieno quel percorso evolutivo di ogni generazione, per salire un gradino più sù rispetto alle scelte fatte dai miei genitori quando scelsero di emigrare dal proprio paese».

(Angela, 11 giugno 2011, Forum G2).

Il caso di ZN è quello di una giovane studente di 24 anni in Italia da quando aveva tre anni che ha acquisito la cittadinanza italiana ancora minorenni automaticamente all'ottenimento da parte del padre. Per ZN attraverso la cittadinanza *«ho diritto a tutte le opportunità di cui solo i miei compagni di corso potevano usufruire, ho diritto a più opportunità di studio, di lavoro. Ho il diritto di sentirmi italiana...almeno per alcuni».*

Paula intervenendo sul forum G2 afferma *«perché non siamo meglio di nessuno, ma neanche peggio di nessun altro cresciuto all'ombra e al sole dell'Italia. Quindi esigiamo razionalmente la giustizia dei fatti: date quello che deve essere, perché sentimentalmente abbiamo tutto il diritto di sognare e di aspirare al meglio nel Paese che ci appartiene o almeno abbiamo il diritto di avere il minimo indispensabile (pari dignità e condizioni di partenza) nel Paese che permea ogni nostra vita.»* (6-6-2011).

Per la «partecipazione civile e politica»

AB è una studente universitaria di 19 anni al primo anno di giurisprudenza, di origini marocchine, arrivata in Italia con i suoi genitori quando aveva tre mesi. Ha le idee molto chiare sulla importanza della cittadinanza: *«ha proprio la funzione peculiare di attribuire ad un individuo la titolarità di diritti e doveri, quindi mi permette di essere un membro attivo, di votare i miei rappresentanti, mi offre quindi la possibilità di concorrere alla formazione delle decisioni politiche del paese in cui ho costruito la mia intera vita e in cui probabilmente passerò il resto dei miei giorni»* (AB, intervista 7 aprile 2012).

L'esclusione dalla partecipazione attiva alla vita civile e politica è una palese violazione del principio repubblicano della parità di trattamento tra gli individui indipendentemente dalla loro origine sociale o geografica. Le esperienze degli altri paesi europei, come la Francia, ci insegnano quanto sia difficile che i nati dall'immigrazione accedano sostanzialmente e pienamente alle prerogative della

Capitolo 4

L'opinione degli italiani sull'immigrazione e i diritti di cittadinanza degli stranieri: i risultati di un'indagine campionaria

di *Alessandra Caldarozzi*

In questo capitolo sono riportati i risultati di una indagine¹ volta a rilevare le opinioni degli italiani verso gli immigrati, le politiche migratorie e gli interventi di integrazione quali, in particolare, quelli riconducibili al riconoscimento della cittadinanza italiana.

In linea generale, i vari aspetti che configurano il fenomeno migratorio sono avvertiti con sempre maggiore intensità dalle opinioni pubbliche dei paesi sviluppati. Una tendenza che riguarda praticamente tutti i paesi interessati da consistenti flussi di immigrazione e che si è sviluppata parallelamente alla crescita dell'importanza politica delle misure di regolazione dei flussi di ingresso e di gestione dell'insediamento e dell'integrazione dei nuovi arrivati. Tale processo trova conferma nell'attenzione con cui il fenomeno viene seguito dai media.

In questi anni si sta assistendo ad un visibile aumento di interesse verso l'uso di indagini d'opinione volte a raccogliere informazioni sui temi legati all'immigrazione, sia all'interno di una stessa realtà nazionale che in termini comparativi tra paesi diversi. Anche in Italia, l'analisi delle posizioni presenti nell'opinione pubblica verso l'immigrazione ha stimolato la realizzazione di numerose indagini. Ciò fornisce la possibilità di operare un confronto temporale sull'evoluzione del fenomeno e, per alcune specifiche rilevazioni, è quello che abbiamo tentato di fare anche in questo lavoro².

¹ L'indagine quantitativa è stata realizzata da Cittalia in collaborazione con SWG su un campione di 1000 soggetti, maggiorenni residenti in Italia, rappresentativo in base ai parametri di: regione, età, sesso, scolarità. È stato utilizzato un sistema misto, telefonico (CATI) e online (CAWI) nel periodo compreso tra il 28 marzo e il 9 aprile 2012.

² Nella consapevolezza che i confronti prendono a riferimento indagini realizzate in contesti politico-sociali differenti, con metodologie differenti e su campioni di differente ampiezza.

4.1. La percezione del fenomeno

Il primo obiettivo dell'indagine, volta a sondare gli atteggiamenti verso l'immigrazione e gli immigrati, è stato quello di capire che tipo di percezione del fenomeno abbiano gli intervistati. In tal senso è apparso utile conoscere la valutazione del numero complessivo degli stranieri. La conoscenza di quanti siano gli immigrati sul territorio nazionale è dovuta in parte alla conoscenza diretta di cittadini stranieri che vivono nel territorio di appartenenza e, in larga misura, è mediata dalle informazioni veicolate dai mezzi di comunicazione.

Italiani informati

Il dato rilevato mostra un'alta percentuale di italiani (il 44%)³ con un elevato grado di consapevolezza circa l'effettiva presenza straniera in Italia. Secondo i rispondenti, infatti, gli immigrati corrispondono a circa l'8% della popolazione italiana, dato che si avvicina molto a quello reale⁴. Sono maschi con oltre 64 anni, abitanti nel nord est e con un livello di scolarizzazione alta i più informati circa le presenze di immigrati in Italia. Sono poi in numero ugualmente elevato (il 26%) coloro che sottostimano la presenza di cittadini immigrati sul territorio italiano i quali corrisponderebbero a circa il 3% della popolazione.

Dalla comparazione con altre indagini d'opinione, gli italiani risultano molto più informati oggi rispetto ad esempio al 2006⁵, quando solo il 16,2% del campione collocava il numero totale di immigrati nella classe più corretta al momento dell'indagine. Inoltre, mentre nel 2006 erano il 55% gli italiani che dichiaravano di non sapere quanti immigrati vi fossero complessivamente in Italia, oggi coloro che non forniscono alcuna risposta sono solo il 6%.

Se spostiamo il focus dell'indagine a livello internazionale⁶, in generale si registra la tendenza ad una sopravvalutazione del numero effettivo di immigrati presenti sul suolo nazionale. Ad esempio, negli Stati Uniti, l'opinione pubblica ritiene che


³ I dati riportati in questo capitolo sono sempre riferiti al campione oggetto dell'indagine.

⁴ Secondo l'Istat, al 31.12.2010, gli stranieri in Italia corrispondono al 7,5% della popolazione italiana.

⁵ Istituto di Ricerche sulla popolazione e le Politiche Sociali, *Le opinioni degli italiani sull'immigrazione straniera*, C. Bonifazi (a cura di), 2006.

⁶ Transatlantic Trends, Immigration, 2009.

i cittadini stranieri sono il 35% della popolazione totale, a fronte di un effettivo 14%, nel Regno Unito e in Francia, secondo l'opinione pubblica gli immigrati presenti sul territorio nazionale sono rispettivamente il 27 e il 26%, a fronte di dati reali del 10 e 9%.



4.2. La conoscenza diretta degli immigrati

La seconda domanda vuole indagare attraverso quali canali si è venuti in contatto e si ha avuto conoscenza diretta di cittadini immigrati.

I rapporti tra italiani ed immigrati nascono tra le maglie della primissima rete di frequentazione: una collaborazione domestica, un collega di lavoro, un vicino di casa, un amico di un amico, l'esercente vicino casa, un compagno di scuola, un incontro fatto in città, un compagno di classe del figlio oppure il genitore dello stesso. Se una di queste situazioni non fa parte della quotidianità di una persona, difficilmente nella società si creano le condizioni per la conoscenza diretta di cittadini immigrati.

Infatti, seppur la percentuale più alta di risposte (il 16%) vuole che i rapporti più diretti e profondi tra cittadini italiani e cittadini immigrati si creino in casa (aiuto domestico), in ufficio o nell'ambito del proprio condominio, la seconda risposta

percentualmente rilevante (il 13%) fa capo a coloro che dicono di non conoscere personalmente alcun immigrato e ugualmente elevata è la percentuale di non risposte (l'11%, la terza in ordine di frequenza).

<i>Pensi ora all'immigrato/a che conosce meglio. Può dirci di che persona si tratta? Come l'ha conosciuta?</i>	
aiuto in casa/ufficio/condominio	16
vicino di casa/affittuario	10
collega lavoro/collega di marito o moglie	8
conosciuto per lavoro	7
conoscente/amico di amico	7
lo incontro in città' / in paese	7
esercente/ambulante	5
compagno scuola/università	4
parente/partner/convivente	4
amico	3
in parrocchia/associazione di volontariato	3
compagno classe figlio/genitore del compagno	2
non ne conosco	13
non risponde	11

4.3. Aperture e chiusure verso l'altro

La maggior parte degli italiani compresi nel campione oggetto dell'indagine sono favorevoli al riconoscimento di una serie di diritti agli immigrati. Tuttavia, quando, di fronte ad una situazione di emergenza come può essere considerata la crisi economica che l'Italia insieme ad altri paesi sta attualmente vivendo, le necessità e i diritti degli immigrati sono posti in secondo piano rispetto a quelli degli italiani. Passando dal tema dei diritti a quello dell'integrazione, vi è una

netta prevalenza di coloro che sono favorevoli a percorsi di integrazione e contrari a forme di discriminazione o isolamento culturale.

Ad esempio, un immigrato che vive e lavora nel nostro paese, in regola con la legge, per la maggior parte dei rispondenti (il 63%) deve avere gli stessi diritti degli italiani circa la fruizione dei servizi sociali (asili nido, scuole, sanità, case popolari); inoltre, coloro che da tempo lavorano in Italia e pagano le tasse dovrebbero poter ottenere la cittadinanza italiana (per il 55%), ed è giusto che chi è in regola possa votare alle elezioni (per il 46%, contro il 31% di coloro che sono in disaccordo).

In caso invece di scarsità di lavoro, secondo la maggioranza di coloro che rispondono (il 46%) si dovrebbe dare la precedenza agli italiani rispetto agli stranieri.

Con riferimento al tema dell'integrazione, la maggior parte dei rispondenti (il 70%) si dichiarano in disaccordo circa l'affermazione secondo la quale gli immigrati dovrebbero vivere in quartieri a loro destinati; ugualmente elevata è la percentuale di coloro (il 68%) che sono contrari a raggruppare i figli di immigrati stranieri in alcune classi specifiche e sempre la maggioranza (il 56%), è in disaccordo con l'affermazione che sostiene che l'aumento del numero di figli di immigrati nelle scuole sia una minaccia per la qualità dell'istruzione.

Dalla comparazione con altre indagini condotte negli ultimi anni, emerge che per quanto riguarda il diritto a partecipare alla vita politica, sia in Italia che in altri paesi esteri, è presente una maggioranza favorevole alla concessione del diritto di voto agli stranieri. Ad esempio, nel 2006⁷, la quota di intervistati che si sono espressi a favore della concessione del diritto di voto alle elezioni comunali è il 56,9%, e nel 2011 in tutti i Paesi esteri⁸ la maggioranza degli intervistati è ugualmente favorevole. I consensi maggiori si registrano in Canada (70%) e Spagna (69%), mentre la percentuale più bassa riguarda la Germania, dove il 50% si dice a favore e il 49% contrario.


⁷ Bonifazi C. (a cura di), 2006, *op.cit.*

⁸ Transatlantic Trends, Immigration, 2011.


Quanto è d'accordo con le seguenti affermazioni sugli immigrati?



Quanto è d'accordo con le seguenti affermazioni sugli immigrati?



Quanto è d'accordo con le seguenti affermazioni sugli immigrati?



4.4. Quali diritti per gli immigrati

Come è stato sopra riportato, la maggior parte dei rispondenti all'indagine è favorevole al riconoscimento di diritti agli immigrati. In questa parte, il tema dei diritti viene approfondito attraverso alcune domande specifiche, volte a sondare la conoscenza degli italiani circa l'effettivo rispetto, da parte delle istituzioni, dei diritti degli stranieri così come sono previsti dalla legge ⁹.


Non ci sono disparità di diritti ...

Secondo la maggior parte degli italiani, per gli immigrati non ci sono disparità nel godimento dei diritti previsti dalla legge e, secondo una quota consistente, le tutele per gli immigrati sono in misura superiore a quelle sancite dalla legge. Infatti, gli italiani ritengono in prevalenza (il 58%) che gli immigrati godano dei

⁹ La normativa di riferimento riguardante il godimento dei diritti civili da parte dei cittadini stranieri è oggi costituita dal Decreto Legislativo 25 luglio 1998, n. 286 (T.U. delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero) e dal relativo regolamento di attuazione (decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394).

diritti previsti dalla legge e, in percentuale elevata (23%), sostengono che sono destinatari di ulteriori diritti rispetto a quelli sanciti dalla legge, ovvero godono di maggiori tutele. Sono invece la percentuale più bassa dei rispondenti (19%) a pensare che nel proprio territorio non sono rispettati tutti i diritti previsti dalla legge per gli stranieri.

Dalla distinzione di genere dei rispondenti, emerge che sono in prevalenza maschi coloro che ritengono che gli immigrati godono dei diritti previsti dalla legge, mentre sono in maggior misura femmine a pensare che gli immigrati godono di ulteriori diritti rispetto a quelli sanciti dalla legge.



... ma è giusto salvaguardare gli italiani su alcuni diritti

L'alta percentuale di persone che sostengono che gli immigrati godono in misura uguale o maggiore dei diritti previsti dalla legge (l'81%), deve essere letta in relazione ad una successiva domanda volta a rilevare l'opinione degli italiani circa alcune condizioni indispensabili affinché gli immigrati possano godere di alcuni diritti. Da questo ulteriore approfondimento emerge che secondo la maggioranza del campione oggetto dell'indagine, è giusto salvaguardare gli italiani su alcuni diritti. Ad esempio, la maggior parte dei rispondenti (il 41%) ritiene che le modifiche introdotte da alcune regioni o enti locali, che subordinavano la concessione di alcuni diritti (quali ad esempio l'accesso agli alloggi di edilizia residenziale pubblica) al possesso della cittadinanza italiana o alla presenza sul territorio da almeno cinque anni, siano giustificate in quanto è giusto garantire in primo luogo i cittadini italiani. Anche in questo caso sono prevalentemente le femmine a rispondere in modo affermativo a questa domanda, confermando la tendenza ad una minore disponibilità alla concessione di diritti ai cittadini immigrati. Probabilmente, questa condizione è dovuta al fatto che nella percezione femminile, sono proprio le femmine ad essere maggiormente lese nei propri diritti dalla minore fruizione di servizi sociali, condivisi con i nuovi cittadini.

A suo parere, le modifiche introdotte da alcune Regioni o Enti Locali, che subordinavano la concessione di alcuni diritti (quali ad esempio l'accesso agli alloggi di edilizia residenziale pubblica) al possesso della cittadinanza italiana o alla presenza sul territorio da almeno cinque anni sono:

giustificate, perché é giusto garantire in primo luogo i cittadini italiani	41
discriminatorie nei confronti degli stranieri e, pertanto, da condannare	29
giustificate solo sul versante della richiesta della cittadinanza italiana	34
giustificate solo sul versante della richiesta di residenza prolungata sul territorio	16

Il diritto alla tutela della salute come diritto universale per tutti gli stranieri

Con riferimento ai diritti civili, è stata poi posta una stessa domanda ma riferita a tre diversi destinatari: lo straniero che risiede regolarmente in Italia e proviene da un altro paese dell'Unione Europea, lo straniero che gode del diritto di asilo (un rifugiato o un ammissibile alla protezione sussidiaria), lo straniero irregolare (non in possesso del permesso di soggiorno o con permesso di soggiorno scaduto/non rinnovato). Per ciascuna delle tre categorie è stato chiesto se agli stranieri vengono garantiti dalla legge gli stessi diritti di cui gode un cittadino italiano. Si tratti di cittadini comunitari, di rifugiati oppure di irregolari, gli italiani ritengono che il diritto alla salute per i cittadini stranieri sia lo stesso garantito dalla legge anche per i cittadini italiani.

Infatti, per tutte e tre le categorie, la percentuale più alta di risposte affermative si indirizza verso il diritto alla salute (distribuito su due domande: il diritto alle cure urgenti ed essenziali e il diritto ai trattamenti ambulatoriali e ospedalieri), seppur con percentuali diverse. Ai cittadini comunitari che risiedono regolarmente in Italia è rivolta la percentuale più alta di risposte affermative per entrambe le domande, a cui seguono i rifugiati e gli irregolari. Il diritto alle cure urgenti o essenziali è lo stesso garantito dalla legge per i cittadini comunitari e i cittadini italiani per il 71% dei rispondenti, lo è per il 62% se lo stesso diritto è rivolto ai rifugiati e il 49% se è rivolto agli irregolari. In questa scala, secondo gli italiani i comunitari hanno più diritti dei rifugiati e i rifugiati ne hanno di più degli irregolari. La stessa gradazione si ripete per la seconda domanda che ha ottenuto il maggior numero di risposte affermative. Il diritto ai trattamenti ambulatoriali e ospedalieri è infatti garantito dalla legge sia per i cittadini comunitari che per i cittadini italiani per il 65% dei rispondenti, lo è per il 60% se lo stesso diritto è rivolto ai rifugiati e il 43% se è rivolto agli irregolari. Per questi ultimi, la stessa percentuale di risposte afferma che lo straniero residente irregolarmente sul territorio italiano abbia meno tutele di un cittadino italiano, mentre il 14% dei rispondenti pensano che la legge consenta loro di averne di più.

Per altri diritti quali: il trattamento previdenziale, il diritto alla formazione professionale, l'eventuale iscrizione alle liste di collocamento e il trattamento retributivo, sia che si tratti di comunitari che di rifugiati, le risposte hanno le percentuali più alte di valori positivi. Secondo la maggior parte degli italiani questi diritti sono garantiti in egual misura sia per gli stranieri che per gli italiani.

Differente risulta invece l'opinione degli italiani quando si fa riferimento agli stranieri residenti irregolarmente in Italia. In questo caso, infatti, per tutti gli altri diritti indicati, gli italiani pensano che questa categoria di cittadini abbia meno

tutele di un cittadino italiano.

Da sottolineare come per una quota non indifferente di italiani, che oscilla tra il 12 e il 24%, a seconda dei diritti e in relazione ai diversi status dei cittadini immigrati, il cittadino straniero gode di maggiori tutele, previste dalla legge, rispetto ad un cittadino italiano. Nella percezione degli italiani vi è, in particolare, la convinzione che per l'assegnazione di un alloggio di edilizia residenziale pubblica i cittadini immigrati abbiano maggiori tutele degli italiani. Hanno questa opinione il 24% dei rispondenti in merito ai cittadini comunitari, il 23% se riferito ai rifugiati o titolari di protezione sussidiaria e il 17% se i destinatari dell'alloggio sono immigrati irregolari.

Per quanto è a sua conoscenza, ad uno straniero che risiede regolarmente in Italia e proviene da un altro Paese dell'Unione Europea, vengono garantiti dalla legge i medesimi diritti di cui gode un cittadino italiano in merito a ...



Per quanto ne sa, ad uno straniero che gode del diritto di asilo (un rifugiato o una persona ammissibile alla protezione sussidiaria) vengono garantiti dalla legge i medesimi diritti di cui gode un cittadino italiano in merito a ...



In caso di uno straniero residente irregolare (non in possesso del permesso di soggiorno o con permesso scaduto/non rinnovato), vengono garantiti dalla legge i medesimi diritti di cui gode un cittadino italiano in merito a ...

il diritto alle cure urgenti o essenziali	49	39	12
il diritto ai trattamenti ambulatoriali e ospedalieri	43	43	14
il trattamento previdenziale	17	69	14
il diritto alla formazione professionale	17	69	15
l'eventuale iscrizione nelle liste di collocamento	16	68	16
il trattamento retributivo	16	69	15
l'accesso al credito agevolato in materia di edilizia (es. acquisto prima casa, recupero, locazione, ...)	13	70	17
l'assegnazione di un alloggio di edilizia residenziale pubblica	14	71	15
l'accesso al pubblico impiego	14	71	15

■ sì, lo straniero in possesso di questo status ha gli stessi diritti di un cittadino italiano
■ no, lo straniero in possesso di questo status ha, per legge, meno tutele di un cittadino italiano
■ no, lo straniero in possesso di questo status ha, per legge, più tutele di un cittadino italiano

Pari o maggiori diritti per i minori stranieri

Restando in ambito di parità di diritti, il focus si è spostato dagli adulti ai minori stranieri. Anche in questo caso sono stati considerati due diversi status: il minore straniero in possesso di regolari documenti di soggiorno e il minore straniero che ne è privo. È stato quindi chiesto al campione di italiani oggetto dell'indagine se, per quanto a loro conoscenza, alle due categorie di minori sono garantiti dalla legge gli stessi diritti di cui gode un cittadino italiano. Per la maggior parte degli italiani (oltre il 70%), diritti quali: la tutela della salute, il diritto all'istruzione, l'obbligo scolastico e l'assistenza sociale sono garantiti dalla legge al minore


straniero con regolari documenti di soggiorno nella stessa misura del minore italiano. Mentre una quota che oscilla tra il 9 e l'11% ritiene che il minore straniero abbia più tutele del minore italiano.

Per quanto a sua conoscenza, ad un minore straniero in possesso di regolari documenti di soggiorno, vengono garantiti dalla legge i medesimi diritti di cui gode un cittadino italiano in merito a ...



Anche se il minore è privo di regolare documento di soggiorno, l'opinione prevalente degli italiani considera la tutela della salute (per il 57% dei rispondenti) e l'assistenza sociale (per il 47%) diritti garantiti dalla legge in misura uguale per immigrati e italiani. Sul diritto all'istruzione, gli italiani si dividono equamente (45%) tra coloro che ritengono che il minore straniero irregolare abbia gli stessi diritti previsti dalla legge per il minore italiano e coloro che pensano, al contrario, che abbia meno tutele. Anche in questo caso, con una percentuale che varia tra il 10 e il 12%, gli italiani sono dell'opinione che il minore irregolare abbia, per legge, maggiori tutele di un minore italiano.

In caso di minore straniero, privo di regolari documenti di soggiorno, vengono garantiti dalla legge i medesimi diritti di cui gode un cittadino italiano in merito a ...



4.5. Il riconoscimento della cittadinanza italiana

Negli ultimi anni si è assistito in Italia ad un cambiamento sul versante dell'immigrazione: da terra di passaggio per gli immigrati diretti verso il centro dell'Europa, in numerosi casi il nostro Paese è ora diventato una meta finale del processo migratorio. Questa trasformazione ha generato numerosi dibattiti in merito al riconoscimento della cittadinanza agli stranieri residenti nel nostro Paese, da cui la presentazione di alcune proposte di modifica legislativa¹⁰. L'indagine ha voluto sondare le conoscenze e le opinioni degli italiani in merito a questo argomento.


Il tema della cittadinanza è stato, in particolare nei primi mesi del 2012, quindi in un periodo che ha coinciso con l'indagine, sotto i riflettori dei media: sulle pagine dei quotidiani e nelle edizioni dei tg nazionali. È stato poi oggetto di campagne di informazione legate a proposte legislative di modifica della norma in vigore ed è stato spesso al centro di dichiarazioni di attori politici ed istituzionali, primo fra tutti il Presidente della Repubblica. È dunque in questo contesto che dobbiamo leggere le risposte degli italiani circa il loro livello di conoscenza dell'argomento.

¹⁰ Cfr. cap. 2, paragrafo 4.

Italiani informati ma non del tutto

In primo luogo, è stato chiesto ai destinatari della rilevazione se sono a conoscenza delle norme che regolano attualmente la concessione della cittadinanza italiana agli stranieri.

Gli italiani sono sì informati sulle norme che regolano la cittadinanza ma, probabilmente, lo sono diventati attraverso la mediazione dei media e del dibattito politico-istituzionale che si è generato intorno all'argomento. Solo il 9% dichiara di conoscere in modo certo la normativa che stabilisce i criteri alla base dell'ottenimento della cittadinanza. Un'ampia fetta di rispondenti (il 54%) sostengono di conoscere le norme, ma non ne sono certi. Mentre coloro che dichiarano di non esserne a conoscenza sono il 37%. I maggiormente informati sono maschi adulti (con oltre 55 anni) e con un alto livello di scolarizzazione.



Sì alla cittadinanza ma ad alcune condizioni

Gli italiani sono sì favorevoli alla concessione della cittadinanza ai cittadini residenti stranieri ma in presenza di alcune condizioni.

Come è stato già sottolineato in precedenza, la maggioranza degli italiani (il 55%) dichiara di essere favorevole affinché gli stranieri che da tempo lavorano in Italia e pagano le tasse possano ottenere la cittadinanza italiana. Ad aver espresso questa opinione sono in egual misura maschi e femmine, giovani (si collocano prevalentemente nella fascia 18-24 anni) e con un livello di scolarizzazione medio-alta. Tuttavia, nella fattispecie dell'ottenimento della cittadinanza per matrimonio, il 61% degli italiani sono d'accordo con le maggiori restrizioni previste dal "pacchetto sicurezza". Infatti, con questo istituto normativo è stato stabilito che il coniuge di un cittadino italiano può acquisire la cittadinanza italiana quando, dopo il matrimonio, risiede legalmente da almeno due anni nel territorio della Repubblica (e non più da sei mesi, come in precedenza). Il decreto, inoltre, ha previsto il pagamento di un importo pari a 200 Euro.

Per questa domanda, come per la successiva, è stata utilizzata una scala Likert con punteggi che vanno da 1 (per niente d'accordo) a 10 (completamente d'accordo). I risultati sono dati dalla media delle risposte espresse. È stato quindi sondato il parere degli italiani circa alcune affermazioni e proposte di modifica legislativa inerenti la concessione della cittadinanza.

Emerge un giudizio per cui cittadini stranieri residenti in Italia e cittadini italiani non hanno pari diritti o, sarebbe meglio dire, hanno obblighi diversi. Secondo l'opinione degli italiani, infatti, il cittadino straniero residente in Italia, per poter ottenere la cittadinanza deve: rispettare gli obblighi fiscali; frequentare obbligatoriamente per un anno corsi di storia e cultura italiana ed europea, di educazione civica e sulla Costituzione; mantenere i requisiti di reddito e alloggio necessari per la "carta di soggiorno".

Inoltre, gli italiani mostrano una maggiore propensione alla chiusura verso i potenziali nuovi cittadini italiani, ricercando il mantenimento del proprio *status quo*, dichiarando di essere maggiormente d'accordo con la proposta che prevede che gli immigrati non comunitari per richiedere la cittadinanza debbono risiedere regolarmente per almeno dieci anni in Italia.

Quanto è d'accordo con le seguenti affermazioni/proposte di modifica legislativa:

l'acquisizione della cittadinanza italiana dovrebbe essere subordinata al rispetto degli obblighi fiscali	 7,6
prima di essere naturalizzati, debbono frequentare per un anno corsi di storia e cultura italiana ed europea, di educazione civica e sulla Costituzione obbligatori per l'ottenimento della cittadinanza.	 6,8
l'acquisizione della cittadinanza italiana dovrebbe essere subordinata al mantenimento dei requisiti di reddito, alloggio necessari per ottenere la 'carta di soggiorno'	 6,7
l'acquisizione della cittadinanza italiana, dovrebbe avvenire su istanza dell'interessato, con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Sindaco del Comune di residenza	 6,4
gli immigrati non comunitari per richiedere la cittadinanza debbono risiedere regolarmente per almeno dieci anni in Italia	 6,3
gli immigrati comunitari per richiedere la cittadinanza debbono risiedere regolarmente per tre anni	 6,2
gli immigrati non comunitari per richiedere la cittadinanza debbono risiedere regolarmente per cinque anni	 6,0
gli immigrati ai quali é riconosciuto lo status di rifugiati per richiedere la cittadinanza debbono risiedere regolarmente per tre anni	 5,9
l'acquisizione della cittadinanza italiana, dovrebbe avvenire su istanza dell'interessato, con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del proposta del Ministro dell'interno	 5,7
l'acquisizione della cittadinanza italiana non dovrebbe essere subordinata ad alcun requisito di reddito	 5,2

Valori medi - scala 1 (per niente d'accordo) - 10 (completamente d'accordo)

**Cittadinanza subito, dopo 18 anni, dopo almeno 5, dopo almeno 1.
Gli italiani non hanno un'opinione prevalente**

La legge del 1992, prevede che i minori, figli di stranieri nati in Italia, possano richiedere la cittadinanza italiana al compimento della maggiore età solo se hanno risieduto continuativamente per 18 anni nel nostro Paese. Nello specifico, per quanto riguarda i minori stranieri nati in Italia, l'indagine ha voluto rilevare quanto gli italiani sono d'accordo con alcune proposte di modifica legislativa della legge del 1992, attualmente oggetto di dibattito pubblico e parlamentare.

Per quanto riguarda i minori stranieri nati in Italia, lei quanto è d'accordo con le seguenti affermazioni/proposte di modifica legislativa:



Le risposte degli italiani, rappresentate attraverso la scala Likert evidenziano una difformità di pareri ma senza rilevare una polarizzazione degli stessi; al contrario, i risultati medi presentano una distribuzione molto ravvicinata. Ad esempio, tra coloro che pensano che dovrebbe essere riconosciuto cittadino italiano chi è nato nel territorio della Repubblica da genitori stranieri di cui almeno uno sia legalmente soggiornante in Italia da almeno un anno e coloro secondo i quali dovrebbe essere riconosciuto cittadino italiano chi è nato nel territorio della Repubblica da genitori stranieri, risieduto continuativamente per 18 anni in Italia e frequentato con profitto tutta la scuola dell'obbligo, c'è meno

di un punto di differenza. Se andiamo a sezionare le risposte date a ciascuna domanda emerge che il numero maggiore di rispondenti hanno attribuito il punteggio massimo di risposta (10 – totalmente d'accordo) all'affermazione secondo la quale dovrebbe essere riconosciuto cittadino italiano chi è nato nel territorio della Repubblica (jus soli). Di questi, la maggior parte sono maschi, in prevalenza adulti (ultra 64enni) e residenti nelle Isole. Al contrario, il numero più alto di punteggi espressione del disaccordo (1) sono stati attribuiti alla proposta per la quale dovrebbe essere riconosciuto cittadino italiano chi è nato nel territorio della Repubblica da genitori stranieri di cui almeno uno sia legalmente soggiornante in Italia da almeno un anno. A questa domanda forniscono in egual misura la stessa risposta sia i maschi che le femmine, in prevalenza di età media (tra i 35 e il 44 anni) e residenti nel Nord-Est.


Dalla comparazione con altre indagini d'opinione emerge, ad esempio, che nel 1999¹¹, il 35,4% degli italiani ritenevano che i cittadini extracomunitari residenti regolarmente in Italia potevano ottenere da subito, se richiesta, la cittadinanza italiana. La stessa indagine rilevava che il 69% dei rispondenti era favorevole alla possibilità di facilitare l'acquisizione della cittadinanza ai nati in Italia e il 52,5% lo era anche per facilitarla ai bambini che, pur non essendo nati in Italia, vi avessero studiato per un certo numero di anni.

¹¹ Ispo-Commissione per le politiche di integrazione degli immigrati (1999), *L'atteggiamento degli italiani nei confronti degli immigrati*, settembre-ottobre.

" (?) non chiamatemi mai straniera o immigrata, a voi la scelta, potete chiamarmi italo araba, oppure italo-marocchina, ma non sono affatto straniera; i miei genitori tanti anni fa hanno scelto di immigrare e sono venuti in Italia. Ma io non ho mai immigrato, sono nata in Italia, per cui mi sento italiana, non so con quale percentuale, però lo sono, perché lo sento dentro e lo credo. Sento come se il Marocco fosse mio papà e l'Italia mia mamma e nessuno potrebbe mai togliermi dal cuore uno dei due. Questa non è solo la mia storia, ma è la storia di tutti i bambini e i ragazzi, figli di immigrati, che sono nati in Italia e, purtroppo, riscontrano, oltre a questi stessi miei problemi, altri problemi? .. Da qua, vorrei lanciare un messaggio: concedete la cittadinanza italiana a tutti i nativi, risparmiateci tutti i problemi inutili che non finiscono mai, e smettetela di farci vivere situazioni, che ci fanno sentire quella che non siamo. Lasciateci studiare e costruire il nostro futuro con serenità, e ricordatevi che italiani lo sentiremo dentro davvero".

CITTALIA

fondazione **anci** ricerche



Via delle Quattro Fontane 116

00184 Roma

TEL. +39 06.76980811

FAX +39 06.87755008

E-MAIL info@cittalia.it

www.cittalia.it

ISBN 978-98-6306-032-4



9 788863 060324